Condizioni di Assicurazione

Casa Protetta

Polizza multirischi per la tutela dell'abitazione e della famiglia.

Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo delle Condizioni di Assicurazione
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

Set Informativo Mod. B77 – Ed. 07/2025

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

BCC ASSICURAZIONI

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato a **Bcc Assicurazioni S.p.A.**, acquistando la ***polizza*** multirischi **CASA PROTETTA**, sviluppata da Bcc Assicurazioni per le Banche e le Art del circuito ICCREA con lo scopo di tutelare l'assicurato e la sua famiglia dalle conseguenze economiche di eventuali danni all'abitazione e danni involontariamente causati a terzi.

La polizza offre coperture per Incendio e altri danni ai beni, Furto e Rapina, Energie Rinnovabili, Responsabilità Civile, Assistenza Casa / Web, Pet e Tutela legale.

Il prodotto può essere sottoscritto da mutuatari, proprietari, affittuari e usufruttuari di abitazione, sia persone fisiche che persone giuridiche, per uso abitativo e nel caso di locazione a terzi.

Il prodotto non può essere proposto a soggetti che non hanno case di proprietà, che non sono affittuari, conduttori o usufruttuari e che, in generale, non hanno alcun interesse specifico verso il fabbricato ad uso abitativo e il relativo contenuto da assicurare.

Il nostro impegno per la sostenibilità
Crediamo che proteggere significhi anche prendersi cura del futuro.
BCC Assicurazioni riconosce l'importanza di agire in coerenza con i principi delle politiche europee di sostenibilità.
Particolare rilievo assume l'impegno verso l'adattamento ai cambiamenti climatici: BCC Assicurazioni si impegna a sviluppare prodotti che promuovano comportamenti responsabili, indirizzando i clienti a ridurre la propria esposizione ai rischi legati a eventi climatici estremi e a migliorare la consapevolezza sui rischi climatici, con benefici per l'intera collettività.
La garanzia "eventi atmosferici" è allineata agli standard fissati dalla Tassonomia Green dell'Unione Europea prevedendo, tra le altre caratteristiche che determinano l'allineamento:

- l'adozione di misure di adattamento per ridurre i rischi legati agli "eventi atmosferici" (cfr. art. 176 delle condizioni di polizza)
- l'incentivazione, mediante riduzione dello scoperto e/o franchigia, per i clienti che adottano tali misure di adattamento (cfr. art. 20 delle condizion di polizza).

Il premio della garanzia viene determinato basandosi sui dati storici ed integrando anche scenari futuri che tengono conto dei rischi legati ai cambiamenti climatici.

COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del ***Contraente*** e dell'***Assicurato***, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.

IL GLOSSARIO
Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in ***grassetto corsivo***, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: ***polizza***).

Cordialmente,
BCC Assicurazioni S.p.A.

INDICE

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 7

COSA È SEMPRE ASSICURATO **7**
Art. 1 - Beni assicurabili 7
Art. 2 - Rischio locativo, usufrutto e comodato d'uso 7
Art. 3 - Primo rischio assoluto 7
Art. 4 - I danni assicurati 8
Art. 5 - Danni da tubi interrati 9
Art. 6 - Gelo 9
Art. 7 - Lastre 9
Art. 8 - Spese 10

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO **10**
Art. 9 - Danni d'acqua 10
Art. 10 - Fenomeno elettrico 11
Art. 11 - Eventi atmosferici 11
Art. 12 - Sovraccarico neve 12
Art. 13 - Atti vandalici: Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio 13
Art. 14 - Danni a terzi (ricorso terzi) 13
Art. 15 - Terremoto 14
Art. 16 - Inondazione, alluvione 15
Art. 17 - Contributo per l'adattamento dell'abitazione 16

COSA NON È ASSICURATO **16**
Art. 18 - I beni non assicurabili 16

LIMITI DI COPERTURA **17**
Art. 19 - I danni non assicurati 17
Art. 20 - Repilogo dei limiti delle garanzie 17

DOVE VALE LA COPERTURA **19**
Art. 21 - Validità territoriale 19

SEZIONE FURTO E RAPINA 20

COSA È SEMPRE ASSICURATO **20**
Art. 22 - Beni assicurati 20
Art. 23 - Quali eventi sono coperti 20
Art. 24 - Scippo 20
Art. 25 - Truffa all'interno dell'abitazione 20
Art. 26 - Spese assicurate 21

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO **21**
Art. 27 - Scippo in aumento 21
Art. 28 - Aumento limite di indennizzo per gioielli e preziosi 21
Art. 29 - Furto dei beni degli ospiti per B&B/Affittacamere 21
Art. 30 - Potenziamento mezzi di chiusura 21

COSA NON È ASSICURATO **22**
Art. 31 - I beni non assicurabili 22

LIMITI DI COPERTURA **22**
Art. 32 - I danni non assicurati 22
Art. 33 - Impianto di allarme 22
Art. 34 - Riepilogo dei limiti delle garanzie 22

DOVE VALE LA COPERTURA **23**
Art. 35 - Validità territoriale 23

SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI 24

COSA È SEMPRE ASSICURATO 24
Art. 36 - Beni assicurati 24
Art. 37 - Danni assicurati - incendio impianti di energia rinnovabile e stazioni di ricarica domestica 24
Art. 38 - Danni assicurati - incendio batterie di accumulo 25
Art. 39 - Danni assicurati - furto pannelli solari e impianti fotovoltaici 25
Art. 40 - Danni assicurati furto batterie di accumulo 26

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 26
Art. 41 - Assistenza mobilità 26

COSA NON È ASSICURATO 27
Art. 42 - I beni non assicurabili 27

LIMITI DI COPERTURA 27
Art. 43 - i danni non assicurati 27
Art. 44 - Riepilogo dei limiti delle garanzie 28

DOVE VALE LA COPERTURA 29
Art. 45 - Validità territoriale 29

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 30

COSA È SEMPRE ASSICURATO 30
Art. 46 - Cosa assicuriamo 30
Art. 47 - Responsabilità civile vita privata e di relazione 30
Art. 48 - Responsabilità Civile proprietà del fabbricato e/o conduzione 32
Art. 49 - Consulenza legale telefonica - il fornitore della garanzia 33
Art. 50 - Consulenza legale telefonica - le persone assicurate 33
Art. 51 - Consulenza legale telefonica - danni assicurati 33

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 34
Art. 52 - Rc per l'esercizio B&B /affittacamere 34

COSA NON È ASSICURATO 35
Art. 53 - Persone non considerate terzi 35
Art. 54 - Danni non assicurati RC 35

LIMITI DI COPERTURA 36
Art. 55 - Massimo risarcimento 36
Art. 56 - Pluralità di assicurati 36
Art. 57 - Responsabilità solidale 36
Art. 58 - Consulenza legale - esonero di responsabilità 36
Art. 59 - Riepilogo dei limiti delle garanzie 37

DOVE VALE LA COPERTURA 38
Art. 60 - Validità territoriale 38

SEZIONE PET 39

COSA È SEMPRE ASSICURATO 39
Art. 61 - Animali assicurabili 39
Art. 62 - Età assicurabile 39
Art. 63 - Garanzie e prestazioni 39
Art. 64 - Rimborso spese veterinarie senza intervento chirurgico 39
Art. 65 - Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico 39
Art. 66 - Rimborso spese per esami diagnostici in caso di intervento chirurgico 39
Art. 67 - Rimborso spese da infortunio o malattia 40
Art. 68 - Assistenza - Consulenza veterinaria 40
Art. 69 - Assistenza - Consulenza veterinaria in viaggio 40
Art. 70 - Assistenza - Consulenza nutrizionista 40

Art. 71 - Assistenza - Second opinion veterinaria 40
Art. 72 - Assistenza - Invio pet sitter 40
Art. 73 - Animali assicurabili 41

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 41
Art. 74 - Garanzie e prestazioni 41
Art. 75 - Rimborso spese per abbattimento terapeutico 41
Art. 76 - Rimborso spese per ritrovamento animale domestico 41
Art. 77 - Rimborso spese mediche proprietario assicurato 41

COSA NON È ASSICURATO 41
Art. 78 - Animali non assicurabili 41
Art. 79 - Spese non assicurate 42
Art. 80 - Esclusioni – Garanzia Rimborso spese mediche proprietario assicurato 42

LIMITI DI COPERTURA 43
Art. 81 - Termini di carenza 43
Art. 82 - Riepilogo dei limiti delle garanzie 43

DOVE VALE LA COPERTURA 44
Art. 83 - Validità territoriale 44

SEZIONE TUTELA LEGALE 45

COSA È SEMPRE ASSICURATO – FORMULA LIGHT 45
Art. 84 - Garanzia di tutela legale - Le persone e le unità immobiliari assicurabili 45
Art. 85 - Danni assicurati 45

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO – FORMULA FULL 45
Art. 86 - Danni assicurati 45
Art. 87 - Estensione copertura lavoro 46
Art. 88 - Estensione copertura cyber 47
Art. 89 - Estensione copertura pet 47

COSA NON È ASSICURATO 48
Art. 90 - Le persone e le unità immobiliari non assicurabili 48
Art. 91 - I danni non assicurati 48
Art. 92 - Le spese non coperte dalla Garanzia Tutela Legale 48
Art. 93 - Limiti temporali 49

LIMITI DI COPERTURA 50
Art. 94 - Riepilogo dei limiti delle garanzie 50

DOVE VALE LA COPERTURA 50
Art. 95 - Uffici giudiziari presso cui è valida la Garanzia 50

SEZIONE ASSISTENZA CASA 51

COSA È SEMPRE ASSICURATO 51
Art. 96 - Gestione della garanzia Assistenza Casa – a chi rivolgersi 51
Art. 97 - Gli immobili assicurabili 51
Art. 98 - Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l'immobile assicurato 51
Art. 99 - Spese d'albergo, di rientro anticipato e per l'eventuale invio di riparatori 51
Art. 100 - Spese di trasloco 52
Art. 101 - Prestazioni per gli animali domestici 52
(non operante se acquistata la sezione pet) 52

COSA NON È ASSICURATO 52
Art. 102 - Cosa non è assicurato 52
Art. 103 - Danni non assicurati 52

LIMITI DI COPERTURA 52
Art. 104 - Limiti di copertura 52
Art. 105 - Diritto di rivalsa per i danni attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio 52

Art. 106 - Limiti di copertura per le singole garanzie 53
Art. 107 - Quando non si ha diritto all'invio di tecnici per interventi di emergenza 53
Art. 108 - Riepilogo dei limiti e delle garanzie 53

DOVE VALE LA COPERTURA 54
Art. 109 - Validità territoriale 54

SEZIONE ASSISTENZA WEB 55

COSA È SEMPRE ASSICURATO 55
Art. 110 - Gestione della garanzia Assistenza WEB – a chi rivolgersi 55
Art. 111 - Cosa è coperto 55
Art. 112 - Beni e soggetti assicurabili 55
Art. 113 - Danni assicurati – eventi garantiti 55
Art. 114 - Danni assicurati – Prestazioni e servizi 56

COSA NON È ASSICURATO 56
Art. 115 - Cosa non è assicurato 56
Art. 116 - Danni non assicurati 56

LIMITI DI COPERTURA 56
Art. 117 - Riepilogo dei limiti delle garanzie 56

DOVE VALE LA COPERTURA 57
Art. 118 - Validità territoriale 57

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 58

PARTE COMUNE 58
Art. 119 - A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza 58
Art. 120 - Valutazione del danno 58
Art. 121 - Compiti dei periti 58
Art. 122 - Compensi dei periti 59
Art. 123 - Verifica dei beni assicurati 59
Art. 124 - Esagerazione dolosa del danno 59
Art. 125 - Limite massimo di indennizzo 59
Art. 126 - Anticipo in caso di sinistro 59
Art. 127 - Offerta e pagamento dell'indennizzo 59

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 60
Art. 128 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 60
Art. 129 - Rinuncia alla rivalsa 60
Art. 130 - Calcolo del danno 60
Art. 131 - Determinazione dell'indennizzo secondo il criterio di adeguamento tecnologico 61
Art. 132 - Sostituzione dei beni danneggiati con prodotti rigenerati/ricondizionati 61

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE FURTO E RAPINA 62
Art. 133 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 62
Art. 134 - Calcolo del danno 62
Art. 135 - Recupero dei beni rubati 62
Art. 136 - Titoli di credito 63

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE ENERGIE RNNOVABILI 63
Art. 137 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro incendio 63
Art. 138 - Determinazione del danno incendio 63
Art. 139 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro furto pannelli solari o impianti fotovoltaici o batterie di accumulo 64
Art. 140 - Determinazione del danno furto 64
Art. 141 - Recupero dei beni rubati 64
Art. 142 - Cosa deve fare in caso di sinistro assistenza mobilità 65

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 65
Art. 143 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 65

Art. 144 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza 65
Art. 145 - Denuncia Telefonica consulenza legale 65

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE PET 66
Art. 146 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro 66
Art. 147 - Diritto di visita dell'animale 66
Art. 148 - Criteri per la liquidazione del danno 66
Art. 149 - Determinazione dell'ammontare del danno 66
Art. 150 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro assistenza – garanzie base e top 66
Art. 151 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro rimborso spese mediche assicurato 67
Art. 152 - Denuncia in caso di sinistro 67

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE TUTELA LEGALE 67
Art. 153 - Modalità di gestione delle prestazioni 67
Art. 154 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni 68
Art. 155 - Termini di liquidazione 68
Art. 156 - Esonero di responsabilità 68
Art. 157 - Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni 69

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE ASSISTENZA CASA 69
Art. 158 - Obbligo di preventiva richiesta telefonica delle prestazioni della garanzia assistenza casa 69
Art. 159 - Obbligo di fornire la documentazione richiesta e di rimborsare prestazioni non dovute 69

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE ASSISTENZA WEB 70
Art. 160 - Requisiti informatici dei device - Obblighi del Contraente 70
Art. 161 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro 70
Art. 162 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato per attivare le garanzie di assistenza – Protezione web 70
Art. 163 - Requisiti da soddisfare per ricevere il risarcimento – Protezione web 70

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE 72

OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO 72
Art. 164 - Obbligo di dichiarazioni veritiere 72
Art. 165 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio 72
Art. 166 - Modifiche dell'assicurazione 72
Art. 167 - Comunicazioni 72
Art. 168 - Altre assicurazioni 73
Art. 169 - Oneri fiscali dell'assicurazione 73
Art. 170 - Foro competente 73
Art. 171 - Obblighi di Bcc Assicurazioni in caso di mutuo ipotecario o finanziamento 73
Art. 172 - Dolo e colpa grave 73
Art. 173 - Rinvio alle norme di legge 73
Art. 174 - Sanzioni internazionali: assicurazione non operativa 73
Art. 175 - Sconti 74
Art. 176 - Misure di adattamento 74

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO 74
Art. 177 - Modifica unilaterale delle condizioni di contratto e/o del premio 74
Art. 178 - Pagamento del premio 75

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE 76
Art. 179 - Durata dell'assicurazione 76

COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE 76
Art. 180 - Diritto di recesso del contraente 76
Art. 181 - Disdetta dell'assicurazione 77
Art. 182 - Recesso in caso di sinistro 77
Art. 183 - Estinzione anticipata (anche parziale) o trasferimento del mutuo ipotecario o finanziamento 78

Art. 184 - Mutuo o finanziamento rinegoziato 78

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI 79

GLOSSARIO 83

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

COSA È SEMPRE ASSICURATO

ART. 1 - BENI ASSICURABILI

Bcc Assicurazioni assicura:

1 il fabbricato o la porzione di fabbricato, anche se di proprietà di terzi, con destinazione d'uso:
- abitazione principale, incluso l'eventuale ufficio o studio professionale privato al suo interno
- abitazione secondaria
- abitazione in locazione, usufrutto o comodato d'uso
- abitazione data in locazione a terzi
- abitazione in costruzione o ristrutturazione
- abitazione vuota e non occupata

2 il contenuto, anche se di proprietà di terzi.

Fabbricato in comproprietà o condominio: se l'assicurazione è stipulata per una parte del fabbricato, sono comprese anche le quote di proprietà comune (comprese le parti comuni).

Trasloco: l'assicurazione vale:
- per i 10 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a Bcc Assicurazioni o all'Intermediario sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo
- poi, solo per il nuovo indirizzo.

Sono esclusi i danni che si verificano durante il trasporto.
Le garanzie valgono per fabbricati comunque costruiti.

ART. 2 - RISCHIO LOCATIVO, USUFRUTTO E COMODATO D'USO

Cosa è assicurato

Nei casi di responsabilità stabiliti dalla legge[1], se l'Assicurato ha in locazione, il fabbricato/ locali, Bcc Assicurazioni risarcisce al proprietario i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo o altro evento indennizzabile dalla presente sezione.
Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 3 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata fino alla somma assicurata indicata in polizza, indipendentemente dal valore totale del bene, senza l'applicazione dell'art.1907 C.C.

ESEMPIO
Esempio applicazione Primo Rischio Assoluto
Valore immobile: 100.000 euro
Valore assicurato in polizza: 50.000 euro (massimo danno che l'Assicurato ritiene di poter subire in caso di sinistro)
In caso di Danno totale: indennizzo pari a 50.000 euro (massima esposizione)
In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 euro: indennizzo pari a 10.000 euro
Esempio applicazione regola proporzionale:
Valore immobile: 100.000 euro
Valore assicurato in polizza: 50.000 euro
In caso di Danno totale: indennizzo pari a 50.000 euro
In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 euro: indennizzo pari a 10.000 euro.

[1] Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile

ART. 4 - I DANNI ASSICURATI

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

1 incendio
2 fulmine
3 esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
4 implosione
5 caduta o urto accidentale di aeromobili, di meteoriti, di satelliti, di corpi orbitanti volanti, velivoli spaziali o loro parti o cose trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi
6 urto di veicoli in transito sulla via pubblica che non appartengono all'Assicurato o al Contraente e non sono al suo servizio
7 onda sonica provocata da aeromobili e oggetti in movimento a velocità supersonica
8 caduta accidentale di ascensori e montacarichi.

Sono compresi anche:

9 Danni conseguenti a:
- sviluppo di fumi, gas e vapori
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento
- colaggio o fuoriuscita di liquidi

se causati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio che hanno colpito i beni assicurati o altri beni che si trovano entro 50 metri da quelli assicurati.

10 Danni a prodotti alimentari in frigoriferi e congelatori
per mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno. La garanzia è valida se la mancata o diminuita produzione del freddo dura almeno 12 ore continuate.

11 Danni per perdita canoni di locazione
se il fabbricato è locato a terzi e l'Assicurato non può ricevere il canone di locazione perché i locali sono danneggiati a causa di un sinistro indennizzabile, Bcc Assicurazioni indennizza la parte del canone che l'Assicurato non può ricevere per il periodo necessario a ripristinare i locali e al massimo per 3 mesi.

12 Danni ad Autovettura assicurata
Bcc Assicurazioni paga un indennizzo aggiuntivo in caso di danni all'auto di proprietà del Contrante o di uno dei familiari conviventi, se:
- il sinistro è causato da incendio, esplosione, scoppio o evento atmosferico che coinvolgono anche l'auto
- al momento del sinistro, l'auto è custodita nell'autorimessa che fa parte o è una pertinenza del fabbricato dell'abitazione principale
- i danni non sono riparabili e comportano la demolizione totale dell'auto, provata da documentazione rilasciata dal PRA.

Devono essere presenti tutte le condizioni elencate.

13 Danni da furto a fissi e infissi
Bcc Assicurazioni rimborsa le spese per rimpiazzare i fissi e gli infissi in caso di furto e per riparare i guasti provocati dai ladri in caso di furto consumato o tentato. La garanzia è valida se assicurato il fabbricato di proprietà.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ESEMPIO:

Esempio applicazione Franchigia:
Danno accertato: 5.000 euro
Franchigia fissa: 1.000 euro
Indennizzo: 4.000 euro (5.000 – 1.000).

Esempio applicazione Scoperto
Danno accertato: 5.000 euro (inferiore alla somma assicurata pari a 10.000 euro)
Scoperto: 10%
Indennizzo: 4.500 euro (10% di 5.000).

Danno accertato: 8.000 euro (superiore alla somma assicurata pari a 5.000 euro) e Scoperto: 10%
Indennizzo: 5.000 euro, ovvero sarà liquidata l'intera somma assicurata.

Con la franchigia e lo scoperto anche il Contraente si fa carico di parte del rischio che si possa verificare un evento dannoso.

ART. 5 - DANNI DA TUBI INTERRATI
Cosa è assicurato
Bcc Assicurazioni, a seguito di rottura accidentale di tubi interrati, rimborsa, anche senza un danno materiale e diretto al fabbricato:

1. le spese per riparare o sostituire i tubi e i raccordi interrati di pertinenza del fabbricato assicurato, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua
2. le spese necessarie per ricercare la rottura, demolire e ripristinare la parte del fabbricato, della pavimentazione, del terreno interessati

Cosa non è assicurato
sono esclusi i danni e le spese

- derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature
- provocati da gelo, umidità e stillicidio
- ai tubi e ai raccordi interrati se causati da inondazione, alluvione e terremoto

La garanzia non è valida se:
- il fabbricato è in costruzione o in ristrutturazione a meno che i lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento
-il profilo assicurato è inquilino.
Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 6 - GELO
Cosa è assicurato
Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto dovuti a rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni installati all'interno dell'abitazione, causata da gelo.

Cosa non è assicurato
Sono esclusi i danni causati da rotture di impianti e condutture:

- posti all'esterno del fabbricato, anche se su terrazzi e balconi e protetti o meno da nicchie, armadi o contenitori simili
- interrati, anche se protetti da coibentazioni
- posti nell'abitazione sprovvista di impianto di riscaldamento o con l'impianto spento o non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 7 - LASTRE
Cosa è assicurato
Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti alle lastre che fanno parte del fabbricato o del contenuto assicurato, incluse quelle che fanno parte di elettrodomestici, causati da rotture accidentali non indennizzabili da altre garanzie della presente sezione.

Cosa non è assicurato
Sono escluse:

a) le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi supporti, rimozione delle lastre
b) le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli
c) le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 8 - SPESE
Cosa è assicurato
Se il sinistro è indennizzabile, sono comprese nella somma assicurata, le spese, conseguenza diretta e materiale del danno, necessarie per:

1 demolire, sgomberare, trasportare, e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro
2 rimuovere, ricollocare, traslocare e depositare il contenuto dell'abitazione principale inagibile, per il periodo necessario a ripristinarla
3 ricercare, riparare o sostituire i tubi e i relativi raccordi che hanno causato la dispersione di gas avvenuta nelle parti di impianto di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato che si trovano all'interno dei muri, comprese le spese per demolire o ripristinare parti del fabbricato.
La dispersione deve essere accertata dall'Azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato
4 il rimpiazzo del combustibile liquido che sia fuoriuscito da rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato
5 rifare i documenti personali dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, distrutti o danneggiati dal sinistro
6 un alloggio sostitutivo (albergo o altre sistemazioni) mentre l'abitazione principale è inabitabile a causa del sinistro, al massimo per tre mesi.

Sono compresi anche:

7 i guasti ai beni assicurati, causati dall'Assicurato, da terzi o per ordine dell'Autorità, per impedire o arrestare gli eventi assicurati in questa sezione
8 gli oneri di urbanizzazione conseguenti a sinistro e gli onorari dei progettisti e consulenti per la ricostruzione, il ripristino e la direzione lavori. Il rimborso di queste spese è subordinato alla ricostruzione del fabbricato entro 12 mesi dal sinistro. Sono escluse le multe, le ammende e le sanzioni amministrative.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 9 - DANNI D'ACQUA
Cosa è assicurato
Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- **fuoriuscita di acqua condotta**, per rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato, solo se la rottura riguarda le parti di impianto stabilmente installate all'interno dei muri a servizio del fabbricato assicurato, solo se la rottura riguarda le parti di impiantistica fisse e non i raccordi mobili (ad esempio flessibili)
- **fuoriuscita di acqua da elettrodomestici** per rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra questi elettrodomestici e l'impianto fisso del fabbricato assicurato
- **traboccamento o rigurgito** di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato assicurato
- **infiltrazione acqua piovana** dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali.

Spese:
sono comprese le spese per riparare la rottura e quelle necessarie per ricercare il guasto, per demolire e ripristinare parti di fabbricato.

Cosa non è assicurato
sono esclusi i danni causati da:

- umidità e stillicidio e rottura degli impianti automatici di estinzione
- guasti o rottura delle condutture completamente interrate
- gelo, anche alle condutture o tubi interrati o installati all'esterno del fabbricato
- operazioni di prova o di collaudo o durante l'installazione degli elettrodomestici stessi
- difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore
- usura dei materiali o carenza di manutenzione.

La garanzia non è valida se il fabbricato è in costruzione o in ristrutturazione a meno che i lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento.

Inoltre, è valida per gli impianti di energia rinnovabile se è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili.
Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ESEMPIO
Il tubo dell'acqua della cucina, all'interno delle mura del fabbricato assicurato, si rompe accidentalmente provocando una perdita d'acqua e la conseguente macchia gialla sul muro. La garanzia acqua condotta copre le spese necessarie per:
- demolire la parte di muro interessata
- ricercare e riparare il guasto
- tinteggiare la parete.

ART. 10 - FENOMENO ELETTRICO

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti dovuti a correnti, scariche e altri fenomeni elettrici derivanti da qualsiasi causa a:

a) impianti, macchine, circuiti elettrici ed elettronici che sono di pertinenza del Fabbricato assicurato esclusi gli impianti di energia rinnovabile e le batterie di accumulo
b) apparecchi mobili elettrici ed elettronici per uso domestico o per hobby che fanno parte del contenuto assicurato

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:
- dovuti a usura o manomissione o difetti di materiali
- riconducibili a carenza di manutenzione
- causati da correnti galvaniche
- ad apparecchi elettrici ed elettronici a uso professionale (ad esempio droni, cellulari aziendali)
- alle lampadine.

La garanzia non è valida se il fabbricato è in costruzione o in ristrutturazione a meno che i lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento.
Inoltre, non è valida per gli impianti di energia rinnovabile se non è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 11 - EVENTI ATMOSFERICI

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, causati da:
1 uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate o fatte crollare se gli effetti sono riscontrabili su più cose/beni nella stessa zona
2 grandine
3 bagnamento, all'interno dell'abitazione, se avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici dei punti precedenti.

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni causati da:
- mareggiata e penetrazione di acqua marina

- formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico
- gelo, neve e sovraccarico neve
- franamento del terreno o smottamento del terreno
- valanghe e slavine
- alluvioni, inondazioni e allagamenti in genere

anche se si verificano in seguito agli eventi atmosferici del punto **1** e **2** nonché i danni di bagnamento diversi da quelli del punto **3**.

Sono esclusi i danni subiti:

1 da lastre in fibrocemento e cemento amianto (eternit)
2 dagli impianti di energia rinnovabile (se non è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili)
3 dai comignoli senza contestuale breccia o lesioni subiti dal tetto
4 dagli enti esterni al corpo del fabbricato, ad eccezione di cancelli, le recinzioni e le pompe di calore
5 dalle insegne, tende e/o tendoni parasole o frangisole
6 dai fabbricati, dai porticati e dalle tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), baracche e casette e quanto in esse contenuto
7 dalle verande, dehors e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze se costruiti in materiale plastico o combustibile diverso da legno lamellare
8 dai beni mobili all'aperto.

Sono comunque esclusi i danni che non pregiudicano la funzionalità del bene.
La garanzia non è valida se il fabbricato è:
-vuoto e non occupato
-in costruzione o in ristrutturazione a meno che i lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento.

Inoltre, è valida per gli impianti di energia rinnovabile se è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 12 - SOVRACCARICO NEVE

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti per sovraccarico di neve.

Cosa non è assicurato

La garanzia non è valida se i fabbricati, compreso il contenuto:
- non sono conformi alle norme sui carichi e sovraccarichi di neve, in vigore al momento della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto
- sono in costruzione, ristrutturazione o rifacimento a meno che i lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento.

Sono esclusi i danni causati:
- da scivolamento della neve sui tetti o dalle coperture del fabbricato e dal trascinamento, per esempio, di comignoli, tegole, grondaie, antenne
- da valanghe, slavine,
- da gelo, anche se dovuto a sovraccarico di neve coperto da questa garanzia
- a lucernari, vetrate e serramenti, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, impermeabilizzazioni; questa esclusione non si applica se il loro danneggiamento è provocato dal crollo totale o parziale del fabbricato.
- a impianti di energia rinnovabile (se non è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili); questa esclusione non si applica se il loro danneggiamento è provocato dal crollo totale o parziale del fabbricato.

Inoltre, è valida per gli impianti di energia rinnovabile se è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 13 - ATTI VANDALICI: TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza:

1 i danni materiali e diretti causati a fabbricato e contenuto da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, in conseguenza di sciopero, tumulto popolare, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici di terzi

2 gli altri danni materiali e diretti causati a fabbricato e contenuto, anche con ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni causati da:

- scritte o imbrattamento all'esterno dei locali assicurati
- contaminazione di sostanze chimiche, biologiche e nucleari
- interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni
- guasti provocati dai ladri in caso di furto consumato o tentato.

Inoltre, è valida per gli impianti di energia rinnovabile se è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 14 - DANNI A TERZI (RICORSO TERZI)

Cosa è assicurato

Entro il massimale assicurato, Bcc Assicurazioni risarcisce le somme (capitale, interessi, spese) che l'Assicurato deve pagare secondo la legge[2], per danni materiali e diretti a beni di terzi causati da sinistro indennizzabile in base alle condizioni di questa sezione. La garanzia è valida anche per colpa grave dell'Assicurato.

Sono compresi i danni da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi fino al 10% del massimale assicurato.

In caso di procedure civili o penali contro di lui, l'Assicurato deve:

- informare subito Bcc Assicurazioni
- fornire i documenti e le prove utili alla difesa
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Bcc Assicurazioni.

ESEMPIO:
A causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppia un incendio che brucia il tetto della casa. L'incendio si propaga al tetto del vicino, causando gravi danni. Se ho una polizza sulla casa questa mi ripagherà dei danni al mio tetto e se nella polizza è compreso il "riscorso terzi" la polizza sulla casa pagherà anche i danni al tetto del vicino.
È importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti con la responsabilità civile della proprietà e/o conduzione del fabbricato.

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a beni che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo

[2] Art. 2043 del Codice civile

- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

a) il Contraente, l'Assicurato
b) il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine che appartiene al suo nucleo familiare o convive con lui
c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica
d) le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate[3] e i loro amministratori.

Bcc Assicurazioni può assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
Bcc Assicurazioni paga le spese legali nel limite del 25% della somma assicurata[4].

La garanzia deve essere attivata obbligatoriamente nella presente sezione o nella sezione di Responsabilità Civile.
Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 15 - TERREMOTO

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dai beni assicurati (Fabbricato e/o Contenuto) per effetto di Terremoto.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio tellurico e i relativi danni sono considerarti pertanto un unico Sinistro.

Bcc Assicurazioni non indennizza i danni:

a) causati da eruzione vulcanica, Inondazione, alluvione, maremoto, anche se conseguenti a Terremoto
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate
c) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
d) indiretti, come cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

Bcc Assicurazioni non risponde dei danni se i Fabbricati assicurati:

1 sono in corso di costruzione o di ristrutturazione
2 sono vuoti e non occupati
3 risultano abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia
4 sono dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della Polizza
5 risultano non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica, in vigore alla data di costruzione dei Fabbricati stessi.

Per tutti gli eventi compresi nella garanzia è previsto un periodo di carenza di 30 giorni dall'inizio dell'assicurazione, durante il quale la copertura non è quindi operante.
Il premio di questa garanzia è determinato sulla base delle dichiarazioni del Contraente indicate in Polizza relative al tipo di Fabbricato assicurato (Appartamento/Villa).

---

[3] art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974
[4] art. 1917 del codice civile

Se al momento del Sinistro viene accertato che il Fabbricato ha una tipologia costruttiva più pericolosa rispetto a quella dichiarata in Polizza, lo scoperto/ franchigia s'intende raddoppiata.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato in polizza
- in nessun caso Bcc Assicurazioni indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore alla somma assicurata indicata in polizza.

ESEMPIO
Evento terremoto con danno al fabbricato e al contenuto
Un ***Terremoto*** determina un ***danno materiale*** e diretto al ***fabbricato*** e al ***contenuto*** assicurati quantificato in 50.000 euro.

Indennizzo con applicazione di scoperto
Se acquistata l'opzione con scoperto 10 % minimo 10.000 euro Bcc Assicurazioni dovrebbe indennizzare 40.000 euro:
Danno indennizzabile 50.000 euro
Scoperto 10 % = 5.000 euro elevato al minimo di 10.000 euro
Indennizzo = 50.000 euro – 10.000 euro = 40.000 euro

Bcc Assicurazioni e il Contraente possono recedere in ogni momento dalla copertura, con preavviso di 30 giorni, a partire dalla data di ricezione della relativa comunicazione (--> art. 167 - Comunicazioni). Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Bcc Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di premio non goduta, escluse le imposte.

Inoltre, è valida per gli impianti di energia rinnovabile se è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Polizza.

ART. 16 - INONDAZIONE, ALLUVIONE
Cosa è assicurato
Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dai beni assicurati (Fabbricato e/o Contenuto) per effetto di Inondazione/Alluvione.
La garanzia può essere acquistata solo in abbinamento con la Garanzia Terremoto.

Bcc Assicurazioni non indennizza i danni:

a) causati da allagamento, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione sui beni assicurati
c) allagamenti e bombe d'acqua
d) traboccamento e rigurgito di fognature se non direttamente correlati all'evento
e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno
f) a enti mobili all'aperto.

Bcc Assicurazioni non risponde dei danni se i Fabbricati assicurati:

1 sono in corso di costruzione o di ristrutturazione
2 sono vuoti e non occupati
3 risultano abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia
4 sono dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della Polizza

Per tutti gli eventi compresi nella garanzia è previsto un periodo di carenza di 14 giorni dall'inizio dell'assicurazione, durante il quale la copertura non è quindi operante.
Il premio della presente garanzia è determinato sulla base delle dichiarazioni del ***Contraente*** relative al tipo di Fabbricato assicurato (Appartamento/Villa).

Se al momento del Sinistro viene accertato che il Fabbricato ha una tipologia costruttiva più pericolosa rispetto a quella dichiarata in Polizza, lo scoperto/ franchigia s'intende raddoppiata.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato in polizza
- in nessun caso Bcc Assicurazioni indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto indicato in polizza.

Bcc Assicurazioni e il Contraente possono recedere in ogni momento dalla copertura, con preavviso di 30 giorni, a partire dalla data di ricezione della relativa comunicazione (--> art. 167 - Comunicazioni). Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Bcc Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di premio non goduta, escluse le imposte.

Inoltre, è valida per gli impianti di energia rinnovabile se è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Polizza.

ART. 17 - CONTRIBUTO PER L'ADATTAMENTO DELL'ABITAZIONE

Quando

In caso di infortunio dell'Assicurato (persona fisica) o di un suo familiare, dopo 30 giorni dalla data di effetto della polizza, che comporti un'invalidità permanente accertata e riconosciuta:

- dall'INAIL ai fini della pensione per invalidità per infortunio sul lavoro
- dall'INPS o altro istituto previdenziale, pubblico o privato, ai fini delle prestazioni per invalidità
- da una Compagnia di Assicurazioni che abbia liquidato il sinistro infortuni

che comporti l'impossibilità definitiva di deambulare autonomamente.

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni rimborsa le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per adeguare o eliminare le barriere architettoniche dell'abitazione principale indicata in polizza.

Sono compresi anche gli eventuali costi di progettazione.

Cosa non è assicurato

Sono escluse le spese rimborsate da Enti Pubblici e quelle risarcite da terzi responsabili dell'infortunio.

In caso di analoga copertura su altri prodotti Bcc Assicurazioni, il contributo per questa garanzia è ridotto del 50%.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 18 - I BENI NON ASSICURABILI

Bcc Assicurazioni non assicura ***abitazioni/fabbricati***:

1 diversi da ville, case a schiera e appartamenti
2 abbandonati
3 in cattivo stato di manutenzione
4 in paesi esteri
5 abusivi o dichiarati inagibili al momento della sottoscrizione della polizza.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 19 - I DANNI NON ASSICURATI

Bcc Assicurazioni non indennizza i danni causati:

1 da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione diversi da quanto previsto all'art. 13 - Atti vandalici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio
2 da esplosione o da calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3 con dolo del Contraente o dell'Assicurato
4 da eventi atmosferici diversi da quanto previsto all'art. 11 - Eventi atmosferici
5 da mareggiata, marea, maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo e da qualunque altra calamità naturale
6 da smottamento, franamento e cedimento del terreno, a meno che non siano causati da terremoto, inondazione e alluvione
7 da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi assicurati
8 alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale

Sono esclusi inoltre i danni indiretti come, ad esempio:

- cambiamenti di costruzione
- mancanza di godimento o perdita dei canoni di locazione, se non espressamente coperti
- danni non materiali ai beni assicurati.

ART. 20 - REPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Art. / Comma	Garanzia	Limite indennizzo (euro)	Franchigia / Scoperto (euro)
1	Trasloco	la somma assicurata	Si rimanda all'evento
2	Rischio locativo, usufrutto e comodato d'uso	la somma assicurata	===
4.1	Incendio	la somma assicurata	===
4.2	Fulmine	la somma assicurata	===
4.3	Esplosione, scoppio	la somma assicurata	===
4.4	Implosione	la somma assicurata	===
4.5	Caduta o urto accidentale di aeromobili	la somma assicurata	===
4.6	Urto di veicoli	la somma assicurata	===
4.7	Onda sonica	la somma assicurata	===
4.8	Caduta accidentale di ascensori e montacarichi	la somma assicurata	===
4.9	Danni conseguenti	la somma assicurata	===
4.10	Danni a prodotti alimentari in frigoriferi e congelatori	500 per sinistro	50 per sinistro
4.11	Danni per perdita canoni di locazione	3 mesi massimo 4.000 per sinistro	===
4.12	Danni ad Autovettura assicurata	- 1.000 per sinistro se autovettura assicurata RC Auto con Bcc Assicurazioni	150 per sinistro

Art. / Comma	Garanzia	Limite indennizzo (euro)	Franchigia / Scoperto (euro)
		- 500 per sinistro se autovettura NON assicurata RC Auto con Bcc Assicurazioni	
4.13	Danni da furto a fissi e infissi	1.500 per sinistro e 3.000 per annualità	===
5	Danni da tubi interrati	1.500 per sinistro e annualità	150 per sinistro
6	Gelo	3.000 per sinistro e annualità	250 per sinistro
7	Lastre	1.000 per lastra e 3.000 per sinistro	150 per sinistro
8.1	Spese di demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento	25% del danno indennizzabile con il minimo di 1.000	===
8.2	Spese di rimozione, ricollocamento, trasloco, deposito	10% del danno indennizzabile con il massimo di 5.000	===
8.3	Dispersione gas	2.000 per sinistro e 4.000 per annualità	150 per sinistro
8.4	Rimpiazzo combustibile	1.000 per sinistro	===
8.5	Rifacimento documenti	500 per sinistro	===
8.6	Alloggio sostitutivo	3 mesi massimo 3.000 per sinistro	===
8.7	Spese per impedire/arrestare il danno	la somma assicurata	===
8.8	Oneri di urbanizzazione e onorari dei progettisti e consulenti	10.000 per sinistro	===
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO			
Art. / Comma	**Garanzia**	**Limite indennizzo (euro)**	**Franchigia / Scoperto (euro)**
9	Danni d'acqua	12.500 per sinistro e annualità	250 per sinistro
	Danni d'acqua piovana	2.000 per sinistro e annualità	150 per sinistro
	Danni d'acqua – spese ricerca guasto	3.000 per sinistro e per annualità	150 per sinistro
10	Fenomeno elettrico	6.000 oppure 10.000 per sinistro e per annualità (per gli impianti di energia rinnovabile vedasi sezione Energie Rinnovabili se attivata)	• 250 per sinistro se limite di indennizzo 6.000 • 500 per sinistro se limite di indennizzo 10.000
11	Eventi atmosferici	la somma assicurata (per gli impianti di energia rinnovabile vedasi sezione Energie Rinnovabili se attivata)	• scoperto del 10 % con il minimo di 500 euro in caso di appartamento • scoperto del 20 % con il minimo di 500 euro in caso di Villa
11	Eventi atmosferici (punto 2 grandine)	80% della somma assicurata ridotto a 1.000 per lastra e 5.000 per anno per lastre e lucernai senza	

Art. / Comma	Garanzia	Limite indennizzo (euro)	Franchigia / Scoperto (euro)
		contestuale danneggiamento a fissi e infissi	• scoperto del 10 % con il minimo di 500 euro in caso di appartamento • scoperto del 20 % con il minimo di 500 euro in caso di Villa
	Eventi atmosferici (punto 2 grandine su cappotto termico al fabbricato)	5% della somma assicurata con il limite di 15.000 euro per anno assicurativo	
12	Sovraccarico neve	100% della somma assicurata (per gli impianti di energia rinnovabile vedasi sezione Energie Rinnovabili se attivata)	150 per sinistro
13	Atti vandalici: Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio	la somma assicurata (per gli impianti di energia rinnovabile vedasi sezione Energie Rinnovabili se attivata)	150 per sinistro
14	Danni a Terzi	1.000.000 per sinistro e annualità	===
	Danni a Terzi – interruzione/sospensione di attività	10% del massimale assicurato	===
15	Terremoto	limite indicato in polizza	10% con il minimo di 10.000 per il fabbricato e 10% con il minimo di 3.000 per il contenuto
16	Inondazione, alluvione	limite indicato in polizza	
17	Contributo per l'adattamento dell'abitazione	5.000 per annualità assicurativa	===

Se sono presenti misure di adattamento previste all'art. 176, lo scoperto e/o franchigia delle garanzie fenomeno elettrico, eventi atmosferici, sovraccarico neve e inondazione/alluvione sono ridotti del 50%.

Garanzia	Franchigia/Scoperto (euro)
Fenomeno elettrico	125 per sinistro se limite di indennizzo 6.000 250 per sinistro se limite di indennizzo 10.000
Eventi atmosferici	scoperto del 5% con il minimo di 250 euro in caso di appartamento scoperto del 10% con il minimo di 250 euro in caso di Villa
Sovraccarico neve	75 euro per sinistro
Inondazione, alluvione	5% con il minimo di 5.000 per il fabbricato e 5% con il minimo di 1.500 per il contenuto

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 21 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale entro i confini della Repubblica Italiana e dello Stato Città del Vaticano per le ubicazioni indicate in Polizza.

SEZIONE FURTO E RAPINA

COSA È SEMPRE ASSICURATO

ART. 22 - BENI ASSICURATI

Sono assicurati i beni (inclusi gioielli e preziosi), anche se di proprietà di terzi, contenuti nell'abitazione assicurata (contenuto) se si verificano gli eventi indicati al successivo articolo.

Trasloco: l'assicurazione vale:
- per i 10 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a Bcc Assicurazioni o all'Intermediario sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo
- poi, solo per il nuovo indirizzo.

ART. 23 - QUALI EVENTI SONO COPERTI

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, che derivano da:

1 **Furto**, se l'autore si è introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
- **A.** mediante rottura, scasso dei sistemi di chiusura esterni, quali pareti, tetto, soffitti, pavimenti, vetri antisfondamento
- **B.** mediante uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili
- **C.** mediante uso di chiavi vere o, in caso di serrature elettroniche, tessere a banda magnetica o a microchip smarrite o sottratte al Contraente o ai suoi familiari o a chi sono state affidate dagli stessi. La garanzia vale dal momento della denuncia fino alle 24 dell'ottavo giorno successivo
- **D.** per via diversa da quella normale, con superamento di ostacoli o di ripari usando mezzi artificiosi o particolare agilità personale
- **E.** in altro modo e vi rimane nascosto per portare via la refurtiva a locali chiusi.

Nella somma assicurata sono compresi:

2 **Guasti causati dai ladri** durante il furto o la rapina tentati o commessi:
- **A.** ai beni assicurati
- **B.** alle parti di ***fabbricato*** che contengono i beni assicurati, compresi fissi e infissi posti a riparo o protezione degli accessi, vetri, cristalli, camere di sicurezza o corazzate, casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, impianti d'allarme

3 **Rapina ed estorsione** se avvengono nei locali indicati in polizza anche se le persone sono prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali con violenza o minaccia

4 **Atti vandalici commessi dai ladri** ai beni assicurati (esclusi i valori) nel tentativo di commettere o nel commettere il furto, la rapina e/o l'estorsione

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 24 - SCIPPO

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza, entro la somma assicurata, nel caso di:

1 scippo

2 rapina

3 sottrazione in occasione di malore o infortunio

di beni e valori a uso personale e privato (vestiario, gioielli, preziosi, denaro, titoli di credito, oggetti vari) commessi sull'Assicurato e i suoi familiari conviventi purché indossati o a portata di mano, fuori dall'abitazione.

Cosa non è assicurato

È escluso il furto con destrezza.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 25 - TRUFFA ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza i danni derivanti da sottrazione di denaro a seguito di accesso all'abitazione assicurata con raggiro ai danni del Contraente, dell'Assicurato e suoi familiari.

La garanzia è valida se il truffato è una persona:
- di età superiore ai 65 anni
- minorenne ma comunque di età superiore ai 14 anni.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 26 - SPESE ASSICURATE
Cosa è assicurato
Bcc Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per:
1 la sostituzione delle serrature di ingresso dei locali che contengono i beni assicurati in seguito a uno di questi eventi:
  a) furto
  b) scippo
  c) rapina
  d) smarrimento delle chiavi.
2 il rifacimento o la duplicazione dei documenti dell'Assicurato e dei suoi familiari a seguito di furto, rapina. Sono esclusi denaro, valori, gioielli e preziosi
3 per gli onorari dei periti e consulenti nominati secondo le condizioni per la liquidazione dei sinistri.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 27 - SCIPPO IN AUMENTO
Se attivata, il Contraente può aumentare il limite della garanzia base Scippo (---> art. 24) fino alla somma indicata in Polizza.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 28 - AUMENTO LIMITE DI INDENNIZZO PER GIOIELLI E PREZIOSI
Se attivata, il limite di indennizzo è elevato da 40% a 60% della somma assicurata per:
- gioielli e preziosi
- carte valori e titoli di credito in genere
- raccolte e collezioni.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 29 - FURTO DEI BENI DEGLI OSPITI PER B&B/AFFITTACAMERE
Cosa è assicurato
Se i locali dell'abitazione assicurata sono utilizzati per attività di Bed and Breakfast ("B&B") o Affittacamere, Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto di beni degli ospiti.
La garanzia è valida solo se:
- è attiva l'RC del B&B della sezione Responsabilità Civile
- gli ospiti sono regolarmente registrati secondo le norme previste dalle leggi regionali
- il furto avviene nei locali dell'abitazione destinati agli ospiti e durante il loro periodo di permanenza/soggiorno.

Cosa non è assicurato
La garanzia non è valida per i danni da furto:
- nei locali dell'abitazione riservati all'Assicurato e ai membri del suo nucleo familiare
- di arredi e beni dell'assicurato o di membri del suo nucleo familiare
- avvenuti in dipendenze e pertinenze del fabbricato assicurato non comunicanti.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 30 - POTENZIAMENTO MEZZI DI CHIUSURA
Cosa è assicurato
Bcc Assicurazioni, in seguito a un sinistro indennizzabile secondo la presente sezione, riconosce un ulteriore indennizzo per installare o sostituire:
- l'impianto d'allarme
- la porta blindata

- le serrature, le inferriate, i congegni di bloccaggio

con lo scopo di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti, violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

L'indennizzo aggiuntivo:
- è riconosciuto anche quando l'importo complessivo del danno indennizzabile supera la somma assicurata per il contenuto
- in caso di intervento alla porta blindata, è riconosciuto solo in presenza di idonea documentazione che ne dimostri le caratteristiche pari o superiori a quella esistenti
- è pagato entro 30 giorni dalla data del sinistro su presentazione di fattura a dimostrazione del fatto che l'installazione/sostituzione è stata effettuata.

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni preesistenti agli impianti di allarme e alle porte blindate.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 31 - I BENI NON ASSICURABILI

Bcc Assicurazioni non assicura i beni (inclusi gioielli e preziosi) contenuti nelle abitazioni disabitate da oltre 45 giorni consecutivi.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 32 - I DANNI NON ASSICURATI

Bcc Assicurazioni non assicura i danni:

1 causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, a condizione che il sinistro sia in rapporto con questi eventi

2 che si verificano in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura a condizione che il sinistro sia in rapporto con questi eventi

3 commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- **a)** dal Contraente o dell'Assicurato
- **b)** da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato o occupano i locali che contengono i beni assicurati o che comunicano con questi
- **c)** da persone di cui il Contraente o l'Assicurato è responsabile
- **d)** da incaricati della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono
- **e)** da parenti o affini del Contraente o dell'Assicurato, anche se non conviventi
- **f)** dai dipendenti dell'assicurato inclusi i collaboratori domestici.

4 che si verificano in locali disabitati da oltre 45 giorni consecutivi, salvo il caso di abitazione secondaria

5 indiretti come: profitti sperati, mancato godimento o uso o altri casi simili

6 causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

ART. 33 - IMPIANTO DI ALLARME

Se i locali che contengono i beni assicurati sono protetti da impianto di allarme antintrusione (generico o con registrazione e trasmissione di eventi), la garanzia furto è prestata a condizione che:
- le caratteristiche tecniche dell'impianto di allarme risultino dal "certificato di installazione e di collaudo"
- l'impianto sia messo in funzione ogni volta che non sono presenti persone nei locali che contengono i beni assicurati.

Se non viene rispettata anche solo una condizione, o al momento dell'evento l'allarme risulta guasto, sarà applicato uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile.

ART. 34 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE FURTO E RAPINA			
Art. / Comma	**Garanzia**	**Limite indennizzo (euro)**	**Franchigia / Scoperto (euro)**
22	Trasloco	la somma assicurata	===

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE FURTO E RAPINA			
Art. / Comma	**Garanzia**	**Limite indennizzo (euro)**	**Franchigia / Scoperto (euro)**
23	Furto	la somma assicurata	===
	Furto per denaro	10% della somma assicurata	===
	Furto di beni nelle dipendenze e/o pertinenze	10% della somma assicurata	===
	Furto per gioielli e preziosi, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni	40% della somma assicurata	===
	Furto abitazione secondaria	15.000 con il limite del 40% per gioielli e preziosi	===
23.2	Guasti causati dai ladri	la somma assicurata	250 euro per sinistro
23.3	Rapina ed estorsione	la somma assicurata	250 euro per sinistro
23.4	Atti vandalici commessi dai ladri	la somma assicurata	250 euro per sinistro
24	Scippo	500 euro per sinistro e annualità	150 euro per sinistro
25	Truffa all'interno dell'abitazione	500 per annualità	===
26.1	Spese assicurate - Sostituzione delle serrature dei locali	250 euro per sinistro e annualità	===
26.2	Spese assicurate - Rifacimento o duplicazione documenti	250 euro per sinistro e annualità	===
26.3	Spese assicurate - onorari dei periti e consulenti	10% del danno indennizzabile con il massimo di 2.500	===

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO			
Art. / Comma	**Garanzia**	**Limite indennizzo**	**Franchigia / Scoperto (euro)**
27	Scippo in aumento	7.500 per sinistro e annualità	250 euro per sinistro
28	Aumento limiti di indennizzo per gioielli e preziosi, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni	60% della somma assicurata	===
29	Furto dei beni degli ospiti per B&B/affittacamere	il limite indicato in polizza	===
30	Potenziamento mezzi di chiusura	500 per annualità	===
33	Impianto di allarme	la somma assicurata	scoperto 20%

In caso di sinistro che colpisca valori per i quali sono previsti franchigie o scoperti differenziati al danno complessivo indennizzato sarà applicata la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) di importo più elevato.

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 35 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale entro i confini della Repubblica Italiana e dello Stato Città del Vaticano per le ubicazioni indicate in Polizza.

SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI

Le garanzie previste sono:

a) Garanzie Energie Rinnovabili (obbligatoria):
- **1** incendio impianti di energia rinnovabile e stazioni di ricarica domestica
- **2** incendio batterie di accumulo
- **3** furto pannelli solari e impianti fotovoltaici
- **4** furto batterie di accumulo

b) Assistenza mobilità (opzionale)

e possono essere acquistate in abbinamento alle sezioni:
- Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni per le garanzie ai punti **1** e **2**, lett. a)
- Furto e Rapina per le garanzie ai punti **3** e **4**, lett. a)
- Responsabilità Civile per la garanzia alla lettera b).

COSA È SEMPRE ASSICURATO

ART. 36 - BENI ASSICURATI

Le garanzie di questa sezione possono essere acquistate per:

- **Impianti di energia rinnovabile**:
  - Pannelli solari termici
  - Impianti fotovoltaici con potenza massima fino a 20kwp
  - Impianti eolici a uso domestico

  installati a norma di legge e opportunamente fissati al fabbricato o, se all'aperto, nell'area adiacente.

- **Batterie di accumulo** presenti nell'ubicazione indicata in polizza se attivate le sezioni Incendio e altri danni ai Beni e Furto e Rapina.

- **Stazione di ricarica domestica** ad uso esclusivo del Contraente/Assicurato, installata ovunque - anche all'aperto - purché all'interno di un'area di pertinenza del fabbricato assicurato.

ART. 37 - DANNI ASSICURATI - INCENDIO IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE E STAZIONI DI RICARICA DOMESTICA

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti agli impianti di energia rinnovabile e alle stazioni di ricarica domestica causati da:

1 incendio
2 fulmine
3 esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
4 implosione
5 caduta o urto accidentale di aeromobili, di meteoriti, di corpi orbitanti volanti, velivoli spaziali o loro parti o cose trasportate esclusi gli ordigni esplosivi
6 urto di veicoli in transito sulla via pubblica che non appartengono all'Assicurato o al Contraente e non sono al suo servizio
7 onda sonica provocata da aeromobili e oggetti in movimento a velocità supersonica
8 caduta accidentale di ascensori e montacarichi
9 correnti, scariche e altri fenomeni elettrici derivanti da qualsiasi causa (--> art. 10 Fenomeno elettrico se operante)
10 uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate o fatte crollare se gli effetti sono riscontrabili su più cose/beni nella stessa zona (--> art. 11 Eventi Atmosferici se operante)
11 crollo totale o parziale del tetto o delle pareti per sovraccarico di neve (-->art. 12 Sovraccarico Neve se operante). Sono esclusi i danni a Impianti eolici a uso domestico.
12 tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio (-->art. 13 se operante)
13 terremoto, inondazione e alluvione (-->artt. 15 e 16 se operanti).

Sono inoltre comprese le azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del sinistro e

le spese di salvataggio [5](-->art. 8 Spese punti 1, 2 e 7)

In caso di sinistro indennizzabile, nel limite delle somme assicurate, sono coperte le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare alla più vicina discarica i residui dei beni assicurati.

Per tutte le garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 38 - DANNI ASSICURATI - INCENDIO BATTERIE DI ACCUMULO

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti previsti dall'art. 37 Danni assicurati Incendio per impianti di energia rinnovabile e stazioni di ricarica domestica, subiti dalle batterie di accumulo collegate all'impianto fotovoltaico.

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti abbattuti o trasportati dal vento per effetto di questi eventi (--> art. 11 Eventi Atmosferici)
- tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo o sabotaggio (--> art. 13)
- terremoto, inondazione e alluvione (-->artt. 15 e 16)

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti -->Schema Riepilogativo.

ART. 39 - DANNI ASSICURATI - FURTO PANNELLI SOLARI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Cosa è assicurato

Bcc assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti di furto ai pannelli solari termici e impianti fotovoltaici, posti a servizio del fabbricato assicurato indicato in polizza e nei limiti della somma assicurata.

Sono compresi i guasti causati dai ladri ai pannelli solari termici e agli impianti fotovoltaici per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

Per gli impianti fotovoltaici è richiesta almeno una delle seguenti condizioni:

- pannelli saldamente ancorati ai relativi supporti
- presenza di impianto antifurto di localizzazione GPS e/o collegato in remoto con istituto di Vigilanza
- presenza di sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24 per quelli di potenza superiore a 10kwp.

Per gli Impianti installati a terra o su tetti delle dipendenze del fabbricato assicurato la garanzia vale a condizione che l'impianto sia installato all'interno di un'area protetta (ad esempio da una recinzione in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati o da una cancellata in ferro).

Garanzia prestata a primo rischio assoluto e acquistabile se operante la sezione Furto e Rapina.

Cosa non è assicurato

Bcc assicurazioni non indennizza se il Furto non avviene sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui sono fissati i pannelli solari e gli impianti fotovoltaici.

---

5 1914 Codice Civile.

La garanzia Furto è operante solo se avviene in uno dei seguenti modi:
- violando le difese esterne mediante rottura, scasso uso di grimaldelli o di arnesi simili
- per via diversa da quella normale, con superamento di ostacoli o di ripari usando mezzi artificiosi o particolare agilità personale
- in altro modo e vi rimane nascosto per portare via la refurtiva a locali chiusi.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 40 - DANNI ASSICURATI FURTO BATTERIE DI ACCUMULO

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti di furto alle batterie di accumulo dell'impianto fotovoltaico, se l'autore si è introdotto nei locali che contengono i beni assicurati:

a) mediante rottura, scasso dei sistemi di chiusura esterni, quali pareti, tetto, soffitti, pavimenti, vetri antisfondamento
b) mediante uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili
c) mediante uso di chiavi vere o, in caso di serrature elettroniche, tessere a banda magnetica o a microchip smarrite o sottratte al Contraente o ai suoi familiari o a chi sono state affidate dagli stessi. La garanzia vale dal momento della denuncia fino alle 24 dell'ottavo giorno successivo
d) per via diversa da quella normale ordinaria, con superamento di ostacoli o di ripari usando mezzi artificiosi o particolare agilità personale
e) in altro modo e vi rimane nascosto per portare via la refurtiva a locali chiusi

La garanzia è valida a condizione che le batterie di accumulo siano poste in locali chiusi e idonei a contenere le stesse.

Nella somma assicurata sono compresi:

Guasti causati dai ladri durante il furto o la rapina tentati o commessi
- ai beni assicurati
- alle parti di fabbricato che contengono i beni assicurati, compresi infissi posti a riparo o protezione degli accessi, vetri, cristalli, camere di sicurezza o corazzate, casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, impianti d'allarme.

Rapina ed estorsione se avvengono nei locali indicati in polizza anche se le persone sono prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali con violenza o minaccia.

Atti vandalici commessi dai ladri ai beni assicurati (esclusi i valori) nel tentativo di commettere o nel commettere il furto, la rapina e/o l'estorsione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 41 - ASSISTENZA MOBILITÀ

Cosa è assicurato

La garanzia è valida a favore del Contraente/Assicurato e dei familiari, per gli eventi collegati alla proprietà o all'uso del velocipede a pedalata normale o assistita, inclusi i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in regola secondo la legge.[6]

1 Trasporto velocipede:

Se il velocipede rimane immobilizzato per guasto o incidente e non può più di spostarsi autonomamente, l'Assicurato deve:

[6] n. 156 del 9 novembre 2021.

- contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e
- chiedere l'invio di un mezzo di soccorso che trasporterà il veicolo dal luogo dell'immobilizzo, a condizione che si trovi sulla rete stradale pubblica o aree equivalenti, al domicilio/sede di lavoro dell'Assicurato.

Se il fermo si verifica fuori dalla rete stradale pubblica o da aree equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l'Assicurato deve portare autonomamente il velocipede su una strada pubblica per consentire l'intervento del mezzo di soccorso.
Bcc Assicurazioni rimborsa le spese di trasporto fino a 30 Km tra andata e ritorno dal luogo del fermo.
Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell'Assicurato.
Sono escluse le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

2 Rientro dell'assicurato o proseguimento viaggio:
Se il velocipede rimane immobilizzato per guasto e/o incidente o viene rubato, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell'Assicurato, compreso il velocipede, al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:
- un biglietto autoferrotranviario
- la disponibilità di un taxi.

Bcc Assicurazioni rimborsa i costi fino a 50 euro per sinistro e per Assicurato.
Sono esclusi:
- i casi di immobilizzo del velocipede non dovuti a guasto o incidente
- le operazioni di ordinaria manutenzione.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 42 - I BENI NON ASSICURABILI

Le garanzie Energie Rinnovabili non valgono per ***abitazioni/fabbricati***:

1 diversi da ville, case a schiera e appartamenti
2 abbandonati
3 in cattivo stato di manutenzione
4 in paesi esteri
5 abusivi o dichiarati inagibili al momento della sottoscrizione della polizza

e non sono valide per i pannelli solari da balcone, gli impianti fotovoltaici da balcone e il micro-eolico.

La garanzia Assistenza mobilità non vale per:
1 risciò
2 tandem
3 skateboard
4 hoverboard
5 monoruota elettrica.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 43 - I DANNI NON ASSICURATI

Bcc Assicurazioni non indennizza i danni causati:

1 da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione (ad eccezione: --> art. 13 Atti vandalici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio)
2 da esplosione o da calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3 con dolo del Contraente o dell'Assicurato o delle persone per le quali devono rispondere
4 da mareggiata, marea, maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo e da qualunque altra calamità naturale (ad eccezione: --> art. 15 Terremoto e art. 16 Inondazione, alluvione)
5 da smottamento, franamento e cedimento del terreno, valanghe e slavine a meno che non siano causati da terremoto, inondazione e alluvione (ad eccezione: --> art. 15 Terremoto e art. 16 Inondazione, alluvione)
6 di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi assicurati (ad eccezione: --> art. 39 Danni assicurati - Furto Pannelli Solari o Fotovoltaici)
7 da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da incendio, esplosione e scoppio

8 da inondazioni, alluvioni e terremoti (ad eccezione: --> art. 15 Terremoto e art. 16 Inondazione, alluvione)

Sono esclusi inoltre i danni:

- conseguenti a esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuti dal Contraente o dall'Assicurato
- indiretti come, ad esempio, profitti sperati o mancato godimento se non espressamente coperti
- dovuti a vizio di costruzione o difetto di installazione
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori pulitura, manutenzione e revisione
- di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità.

ART. 44 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

I limiti di indennizzo indicati non sono cumulabili con quelli delle altre sezioni.

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE ENERGE RINNOVABILI			
Art. / Comma	**Garanzia**	**Limite indennizzo (euro)**	**Franchigia / Scoperto (euro)**
37 da punto 1 al punto 8	Danni assicurati incendio: ogni altra causa	la somma assicurata	250 o 500 in base alla scelta per il fenomeno elettrico
37.9	Danni assicurati incendio: fenomeno elettrico	6.000 oppure 10.000 per sinistro e per annualità	• 250 per sinistro se limite di indennizzo 6.000 oppure • 500 per sinistro se limite di indennizzo 10.000
37.10	Danni assicurati incendio: eventi atmosferici	80% della somma assicurata	• scoperto del 10 % con il minimo di 500 euro in caso di appartamento • scoperto del 20 % con il minimo di 500 euro in caso di Villa
37.10	Danni assicurati incendio: eventi atmosferici a impianto eolico	100% della somma assicurata	250 per sinistro
37.11	Danni assicurati incendio: sovraccarico neve	la somma assicurata	150 per sinistro
37.12	Danni assicurati incendio: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio	la somma assicurata	150 per sinistro
37.13	Danni assicurati incendio: terremoto, inondazione e alluvione	limite indicato in polizza alla sezione Incendio e adb per la garanzia terremoto, inondazione e alluvione	10% con il minimo di 10.000
38	Danni assicurati - incendio batterie di accumulo	la somma assicurata	500 per sinistro
39	Danni assicurati - furto pannelli solari e impianti fotovoltaici	la somma assicurata	500 per sinistro
40	Danni assicurati - furto batterie di accumulo	la somma assicurata	500 per sinistro

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE ENERGE RINNOVABILI			
Art. / Comma	**Garanzia**	**Limite indennizzo (euro)**	**Franchigia / Scoperto (euro)**
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO			
Art. / Comma	**Garanzia**	**Limite indennizzo**	**Franchigia / Scoperto (euro)**
41	Assistenza Mobilità - Trasposto velocipede	massimo 3 volte per annualità	===
	Assistenza Mobilità - Rientro Assicurato o proseguimento viaggio	50 euro per sinistro e annualità	===

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 45 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale entro i confini della Repubblica Italiana e dello Stato Città del Vaticano per le ubicazioni indicate in Polizza. Per la sola garanzia assistenza mobilità vale nei Paesi esteri confinanti con il territorio nazionale (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia).

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA È SEMPRE ASSICURATO

ART. 46 - COSA ASSICURIAMO

Cosa è assicurato
L'Assicurato, inclusi i suoi familiari, è coperto per quanto deve risarcire in base alla legge (capitale, interessi e spese) per i ***danni corporali e materiali*** involontariamente causati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale, che si verifica in relazione:

- ai rischi della vita privata, della vita di relazione e in generale di tutte le attività del tempo libero **(Garanzia RC Vita privata**)

- alla proprietà dei fabbricati destinati a civile abitazione se ubicati nel Territorio della Repubblica Italiana (**Garanzia Rc Proprietà del fabbricato**).

Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

È possibile attivare le coperture nel seguente modo:
- Vita privata e di relazione
- Proprietà del fabbricato
- Proprietà del fabbricato e vita privata.

ART. 47 - RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA E DI RELAZIONE

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'***Assicurato*** e dei suoi ***familiari*** per i ***danni corporali*** e ***materiali*** causati a terzi nella vita privata, nella vita di relazione e nelle attività del tempo libero.

Vita privata
Sono, per esempio, i danni:

1 che derivano dalla conduzione del ***fabbricato*** o parte di ***fabbricato*** che è destinato a ***abitazione principale***, ***secondaria*** o di temporanea villeggiatura dell'***Assicurato*** e del loro ***Contenuto*** se non è attivata l'Rc della proprietà del fabbricato

2 che derivano dalla proprietà e dall'uso di arredamento, di beni mobili, di elettrodomestici, di radio e TV e degli impianti di antenna (inclusa la caduta dai tetti, da coperture simili e dai balconi dove sono installate), di piccoli veicoli a motore - se non soggetti all'***assicurazione*** RC Obbligatoria - e di utensili - anche a motore - utilizzati per il giardinaggio e per il bricolage, ***nelle abitazioni principali*** e ***secondarie*** dell'***Assicurato***

3 che derivano da azioni dei figli minori non emancipati o delle persone sotto la tutela dell'***Assicurato*** e con lui conviventi, anche quando sono affidati temporaneamente a persone che non appartengono al nucleo familiare dell'***Assicurato***, inclusi i ***danni corporali*** subiti da queste persone

4 che derivano da azioni di minori affidati alla temporanea custodia dell'***Assicurato***

5 che derivano da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, se conseguenti a danni indennizzabili

6 a cose di terzi causati da ***incendio***, ***scoppio*** ed ***esplosione*** dei beni di proprietà o detenuti dall'***Assicurato***, compresi i danni:
- causati da veicoli e natanti a motore di proprietà dell'***Assicurato*** se si trovano in aree private non a uso pubblico. Sono esclusi i danni ai veicoli
- che derivano dall'uso di camere di albergo, camere ammobiliate, ***appartamenti*** di residence e di strutture simili, ***appartamenti*** e locali in genere presi in ***locazione*** per villeggiatura o turismo, a condizione che l'uso o la conduzione non superino, per ogni ubicazione, i 90 giorni consecutivi

7 ***materiali*** causati da
- spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione dell'***Assicurato***
- rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari a uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili.

Vita di relazione

Sono, per esempio, i danni:

8 che derivano dalla partecipazione, come genitori, alle attività scolastiche incluse le gite, le manifestazioni sportive e altre attività autorizzate dalle autorità scolastiche

9 che derivano da comportamento colposo dell'assicurato in quanto pedone

10 che derivano dalla responsabilità dell'***Assicurato*** quando fa attività di volontariato, escluse le prestazioni medico-sanitarie

11 da intossicazione o avvelenamento causati da cibi, bevande e simili somministrati dall'Assicurato

12 che derivano:

- da proprietà o possesso di animali domestici (compresi i cani per l'accompagnamento di persone non vedenti)
- da conduzione di cavalli e altri animali da sella a uso personale.

È compresa la responsabilità civile delle persone che per conto dell'***Assicurato*** hanno in consegna o custodia temporanea gli animali.

Sono esclusi i cani iscritti nel registro dei "Cani morsicatori" e con problemi di comportamento tenuto dai servizi veterinari[7]

13 causati a terzi, trasportati e non trasportati, da figli minori o da persone sotto tutela dell'***Assicurato*** e con lui conviventi che usano veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore:

- all'insaputa e contro la volontà dell'Assicurato
- in violazione delle norme

La garanzia vale solo per la rivalsa esercitata dall'assicuratore della RC del veicolo o natante

14 causati a terzi dall'***Assicurato*** o dai suoi ***familiari*** trasportati su veicoli o natanti di proprietà altrui, inclusi i danni a terzi trasportati sui veicoli e natanti stessi. Sono esclusi i ***danni materiali*** al veicolo o al natante

15 causati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni da ***collaboratori domestici*** dell'***Assicurato***, ad esempio:

- badanti
- autisti
- giardinieri
- baby-sitter e persone alla pari cui sono affidati i figli minori non emancipati o le persone sotto tutela dell'***Assicurato*** e con lui conviventi

16 ***corporali*** (escluse le malattie professionali) causati da infortunio, subiti nello svolgimento delle loro mansioni dai ***collaboratori domestici*** dell'***Assicurato***. La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa eventualmente intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS nei confronti dell'Assicurato se al momento del sinistro, l'Assicurato:

- è in regola con gli obblighi assicurativi di legge
- non è in regola per comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti

17 causati ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione di denaro, oggetti preziosi e ***valori*** in genere, smartphone.

Tempo libero

Sono per esempio i danni:

18 che derivano dalla proprietà, detenzione e uso di armi da tiro a segno, da tiro a volo e simili, di fucili subacquei, se l'***Assicurato*** è in regola con le norme

19 causati dalla proprietà, possesso, uso di:

- surf, windsurf

[7] Ministero della salute - Ordinanza del 12 Dicembre 2006 e successive modifiche

- barche a vela o a remi, senza motore, lunghe massimo 6,50 m.

Solo per i ***danni corporali***, sono terzi le persone trasportate su questi mezzi, se omologati al trasporto di persone

20 che derivano dalla pratica di sport, inclusa la partecipazione a gare, prove e allenamenti, se non esercitati a livello professionistico
21 causati da attività di bricolage, pesca, giardinaggio, orticultura, campeggio
22 che derivano dalla proprietà o uso di giocattoli anche a motore, inclusa la pratica di modellismo con modelli anche a motore (escluso il valore dei modelli)
23 causati dalla proprietà e uso di biciclette, di velocipedi anche elettrici, di monopattini, di pattini a rotelle, di passeggini, di tricicli, di carrozzine per disabili (a braccia e a motore) e di veicoli a braccia per disabili. L'assicurazione vale anche per i monopattini per i quali non è previsto l'obbligo di legge.

Per tutte le garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 48 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO E/O CONDUZIONE

Cosa è assicurato

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'***Assicurato*** e dei suoi ***familiari*** per i ***danni corporali*** e ***materiali***, causati a terzi, conseguenti alla proprietà/conduzione o alla sola conduzione del ***fabbricato*** o porzione di ***fabbricato.***

Vale per:

a) le abitazioni principali e secondarie dell'Assicurato
b) gli immobili dati in uso a terzi

Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b)

- gli ospiti degli immobili sono considerati terzi (eccezione: art. 53 Persone non considerate terzi)

Per i fabbricati di cui alla lettera b):

- i locatari/usufruttuari/comodatari degli immobili sono considerati terzi
- la garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante dal contenuto degli immobili.

Sono compresi, per esempio, i danni causati da:

1 lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato o parte del fabbricato
2 lavori di manutenzione straordinaria[8], per la responsabilità civile dell'Assicurato in quanto Committente dei lavori
3 proprietà di viali e strade private, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di attrezzature sportive e da gioco, di piscine, di parchi, di orti, di giardini comprese le aree destinate a verde, inclusi gli alberi anche di alto fusto
4 mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture simili, da marciapiedi o dalle aree di accesso all'abitazione
5 spargimento di liquidi provocato dalla rottura accidentale di:
  a) impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento stabilmente installati all'interno dei muri, compresi canali pluviali o grondaie, se di pertinenza del ***fabbricato***; sono compresi anche i danni da rottura causata da gelo (eccezione--> art. 54 Danni non assicurati, lettera n)
  b) scarichi fognari di pertinenza del ***fabbricato***.

  Sono esclusi i danni derivanti da:
  -rottura di condutture idriche (anche interrate) non pertinenti il fabbricato
  -rottura, rigurgito, traboccamento della rete fognaria pubblica.

[8] compresi i danni indicati nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Bcc Assicurazioni indennizza anche i danni:

6 causati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze fuoriuscite per rottura improvvisa, identificabile e accidentale di impianti e condutture stabilmente installati

7 che derivano da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, se conseguenti a danni materiali indennizzabili

8 a cose di terzi causati da incendio, scoppio ed esplosione di beni di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute.

Le garanzie dei punti 6, 7 e 8 valgono entro il massimale RC per sinistri che si verificano nello stesso anno assicurativo.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 49 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA - IL FORNITORE DELLA GARANZIA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, BCC ASSICURAZIONI S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri coperti dalla garanzia "Tutela Legale" a:
D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - **numero verde 800.84.90.90**

ART. 50 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA - LE PERSONE ASSICURATE

Bcc Assicurazioni assicura il Contraente e i suoi familiari, risultante dalla certificazione anagrafica rilasciata dal Comune.
La consulenza legale telefonica è sempre attiva, anche se non risulta stipulata la garanzia di Tutela Legale Formula Light o Formula Full.

ART. 51 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA - DANNI ASSICURATI

Bcc Assicurazioni offre l'accesso, per il tramite di D.A.S., ad un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica erogato da consulenti legali esperti, telefonando al **numero verde 800.84.90.90** allo scopo di:

1. affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
2. impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
3. ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

La garanzia è valida nei seguenti ambiti:

A. Ambito "vita privata"
Nell'ambito vita privata per:
1. danni subiti dall'Assicurato alla persona o a cose di sua proprietà, dovuti a Fatto illecito di terzi
2. controversie di natura contrattuale relative all'acquisto di beni e di servizi, ad uso della vita privata.

B. Ambito "salute, viaggi e vacanze"
Nell'ambito salute, viaggi e vacanze per:
1. controversie con tour operator, agenzie di viaggi o vettori di trasporto per inadempimenti relativi all'acquisto di viaggi/vacanze e servizi connessi
2. controversie o procedimenti per eventi accaduti durante il viaggio e il soggiorno nella località turistica
3. controversie nei confronti di ospedali, case di cura o medici per danni subiti dovuti a negligenza o inadeguatezza dell'attività professionale prestata all'Assicurato in qualità di paziente.

C. Ambito "immobili"
Nell'ambito della proprietà o conduzione della propria abitazione di residenza per:
1. Danno extracontrattuale subito all'immobile o alle cose in esso contenute dovuti a Fatto illecito di terzi
2. controversie aventi per oggetto qualsiasi turbativa che limita o esclude l'utilizzo dell'immobile, o delle parti comuni in caso di abitazione in condominio
3. controversie riguardanti opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione

dell'immobile
4. controversie riguardanti forniture di servizi o acquisto di beni relativi all'immobile.

D. Ambito"cyber"

Nell'ambito Cyber per:

1. danni subiti a causa di fatto illecito di terzi in qualità di utente di Internet, in particolare per verificare se e come richiedere la modifica o l'eliminazione di pubblicazioni online lesive dei propri diritti
2. controversie di natura contrattuale relative all'acquisto di beni e di servizi online, ad uso della vita privata
3. controversie di natura contrattuale con il fornitore del servizio di connessione internet a uso privato
4. Il servizio fornisce inoltre informazioni specifiche a quesiti relativi alla normativa sulla protezione dei dati personali.

E. Ambito "pet"

Nell'ambito "Pet" per:

1. controversie con terzi per danni subiti al proprio animale domestico
2. controversie con veterinari o altri fornitori di beni e servizi destinati all'animale domestico, per presunti inadempimenti propri o del fornitore
3. Il servizio fornisce chiarimenti in merito a normative nazionali che riguardano la proprietà e/o la custodia di animali domestici.

F. Ambito "consumo responsabile"

Nell'ambito "consumo responsabile" per:

1. sostenere controversie civili che riguardano lavori di ristrutturazione e manutenzione volti all'efficientamento energetico
2. sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, anche per acquisti equosolidali (GAS).

Il servizio fornisce inoltre informazioni specifiche a quesiti relativi al codice del consumo.
La consulenza legale telefonica non prevede il rimborso o il pagamento delle spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.

Bcc Assicurazioni e D.A.S.:
- non sono responsabili dell'operato dei consulenti legali
- non possono essere ritenute responsabili per l'utilizzo della consulenza erogata in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato
- non possono essere chiamate a tenere indenne l'Assicurato da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie, essendo queste proposte in nome e per conto proprio dallo stesso Assicurato.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 52 - RC PER L'ESERCIZIO B&B /AFFITTACAMERE

Cosa è assicurato

L'***Assicurato*** è coperto per quanto deve risarcire in base alla legge (capitale, interessi e spese) per ***danni corporali*** e ***materiali*** causati agli ospiti nello svolgimento dell'attività di ***Bed & Breakfast*** e affittacamere se l'attività:

- è svolta nell'***abitazione principale*** o in locali di ***dipendenze*** che si trovano nell'ambito dell'ubicazione assicurata
- è esercitata nel rispetto delle norme
- è limitata al servizio di alloggio e prima colazione
- è esercitata in massimo 5 stanze e 10 posti letto

Per il limite di ***risarcimento***, i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati unico ospite, anche se alloggiati in più stanze o ***appartamenti***.

Somministrazione dei prodotti alimentari per la prima colazione

Il ***massimale*** vale per uno o più ***sinistri:***
- che hanno origine da una stessa causa
- per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della ***polizza***

Cose consegnate o non consegnate
La garanzia comprende i danni dei quali l'***Assicurato*** deve rispondere per legge[9] per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

Cosa non è assicurato
La garanzia non vale per:
- denaro, valori, gioielli e preziosi
- veicoli e natanti in genere incluse le cose in essi contenute
- oggetti preziosi consegnati in custodia all'Assicurato e per quelli che lo stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.
- danni causati da incendio e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura
- danni causati da lavatura, smacchiatura e trattamenti simili.

NOTA BENE:
La garanzia Danni a Terzi da incendio (Ricorso Terzi) s'intende operante se non attivata nella sezione Incendio e altri danni ai beni (--> art. 14).

COSA NON È ASSICURATO

ART. 53 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
fisiche
- il ***Contraente*** o l'***Assicurato***
- il coniuge
- il convivente "more uxorio" e i relativi figli, in affidamento congiunto/condiviso
- i figli anche se non convivono con l'***Assicurato***: legittimi o legittimati, adottivi e in affido
- gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, naturali di figli legalmente riconosciuti, ecc.)
- se convivono con l'Assicurato, i parenti o gli affini.

Per i ***danni materiali*** causati da spargimento di liquidi e da ***incendio***, ***scoppio*** ed ***esplosione*** di cose dell'***Assicurato***, i genitori e i figli sono considerati terzi solo se risiedono (certificato anagrafico di stato di famiglia) e abitano in porzione indipendente dello stesso ***fabbricato*** dell'***Assicurato***.

Persone giuridiche
- il legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore e persone che si trovano con loro in rapporto di parentela
- società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate [10] e i loro amministratori
- dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria che subiscono il danno durante lo svolgimento del lavoro o del servizio (eccezione: --> art. 47.16)

ART. 54 - DANNI NON ASSICURATI RC
Bcc Assicurazioni non copre i danni:
a) causati con dolo dall'***Assicurato*** e dai suoi ***familiari***. Sono però inclusi i danni a terzi da fatto volontario dei figli minori non emancipati o delle persone sotto tutela dell'***Assicurato*** e con lui conviventi e di cui deve rispondere
b) causati dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, e i danni che, in relazione ai ***rischi*** assicurati, si

9 ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile
[10] art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974

verificano in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

c) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo i danni causati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile e accidentale di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati

d) che derivano da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;

e) che derivano dalla detenzione o uso di esplosivi

f) che derivano da o sono conseguenza di emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;

g) che si verificano in occasione di atti di guerra dichiarata e non dichiarata, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare e invasione

h) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di ***atti di terrorismo***, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni

i) che sono conseguenza di fatti accaduti durante la caccia

j) causati dalla pratica di sport professionistici

k) causati dalla pratica di paracadutismo e di sport aerei in genere

l) derivanti e conseguenti ad attività industriali, commerciali, artigianali, e professionali, incluse quella medica/paramedica/sanitaria dell'***Assicurato*** o di terzi e a ogni attività a scopo di lucro

m) causati da ***furto***, ***rapina***

n) causati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali o gelo

o) che derivano dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo, soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC Veicoli e Natanti

p) alle cose che l'***Assicurato*** ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo. Sono invece inclusi danni ai capi di vestiario e agli oggetti personali (ma non denaro, oggetti preziosi, valori e smartphone) portati da ospiti occasionali

q) a cose di terzi da ***incendio***, ***esplosione*** o ***scoppio*** di beni dell'***Assicurato*** o da lui detenute o possedute, ad eccezione di quanto previsto all'Art. 47 - Garanzia responsabilità civile vita privata e di relazione punto 6) e all'Art. 48 - Garanzia Responsabilità civile proprietà del fabbricato e/o conduzione punto 8) delle presenti Condizioni di ***Assicurazione***

r) da droni classificati SAPR (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto) soggetti a obbligo di assicurazione come da regolamento ENAC (ed. 3 del 11 novembre 2019)

s) che sono conseguenza di multe, ammende, sanzioni in genere e spese di giustizia penale.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 55 - MASSIMO RISARCIMENTO

Bcc Assicurazioni non risponde per somme superiori al massimale previsto in polizza per la garanzia Responsabilità Civile scelta (vita privata e/o proprietà e conduzione), anche nel caso in cui uno stesso evento interessi contemporaneamente la garanzia RC e la garanzia all'art. 47 punto 16 (RCO).

ART. 56 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

I massimali indicati in polizza per il danno relativo alla richiesta di risarcimento restano, ad ogni effetto sono unici, anche nel in caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

ART. 57 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

ART. 58 - CONSULENZA LEGALE - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Bcc Assicurazioni e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La Compagnia e D.A.S. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste

dell'Assicurato.

ART. 59 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE			
Articolo/Comma	**Garanzia**	**Limite di indennizzo (euro)**	**Franchigie / scoperti (euro)**
47	Responsabilità civile vita privata e di relazione	Massimale assicurato	100 euro per sinistro per tutti i danni materiali
47	Responsabilità civile vita privata e di relazione (Per i sinistri avvenuti in USA/Canada/Messico)	Il massimale comprensivo delle spese di difesa Art. 1917 Codice civile	
47.5	Danni a cose di terzi conseguenti a interruzione o sospensione di attività	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	10% del danno con il minimo di 250 euro
47.6	Danni da incendio, scoppio, esplosione	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	10% del danno con il minimo di 250 euro
47.7	Danni da spargimento di liquidi	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	10% del danno con il minimo di 150 euro
47.16	Responsabilità civile verso operai (RCO)	Massimale assicurato	2.500,00 per sinistro
48	Responsabilità civile proprietà del fabbricato e/o conduzione	Massimale assicurato	100 per sinistro per tutti i danni materiali
48.5	Responsabilità civile proprietà del fabbricato e/o conduzione - spargimento liquidi	20.000 per anno	10% del danno con il minimo di 250 euro
48.6	Responsabilità civile proprietà del fabbricato e/o conduzione – inquinamento accidentale	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	10% del danno con il minimo di 250 euro
48.7	Responsabilità civile proprietà del fabbricato e/o conduzione - Interruzione o sospensione di attività	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	10% del danno con il minimo di 250 euro
48.8	Responsabilità civile proprietà del fabbricato e/o conduzione - Incendio, scoppio, esplosione	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	10% del danno con il minimo di 250 euro
49, 50, 51	Consulenza legale telefonica	====	===
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO			
Articolo/Comma	**Garanzia**	**Limite di indennizzo (euro)**	**Franchigie / scoperti (euro)**
52	Rc per l'esercizio B&B e affittacamere	Massimale assicurato	====
	Rc per l'esercizio B&B e affittacamere – cose consegnate	600 euro per sinistro	100 euro per sinistro
	Rc per l'esercizio B&B e affittacamere – cose NON consegnate	300 euro per sinistro	100 euro per sinistro

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 60 - VALIDITÀ TERRITORIALE

Vita privata e di relazione

La garanzia vale per:

- i residenti in Italia e nello Stato Città del Vaticano
- i danni che avvengono in tutto il Mondo.

In Usa, Canada e Messico la garanzia vale per i ***danni corporali*** e materiali entro i limiti di ***risarcimento*** indicati nello schema riepilogativo. Sono esclusi quelli a carattere punitivo o esemplare.

Se l'***Assicurato*** trasferisce la residenza all'estero, deve comunicarlo all'intermediario che modifica il contratto escludendo la garanzia di responsabilità civile vita privata e di relazione.

In questo caso l'***Assicurato*** ha diritto al rimborso del ***premio*** imponibile pagato e non goduto per il periodo residuo.

Proprietà e/o conduzione delle abitazioni e di altri fabbricati

La garanzia vale per i ***fabbricati*** sul territorio della Repubblica Italiana.

Consulenza legale telefonica

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.

SEZIONE PET

Premessa

Le ***prestazioni*** sono fornite da ***Blue Assistance S.p.A.*** (di seguito denominata ***Blue Assistance***) con sede in Torino (Via Santa Maria, 11), in seguito ad una specifica convenzione stipulata con ***BCC Assicurazioni*** (di seguito denominata ***BCC Assicurazioni***).

COSA È SEMPRE ASSICURATO

ART. 61 - ANIMALI ASSICURABILI

BCC Assicurazioni assicura i **cani e i gatti** indicati in polizza, con:

- libretto sanitario regolarmente aggiornato in quanto gli animali assicurati devono essere in regola con le vaccinazioni e i richiami obbligatori
- microchip
- iscrizione alla relativa ***anagrafe,*** se prevista.

Per singola polizza possono essere assicurati fino a tre animali tra cani e gatti, anche tutti della stessa specie.

ART. 62 - ETÀ ASSICURABILE

L'***assicurazione*** copre i cani e i gatti che hanno un'età compresa tra 6 mesi e 10 anni.

Se gli animali compiono il 10° anno di età durante la validità della polizza, la copertura resta valida fino alla sua scadenza annuale.

ART. 63 - GARANZIE E PRESTAZIONI

La formula "Base" prevede le seguenti garanzie e ***prestazioni:***

1 Rimborso spese veterinarie o funerarie
2 Assistenza

ART. 64 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE SENZA INTERVENTO CHIRURGICO

Sono coperti i trattamenti terapeutici eseguiti o prescritti da un medico veterinario.

Al verificarsi di una malattia o di infortunio dell'animale assicurato, Bcc Assicurazioni rimborsa le spese veterinarie per:

1 onorari del veterinario
2 rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami diagnostici forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di malattia o infortunio.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 65 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER INTERVENTO CHIRURGICO

Sono coperti gli ***interventi chirurgici*** e ogni altro ***trattamento terapeutico*** legato all'***intervento chirurgico***, eseguiti o prescritti da un medico ***veterinario***.

Se a causa di ***malattia*** o ***infortunio*** l'animale assicurato subisce un ***intervento chirurgico***, ***BCC Assicurazioni*** rimborsa le spese veterinarie sostenute e documentate per:

1 gli onorari del ***veterinario*** e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento, comprese le protesi
2 le rette di degenza, assistenza e di cura, i trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal ***veterinario*** o su sua prescrizione, i medicinali e gli ***esami diagnostici*** forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital, a condizione che i costi siano sostenuti nei 30 giorni successivi all'intervento
3 lo smaltimento dell'animale in caso di decesso a seguito di ***intervento chirurgico***
4 gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva necessari a seguito di ***infortunio***, anche se eseguiti all'estero.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 66 - RIMBORSO SPESE PER ESAMI DIAGNOSTICI IN CASO DI INTERVENTO CHIRURGICO

Sono coperti gli ***esami diagnostici***, le ***visite*** e gli ***accertamenti*** sostenuti nei 30 giorni precedenti e successivi all'***intervento chirurgico*** eseguiti o prescritti da un medico ***veterinario***.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 67 - RIMBORSO SPESE DA INFORTUNIO O MALATTIA

In viaggio

In caso di *malattia* improvvisa o ***infortunio*** in ***viaggio*** dell'animale assicurato, ***BCC Assicurazioni*** rimborsa le spese necessariamente sostenute e non procrastinabili per ***visite, esami diagnostici, analisi, accertamenti*** e ***interventi d'urgenza*** effettuati sul posto da un medico ***veterinario***.

Funerarie

In caso di decesso dell'animale assicurato a seguito di infortunio o malattia, Bcc Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per gli adempimenti previsti dalla legge:

- fino ad un massimo di 100 euro per anno assicurativo e
- se l'animale assicurato non ha raggiunto i 10 anni di età.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 68 - ASSISTENZA - CONSULENZA VETERINARIA

La ***prestazione*** è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Se l'***Assicurato*** necessita di una consulenza veterinaria a seguito di ***malattia*** o ***infortunio*** del proprio ***animale domestico***, la ***Struttura Organizzativa*** fornisce telefonicamente le informazioni richieste.

Il consulto non vale come diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni fornite dall'***Assicurato***.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 69 - ASSISTENZA - CONSULENZA VETERINARIA IN VIAGGIO

La ***prestazione*** è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Se l'***Assicurato*** necessita di una consulenza veterinaria a seguito di ***malattia*** o ***infortunio*** del proprio ***animale domestico*** durante un ***viaggio,*** la ***Struttura Organizzativa*** fornisce telefonicamente le informazioni richieste. Il consulto non vale come diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni fornite dall'***Assicurato***.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 70 - ASSISTENZA - CONSULENZA NUTRIZIONISTA

La ***prestazione*** è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Se l'***Assicurato***, a seguito di ***malattia*** del proprio ***animale domestico*** necessita di una consulenza di tipo nutrizionale, può contattare la ***Struttura Organizzativa*** per consigli e suggerimenti in merito all'utilizzo di specifici prodotti alimentari o integratori, e all' alimentazione specifica per i cuccioli.

Il consulto non vale come diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni fornite dall'***Assicurato***.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 71 - ASSISTENZA - SECOND OPINION VETERINARIA

Se l'***animale domestico*** di proprietà dell'***Assicurato*** ha un'alterazione dello stato di salute per la quale è già stata formulata una diagnosi o una terapia, e il proprietario desidera richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la ***Struttura Organizzativa*** offre la possibilità di ottenere un secondo parere ***veterinario***, avvalendosi dell'esperienza di professionisti di settore qualificati.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 72 - ASSISTENZA - INVIO PET SITTER

La ***prestazione*** è operativa 7 giorni su 7, dalle 9.00 alle 18.00.

Se l'***Assicurato*** subisce un ***infortunio*** o una ***malattia*** che determina un ricovero di almeno 1 notte, e l'impossibilità di accudire il proprio ***animale domestico*** nei 15 giorni successivi alle dimissioni, la ***Struttura Organizzativa*** effettua la ricerca di un Pet Sitter e lo invia al domicilio dell'***Assicurato***.

La ***Struttura Organizzativa*** per il primo invio richiede un preavviso di 3 gg per consentire l'erogazione della prestazione.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 73 - ANIMALI ASSICURABILI

BCC Assicurazioni assicura i **cani, e i gatti** indicati in polizza, con

- libretto sanitario regolarmente aggiornato in quanto gli animali assicurati devono essere in regola con le vaccinazioni e i richiami obbligatori
- microchip
- iscrizione alla relativa ***anagrafe,*** se prevista.

Inoltre, sono assicurabili **i conigli e i furetti con *libretto sanitario*** regolarmente aggiornato e in regola con le vaccinazioni e i richiami obbligatori

Per singola polizza possono essere assicurati fino a quattro animali tra cani, gatti, conigli e furetti, anche tutti della stessa specie.

ART. 74 - GARANZIE E PRESTAZIONI

La formula "Top", oltre alle garanzie e prestazioni della formula "Base", prevede anche:

- Rimborso spese per abbattimento terapeutico
- Rimborso spese per ritrovamento animale domestico
- Rimborso spese mediche proprietario assicurato

ART. 75 - RIMBORSO SPESE PER ABBATTIMENTO TERAPEUTICO

In caso di ***intervento chirurgico*** per ***infortunio*** o ***malattia***, BCC Assicurazioni rimborsa le spese per l'abbattimento terapeutico dell'animale che si è reso necessario su precisa indicazione del medico ***veterinario***.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 76 - RIMBORSO SPESE PER RITROVAMENTO ANIMALE DOMESTICO

Se l'animale è dichiarato ***scomparso*** alle autorità competenti, ***BCC Assicurazioni*** rimborsa le spese ordinarie di ricerca dell'animale.

Sono comprese le spese:

- di volantinaggio
- di cartellonistica
- per l'inserzione su testate locali

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 77 - RIMBORSO SPESE MEDICHE PROPRIETARIO ASSICURATO

Il proprietario dell'***animale domestico*** assicurato e i suoi ***familiari*** sono coperti in caso di ***infortunio:***

- nel tentativo di evitare che l'animale ferisca terze persone
- nel tentativo di evitare che l'animale crei danni a cose di terzi
- durante la lite tra animali

Sono coperte le spese per ***visite specialistiche*** ed ***accertamenti diagnostici***, effettuati da un medico specialista su prescrizione del medico curante o del Pronto Soccorso.

Limiti di Indennizzo, Franchigie o Scoperti --> Schema Riepilogativo.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 78 - ANIMALI NON ASSICURABILI

BCC Assicurazioni non assicura gli animali:

- non indicati in polizza
- sprovvisti di libretto sanitario regolarmente aggiornato
- non sottoposti a vaccinazioni e relativi richiami obbligatori
- che non hanno microchip o che non sono iscritti alla relativa anagrafe se prevista
- che hanno malattie o difetti fisici congeniti o comunque riferibili a fattori ereditari
- che hanno ernie
- iscritti nel registro dei "Cani morsicatori" e con problemi di comportamento.

BCC Assicurazioni non assicura le persone fisiche diverse dal proprietario dell'***animale*** assicurato e dai suoi ***familiari***.

ART. 79 - SPESE NON ASSICURATE

BCC Assicurazioni non rimborsa le spese che derivano da:

a) ***dolo*** o ***colpa grave*** dell'***Assicurato***, di suoi ***familiari*** o di qualsiasi altro parente o affine che convive con lui e delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'***assicurazione***;
b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti
c) trasporto non effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati, treni, navi o aerei appositamente attrezzati e in conformità alle disposizioni di legge[11]
d) partecipazione ad ***attività venatorie***, competizioni sportive e manifestazioni simili, ***mostre***, rassegne, prove e ***concorsi*** canini/felini
e) uso professionale dell'animale a eccezione dei cani guida per non vedenti
f) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati
g) ***infortuni*** o ***malattie*** insorti prima della decorrenza della polizza, comprese le relative conseguenze.

Inoltre, ***BCC Assicurazioni*** non copre le spese per:

a) terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, anche se prescritti a seguito di ***intervento chirurgico***
b) gravidanza, parto spontaneo e cesareo, castrazione, sterilizzazione e ogni altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di ***malattia*** legata all'apparato riproduttore
c) qualsiasi tipo di intervento sui denti e di igiene dentale
d) chirurgia oculistica
e) ***intervento chirurgico*** relativo all'asportazione di neoplasie recidive
f) ***intervento chirurgico*** effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato
g) tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da ***malformazioni*** o da ***traumi***
h) tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da ***malformazioni*** o da ***traumi***
i) soppressione e cremazione per pericolosità
j) ***accertamenti diagnostici*** successivi alla ***morte***
k) ***problemi comportamentali***
l) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi
m) leishmania
n) ernie
o) ***malattie*** o ***difetti fisici*** di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli ***esami diagnostici*** per la ricerca degli stessi
p) ***prestazioni*** con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc.), anche se eseguite all'Estero, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva a seguito di infortunio (--> art. 65 Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico)
q) controlli di routine e/o facoltativi;
r) acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli Interventi chirurgici.

ART. 80 - ESCLUSIONI – GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE PROPRIETARIO ASSICURATO

Sono escluse le richieste di rimborso per:

a) le cure dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio
b) le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessarie a causa dell'infortunio)

[11] Art. 169 del codice della strada.

c) gli infortuni che derivano o sono imputabili ad attività che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco
d) gli infortuni che derivano da tutte le attività svolte con il proprio animale domestico per Pet Therapy
e) gli infarti.

Inoltre, sono esclusi dall'assicurazione gli eventi sofferti per:

f) le conseguenze di ernie diverse da quelle addominali e da sforzo
g) le conseguenze di operazioni chirurgiche accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 81 - TERMINI DI CARENZA

La ***garanzia*** "RIMBORSO SPESE VETERINARIE" ha una ***carenza*** di 30 giorni; quindi, decorre dalle 24 del 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto la polizza.

ART. 82 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE PET (FORMULA BASE)			
Art. / Comma	**Garanzia**	**Massimale / Limite indennizzo (euro)**	**Franchigia / Scoperto (euro)**
64	Rimborso spese veterinarie senza intervento chirurgico: • onorari del veterinario • rette di degenza • assistenza e cure • trattamenti fisioterapici e rieducativi • medicinali ed esami diagnostici durante periodo di malattia o infortunio	500,00 per anno assicurativo	20% del danno con il minimo di 250
65	Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico: • onorari del veterinario • rette di degenza assistenza e cure • trattamenti fisioterapici e rieducativi • medicinali ed esami diagnostici durante periodo di ricovero o day hospital • smaltimento per decesso • interventi di chirurgia plastica ricostruttiva	1.500 per anno assicurativo e animale domestico	10% del danno con il minimo di 100
66	Rimborso spese per esami diagnostici in caso di intervento chirurgico (30 gg pre/post-intervento chirurgico)	300 per anno assicurativo e animale domestico	10% del danno con il minimo di 100
67	Rimborso spese da infortunio o malattia in viaggio	300 per anno assicurativo e animale domestico	10% del danno con il minimo di 100
	Rimborso spese da infortunio o malattia funerarie	100 per anno assicurativo e animale domestico	===
68,69, 70,71	Assistenza – consulenza (ogni tipo)	fino a un massimo di 3 volte per anno assicurativo per ciascuna prestazione	===
72	Assistenza – invio pet sitter	fino a un massimo di 5 giorni per 1 ora al giorno	===
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE PET (FORMULA TOP)			
Art. / Comma	**Garanzia**	**Massimale / Limite indennizzo (euro)**	**Franchigia / Scoperto (euro)**
64	Rimborso spese veterinarie senza intervento chirurgico:	750,00 per anno assicurativo	20% del danno con il minimo di 250

	• onorari del veterinario • rette di degenza • assistenza e cure • trattamenti fisioterapici e rieducativi • medicinali ed esami diagnostici durante periodo di malattia o infortunio		
65	Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico: • onorari del veterinario • rette di degenza • assistenza e cure • trattamenti fisioterapici e rieducativi • medicinali ed esami diagnostici durante periodo di ricovero o day hospital • smaltimento per decesso, • interventi di chirurgia plastica ricostruttiva	2.500 per anno assicurativo e animale domestico	10% del danno con il minimo di 100
65	Intervento chirurgico conigli e furetti	500 per anno assicurativo e animale domestico	20% del danno con il minimo di 250
66	Rimborso spese per esami diagnostici in caso di intervento chirurgico	500 per anno assicurativo e animale domestico	10% del danno con il minimo di 100
67	Rimborso spese da infortunio o malattia	500 per anno assicurativo e animale domestico	10% del danno con il minimo di 100
67	Rimborso spese funerarie	100 per anno assicurativo e animale domestico	===
68,69,70, 71	Assistenza – consulenza (ogni tipo)	fino a un massimo di 3 volte per anno assicurativo per ciascuna prestazione	===
72	Assistenza – invio pet sitter	fino a un massimo di 5 giorni per 1 ora al giorno	===
75	Rimborso spese per abbattimento terapeutico	75 per anno assicurativo e animale domestico	===
76	Rimborso spese per ritrovamento animale domestico	150 per anno assicurativo e animale domestico	===
77	Rimborso spese mediche proprietario assicurato	2.000 per anno assicurativo	Non previsto se dall'infortunio deriva un intervento chirurgico. 20% del danno con il minimo di 200 in assenza di intervento chirurgico

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 83 - VALIDITÀ TERRITORIALE

Le Prestazioni e le garanzie sono valide entro i confini del territorio italiano, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino ad eccezione della garanzia "Rimborso spese da infortunio o malattia in viaggio" che è prestata nel Mondo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

IL FORNITORE DELLA CONSULENZA LEGALE TELEFONICA E DELLA GARANZIA DI TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, **BCC ASSICURAZIONI S.p.A**. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri coperti dalla garanzia "Tutela Legale" a: **D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - Numero Verde 800.84.90.90**

COSA È SEMPRE ASSICURATO – FORMULA LIGHT

ART. 84 - GARANZIA DI TUTELA LEGALE - LE PERSONE E LE UNITÀ IMMOBILIARI ASSICURABILI

Bcc Assicurazioni assicura il ***Contraente***, che deve risiedere nell'unità immobiliare assicurata e i suoi familiari.

Sono assicurabili solo le unità immobiliari destinate a civile abitazione e ubicate nei confini della Repubblica italiana.

ART. 85 - DANNI ASSICURATI

Bcc Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa alle persone assicurate, fino al ***massimale*** indicato in ***polizza***, per ***sinistro***, illimitato per anno, le ***spese*** legali, ***peritali***, investigative e processuali, salvo quelle espressamente escluse, che sono necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase in stretta relazione alla proprietà o alla conduzione del bene immobile indicato in ***polizza***.

La garanzia opera per:

a) ottenere assistenza legale per ***danni extracontrattuali*** subiti a causa di un ***fatto illecito*** di terzi

b) difendersi in un procedimento penale. Se il procedimento penale riguarda un delitto doloso, la garanzia vale solo se l'Assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

c) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale

d) sostenere controversie di diritto civile relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardante l'immobile indicato in ***polizza***.

e) sostenere controversie per richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali da parte di terzi, a causa di un suo presunto comportamento illecito.

Questa garanzia vale solo se:

- il ***sinistro*** è coperto da un'***assicurazione*** di Responsabilità Civile con ***Bcc Assicurazioni*** o altro Assicuratore
- è intervenuto l'Assicuratore della Responsabilità Civile
- è stato esaurito l'intero ***massimale***, per spese di resistenza e di soccombenza.

Se la ***polizza*** di Responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i ***rischi*** assicurati, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutelare i diritti dell'***Assicurato*** relative all'intervento di D.A.S., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, **per la sola fase stragiudiziale.**

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO – FORMULA FULL

ART. 86 - DANNI ASSICURATI

In aggiunta a quanto offerto nella forma base light, Bcc Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa, fino al massimale indicato in polizza, per sinistro, illimitato per anno, le spese legali, peritali, investigative e processuali, salvo quelle espressamente escluse, necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase anche nell'ambito della vita privata ivi compresa la **proprietà o altri diritti reali riguardanti le abitazioni indicate in polizza**, purché direttamente utilizzate dall'Assicurato e non godute o condotte da terzi a qualsiasi titolo

La garanzia opera per:

a) ottenere assistenza legale per danni extracontrattuali subiti a causa di un fatto illecito di terzi

b) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali fatte da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato. Questa garanzia vale solo se:

- il sinistro è coperto da un'assicurazione di Responsabilità Civile
- è intervenuto l'assicuratore della Responsabilità Civile

- è stato esaurito l'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza

se la polizza di Responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutelare i diritti dell'Assicurato relative all'intervento di D.A.S., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale

c) difendersi in un procedimento penale. Se il procedimento penale riguarda un delitto doloso, la garanzia vale solo se l'Assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

d) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, anche per acquisti equosolidali (GAS)

e) sostenere controversie di diritto civile relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardante i primi due immobili assicurati indicati in polizza

f) sostenere controversie civili che riguardano lavori di ristrutturazione e manutenzione volti all'efficientamento energetico, riguardante i primi due immobili assicurati indicati in polizza, inclusi l'acquisto e installazione di pannelli fotovoltaici.

ART. 87 - ESTENSIONE COPERTURA LAVORO

In aggiunta a quanto offerto nella formula Full, Bcc Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa, fino al massimale indicato in polizza, per sinistro, illimitato per anno, le spese legali, peritali, investigative e processuali, salvo quelle espressamente escluse, necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, anche gli eventi che coinvolgono il Contraente e i familiari nella veste di dipendente pubblico o privato per:

a) l'assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di un Fatto illecito di terzi;

b) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato.
Questa garanzia vale solo se:
- il sinistro è coperto da un'assicurazione di Responsabilità Civile
- è intervenuto l'assicuratore della Responsabilità Civile
- è stato esaurito l'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza.

Se la ***polizza*** di Responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i ***rischi*** assicurati, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutelare i diritti dell'***Assicurato*** relative all'intervento di D.A.S., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, **per la sola fase stragiudiziale**

c) difendersi in un procedimento penale. Se il procedimento penale riguarda un delitto doloso, la garanzia vale solo se l'Assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

d) sostenere controversie con il proprio datore di lavoro

e) sostenere controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali (ad esempio: Inps, Inail).

f) deve difendersi per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per danno erariale in procedimenti instaurati avanti la Corte dei conti.

Se l'Assicurato è un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione, la garanzia opera esclusivamente:
a) se l'assicurato dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza
b) a seguito di sentenza o provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio.
La garanzia opera alle condizioni di seguito indicate:
a) se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale e interviene rimborsando le spese sostenute, D.A.S. rimborsa all'assicurato il residuo, quantificato nella differenza tra il rimborso ottenuto dall'Ente e quanto speso dal contraente o dall'assicurato
b) se l'Ente esprime il proprio rifiuto di pagamento delle spese legali tramite una comunicazione espressa e scritta, perché non obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse, la polizza opera nei limiti del massimale indicato in polizza e a seguito di sentenza o provvedimento definitivo
c) se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL, ma oppone il proprio silenzio per un periodo stabilito in un minimo di 90 giorni, o rifiuta per iscritto

il pagamento per motivi diversi da quelli indicati nel punto precedente, tra cui la mancanza di liquidità, D.A.S. rimborsa all'assicurato le spese dovute al legale per la propria attività avendo come riferimento i valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal DM n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni, anche se le spese sostenute dall'assicurato sono superiori.

Se i rischi oggetto di questa assicurazione risultano garantiti in tutto o in parte anche da una polizza di RC patrimoniale dell'Assicurato, la presente garanzia è valida per Spese di resistenza e soccombenza solo se:
•il Sinistro è coperto da una apposita Assicurazione di responsabilità civile patrimoniale anche con altra Compagnia
•l'assicuratore della responsabilità civile patrimoniale è già intervenuto
•l'intero Massimale a copertura delle spese legali della Polizza di responsabilità civile è esaurito (art. 1917 del Codice Civile, Assicurazione della responsabilità civile).
Se la Polizza di responsabilità civile patrimoniale non può essere attivata a causa di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i Rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in primo Rischio.
Se l'Assicurato non dispone di una polizza di RC patrimoniale la garanzia di tutela legale opera limitatamente alla fase stragiudiziale o di invito a dedurre.
L'Assicurato è tenuto a dichiarare a D.A.S. al momento della denuncia di Sinistro l'esistenza e l'operatività dell'Assicurazione di Responsabilità Civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di D.A.S.; Sono previsti, nel limite di euro 1.000,00, compresi nel massimale, anche gli onorari per la presentazione delle memorie difensive a seguito della ricezione di un invito a dedurre.

ART. 88 - ESTENSIONE COPERTURA CYBER

In aggiunta a quanto offerto nella formula Full, Bcc Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa, fino al massimale indicato in polizza, per sinistro, illimitato per anno, le spese legali, peritali, investigative e processuali, salvo quelle espressamente escluse, necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato anche nella veste di utente Internet (siti web, applicazioni mobile, utente account posta elettronica e utente di social network) in caso di:

a) Furto della identità digitale e/o di utilizzo illegale da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'Assicurato.
La garanzia vale per:
- predisporre denuncia/querela agli organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa
- ottenere da chi ha violato i diritti delle persone assicurate il risarcimento dei danni extracontrattuali subiti
- il ripristino dell'onorabilità dell'Assicurato venuta meno a seguito di cause pendenti o protesti e la cancellazione dai pubblici registri

b) Procedimenti penali
La garanzia vale per la:
- Difesa penale per delitto colposo o contravvenzione
- Difesa Penale per delitto doloso. La garanzia interviene solo se l'Assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

c) Controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e di servizi, per acquisti relativi alla propria vita privata effettuati online o con tecniche di vendita a distanza.

ART. 89 - ESTENSIONE COPERTURA PET

In aggiunta a quanto offerto nella formula Full, Bcc Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa, fino al massimale indicato in polizza, per sinistro, illimitato per anno, le spese legali, peritali, investigative e processuali, salvo quelle espressamente escluse, necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, anche in relazione alla proprietà, custodia e possesso di animali, nel caso in cui l'Assicurato:

a) è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione

b) deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato.
Questa garanzia vale solo se:
- il sinistro è coperto da un'assicurazione di Responsabilità Civile

- è intervenuto l'assicuratore della Responsabilità Civile
- è stato esaurito l'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza.

Se la polizza di Responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutelare i diritti dell'Assicurato relative all'intervento di D.A.S., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, **per la sola fase stragiudiziale**

c) deve sostenere controversie per il risarcimento di danni agli animali domestici a causa di fatto illecito di terzi

d) deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e servizi legati alla proprietà, custodia o possesso degli animali domestici.

Se l'animale assicurato viene inserito nel **Registro dei Cani Morsicatori** e con problemi di comportamento, in conseguenza di una o più violazioni che lo ha coinvolto in episodi di morsicatura o di aggressione o in qualsiasi altra manifestazione di comportamento potenzialmente pericoloso, secondo la normativa vigente sulla tutela per l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani Bcc Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per partecipare ai corsi di recupero comportamentale obbligatori organizzati dagli Enti autorizzati, **fino a un massimo di 100 euro**. **La garanzia vale per un caso all'anno.**

COSA NON È ASSICURATO

ART. 90 - LE PERSONE E LE UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSICURABILI

Le persone che non risiedono stabilmente nell'unità immobiliare assicurata non hanno diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia Tutela Legale.
Non sono assicurabili le unità immobiliari non destinate a civile abitazione e non ubicate nei confini della Repubblica italiana.

ART. 91 - I DANNI NON ASSICURATI

Bcc Assicurazioni non assume a proprio carico e non rimborsa alle persone assicurate le ***spese*** legali, ***peritali***, investigative e processuali conseguenti a controversie, giudizi e procedimenti:

1 che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo
2 di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
3 in materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie
4 che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere
5 che derivano da rapporti di lavoro autonomo o libero professionale
6 che riguardano l'acquisto o la costruzione d'immobili
7 che riguardano un'unità immobiliare diversa da quella indicata in ***polizza,*** se acquistata la formula light
8 che riguardano immobili non direttamente utilizzati dall'Assicurato
9 che derivano da fatti dolosi di una o più delle persone assicurate; se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che l'Assicurato non sia assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o il reato sia stato derubricato da doloso a colposo o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di reato
10 se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 250 euro
11 che riguardano l'utilizzo di internet se non è stata acquistata l'estensione copertura Cyber (--> art. 88)
12 che riguardano la proprietà o il possesso di animali domestici se non è stata acquistata l'estensione copertura Pet (--> art. 89)
13 che derivano da rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato quando l'Assicurato svolge una professione medica
14 che derivano da rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato in genere, se non è stata acquistata l'estensione copertura Lavoro (--> art.87)
15 che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione della ***polizza***, sono già stati disdettati o la cui rescissione, risoluzione o modifica sono già state chieste da una delle parti.

In caso di vertenze tra Contraente ed altra persona assicurata, la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

ART. 92 - LE SPESE NON COPERTE DALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Bcc Assicurazioni non si fa carico o non rimborsa:

1 spese, anche preventivate ma non concordate secondo le regole previste dai seguenti artt. 153

– Modalità di gestione delle prestazioni, 154 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni

2 spese degli incarichi conferiti dalle persone assicurate a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S. per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio

3 spese legali per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte

4 spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato per il trasferimento al di fuori del suo domicilio professionale nell'esecuzione dell'incarico ricevuto

5 gli onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'***Assicurato*** sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, ***Bcc Assicurazioni*** oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a 3.000 euro, esclusa ogni duplicazione di onorari

6 spese dovute da altri soggetti debitori, ma poste a carico delle persone assicurate in base al principio di solidarietà debitoria[12]

7 spese rimborsate dalla controparte, che, se sono state anticipate da D.A.S., vanno ad essa restituite dalla persona assicurata, in solido con il Contraente, entro 60 giorni dalla data di pagamento del rimborso

8 ***spese*** per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo diverse da quelle legali, ***peritali*** e processuali (ad esempio oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, spese del notaio incaricato alla vendita, spese per l'attività di pignoramento)

9 ***spese*** legali, ***peritali*** e processuali per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo

10 ulteriori spese rispetto a quelle dell'avvocato incaricato per la gestione della controversia, se si conclude con una transazione non concordata con D.A.S.

11 il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere

12 gli oneri fiscali diversi dall'IVA indetraibile per le persone assicurate esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e dal contributo unificato di iscrizione a ruolo

13 spese per l'assistenza di un interprete eccedenti le 10 ore lavorative, le spese di traduzione di verbali o atti del procedimento oltre l'importo di 1.000 euro

14 gli anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a 10.000 euro, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale in un altro Stato dell'Unione Europea dove la garanzia è operante.

ART. 93 - LIMITI TEMPORALI

Un evento è in garanzia se avviene:

a) dalle 24:00 del giorno di effetto della polizza, se si tratta di ***risarcimento*** di ***danni extracontrattuali*** o di procedimento penale

b) dopo 90 giorni dalla data di effetto della polizza, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova ***polizza*** in continuazione di analogo contratto già attivo con ***Bcc Assicurazioni*** per gli stessi ***rischi***, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 24:00 del giorno di effetto del nuovo contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al ***risarcimento***, nei casi di richieste di ***risarcimento*** di ***danni extracontrattuali***

b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'***Assicurato***, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

---

[12] art. 1292 del Codice Civile

La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto, ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 94 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE TUTELA LEGALE (FORMULA LIGHT)			
Art. / Comma	**Garanzia**	**Massimale / Limite indennizzo (euro)**	**Franchigia / Scoperto (euro)**
85	Danni assicurati: spese legali e peritali (Tutela Legale Light)	la somma assicurata	===
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (FORMULA FULL)			
Art. / Comma	**Garanzia**	**Massimale / Limite indennizzo (euro)**	**Franchigia / Scoperto (euro)**
86	Danni assicurati: spese legali e peritali (Tutela Legale Full)	la somma assicurata	===
87	Estensione copertura Lavoro se richiamata in polizza	la somma assicurata	===
87	Invito a dedurre	fino al limite massimo di 1.000	===
88	Estensione copertura Cyber se richiamata in polizza	la somma assicurata	===
89	Estensione copertura Pet se richiamata in polizza	la somma assicurata	===
92 punto 5	Per onorari del legale domiciliatario, nel caso di scelta di un legale non residente presso il circondario del Tribunale Competente	fino al limite massimo di 3.000	===
92 punto 13	Assistenza di un interprete e Spese per traduzioni di atti del procedimento all'estero	fino ad un massimo di 10 ore lavorative fino al limite massimo di 1.000	===
92 punto 14	Anticipo cauzione	fino al limite massimo di 10.000	===

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 95 - UFFICI GIUDIZIARI PRESSO CUI È VALIDA LA GARANZIA

Bcc Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa alle persone assicurate le ***spese*** legali, ***peritali***, investigative e processuali in garanzia, se riguardano i ***sinistri*** che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di ***danni extracontrattuali e procedimenti penali***
b) nei Paesi membri dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, nelle ipotesi di controversie contrattuali presenti nella forma Full
c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

SEZIONE ASSISTENZA CASA

COSA È SEMPRE ASSICURATO

ART. 96 - GESTIONE DELLA GARANZIA ASSISTENZA CASA – A CHI RIVOLGERSI

In caso di ***sinistro***, le prestazioni della Garanzia Assistenza, descritte negli articoli di questa sezione delle Condizioni di ***Assicurazione***, sono fornite da BLUE ASSISTANCE – Via Santa Maria, n. 11 - 10122 Torino. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011, in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa ***BLUE ASSISTANCE S.p.A***. (di seguito denominata ***Blue Assistance***) e ***BCC ASSICURAZIONI*** S.p.A.

ART. 97 - GLI IMMOBILI ASSICURABILI

I beni immobili che possono essere assicurati e beneficiare delle prestazioni della garanzia assistenza sono quelli con destinazione d'uso residenziale, indicati in polizza.

ART. 98 - INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO L'IMMOBILE ASSICURATO

Blue Assistance, in caso di emergenza, invia presso l'immobile assicurato e su richiesta del ***Contraente/Assicurato*** o di una delle persone in esso residenti:

1. **un elettricista** se manca la corrente elettrica in tutti i locali dell'immobile assicurato a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, oppure a causa di un guasto o dello scasso dell'impianto di allarme
2. **un fabbro**, se è impossibile accedere nell'immobile assicurato a causa del ***furto***, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello ***scasso*** delle serrature
3. **un fabbro**, se sono insicuri i locali dell'immobile assicurato a causa della compromessa funzionalità dei fissi e degli infissi danneggiati a seguito di ***furto*** tentato o consumato, ***incendio***, fulmine, ***scoppio***, ***esplosione***, atti vandalici o ***allagamento***
4. **un idraulico**, se l'immobile assicurato è allagato o se, in esso, manca l'acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico
5. **un idraulico**, se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
6. **personale specializzato in tecniche di asciugatura**, se, in un punto qualsiasi dell'immobile assicurato, si è verificato un ***allagamento*** o un'infiltrazione d'acqua a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico
7. **personale specializzato in tecniche di asciugatura**, se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile assicurato a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico
8. **un sorvegliante**, per un periodo massimo di 12 ore, se la sicurezza dell'immobile assicurato è compromessa a causa di atti di vandalismo, di ***furto*** o di tentato ***furto***
9. **un termoidraulico** per ripristinare, nell'arco di 24 ore, la caldaia, lo scaldabagno, il boiler o l'impianto di condizionamento a seguito del blocco del loro funzionamento; il ripristino del funzionamento avverrà oltre le 24 ore e non appena possibile, se il blocco è segnalato nei giorni di sabato, domenica e festivi, e se non sono immediatamente disponibili i pezzi di ricambio necessari.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 99 - SPESE D'ALBERGO, DI RIENTRO ANTICIPATO E PER L'EVENTUALE INVIO DI RIPARATORI

Blue Assistance, in caso di ***furto***, tentato ***furto***, ***incendio***, fulmine, ***esplosione*** e ***scoppio*** ai danni dell'immobile assicurato, si obbliga a:

1. organizzare il pernottamento in albergo dei residenti, se l'immobile assicurato è inagibile
2. fornire a uno dei residenti un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il suo immediato rientro nell'immobile assicurato, se, al momento del ***sinistro***, tutti i residenti si trovano a più di 50 km di distanza; se il residente nell'immobile assicurato, per rientrare più rapidamente, deve abbandonare un veicolo sul posto, ***Blue Assistance*** mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso
3. inviare un riparatore o un manutentore dell'impianto idraulico, dell'impianto elettrico o degli infissi. Il costo della prestazione è a totale carico del ***Contraente***
4. inviare un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori o congelatori fuori garanzia (ovvero quando è già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore e il periodo di garanzia legale a carico del venditore); il riparatore sarà inviato nelle 24 ore

successive alla segnalazione del guasto, ma non decorrenti nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 100 - SPESE DI TRASLOCO

In caso di incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento o furto che determini l'inagibilità per almeno 30 giorni dell'immobile assicurato, Blue Assistance organizza il trasloco del suo mobilio in un altro immobile ad uso residenziale o in un deposito che siano ubicati in Italia.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 101 - PRESTAZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI
(NON OPERANTE SE ACQUISTATA LA SEZIONE PET)

In caso di malattia o infortunio di un animale domestico accudito nell'immobile assicurato, Blue Assistance fornisce:

1 una consulenza veterinaria telefonica sulla patologia dell'animale domestico
2 la comunicazione telefonica dei recapiti dei Centri di Pronto Soccorso Veterinario presenti nella zona in cui si trova e delle indicazioni per raggiungerli.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 102 - COSA NON È ASSICURATO

Non sono assicurabili gli immobili con ***destinazione d'uso*** diversa da civile abitazione.

ART. 103 - DANNI NON ASSICURATI

Blue Assistance non fornisce alcuna prestazione:

1 per i ***sinistri*** avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, ***atti di terrorismo*** o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
2 per i danni causati da dolo di uno o più dei residenti nell'immobile assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio
3 per i danni causati da abuso di alcolici o psicofarmaci e quelli causati da uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
4 per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 104 - LIMITI DI COPERTURA

Tutte le prestazioni della Garanzia Assistenza:

- sono erogate direttamente da ***Blue Assistance*** o da soggetti esplicitamente autorizzati da ***Blue Assistance***.
- sono fornite, nel corso di un'annualità assicurativa, fino a un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.

Se le prestazioni non vengono utilizzate, ***Blue Assistance*** non ***indennizza*** o fornisce prestazioni alternative di alcun genere a compensazione.
Gli interventi su ***abitazioni*** di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che ***Blue Assistance*** avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale interessata.
Se per la Garanzia Assistenza sono state sottoscritte più ***assicurazioni*** presso diversi assicuratori e se ne è stata attivata una diversa da quella sottoscritta con ***Bcc Assicurazioni***, ***Blue Assistance***, nei limiti e alle condizioni di questa sezione, rimborsa solo gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'***Assicurato*** e non corrisposti dalla Compagnia assicuratrice che ha emesso la ***polizza*** attivata.

ART. 105 - DIRITTO DI RIVALSA PER I DANNI ATTRIBUIBILI ALLA RESPONSABILITÀ DI TERZI O DEL CONDOMINIO

Se è stata accertata la responsabilità di terzi o del condominio nel causare i ***danni*** per cui è stata attivata la garanzia assistenza, Blue ***Assistance*** può rivalersi direttamente verso di loro per l'intero costo delle prestazioni erogate.

ART. 106 - LIMITI DI COPERTURA PER LE SINGOLE GARANZIE

1 **Interventi di emergenza: elettricista, fabbro, idraulico, termoidraulico** (--> art. 98 punti 1,2,3,4,5,9): sono esclusi i costi dei materiali necessari per le riparazioni
2 **Sorvegliante** (--> art. 98 punto 8)**:** le spese eccedenti i limiti previsti (--> art.108 Riepilogo dei limiti e delle garanzie – Assistenza casa) rimangono a carico del ***Contraente***, alle tariffe concordate tra ***Blue Assistance*** e l'Istituto di Vigilanza. Se, per ragioni obiettive, non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni saranno impartite da ***Blue Assistance***
3 **Riparatore/manutentore dell'impianto idraulico, dell'impianto elettrico o degli infissi** (--> art. 99 punto 3): il costo della prestazione è a totale carico del ***Contraente***
4 **Riparatore di elettrodomestici (**--> art. 99 punto 4): sono esclusi i costi dei materiali necessari per le riparazioni
5 **Spese di trasloco** (--> art.100): sono a carico del ***Contraente:***
- le spese dei traslochi effettuati più di 60 giorni dopo il ***sinistro***
- i costi di deposito
- ogni altro costo diverso dalle spese di uscita e di manodopera.

ART. 107 - QUANDO NON SI HA DIRITTO ALL'INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Blue Assistance non è tenuta all'invio dell'elettricista (-->art. 98 - Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l'immobile assicurato), se la mancanza di corrente elettrica nell'immobile assicurato è stata causata da:

1 corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo di almeno una delle persone residenti nell'immobile assicurato
2 interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
3 guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'immobile assicurato a monte del contatore.

Blue Assistance non è tenuta all'invio di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura presso l'immobile assicurato (-->art. 98 - Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l'immobile assicurato):

- in presenza di rottura, guasto od otturazione di rubinetti, di tubazioni mobili o di tubazioni esterne all'immobile assicurato
- se la rottura, il guasto o l'otturazione delle tubature fisse dell'impianto idraulico è stata causata dalla negligenza di uno dei residenti nell'immobile assicurato
- se il mancato scarico delle acque nere è stato causato da rigurgiti di fogna.

Blue Assistance non invierà un idraulico presso l'immobile assicurato anche nel caso in cui la mancanza d'acqua derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.

ART. 108 - RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE

Bcc Assicurazioni pagherà l'indennizzo con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE ASSISTENZA CASA		
Articolo/Comma	**Garanzia**	**Limite di indennizzo €**
98 punto 1	Elettricista	300 per sinistro elevato a 800 per annualità
98 punto 2 e punto 3	Fabbro	300 per sinistro elevato a 800 per annualità
98 punto 4 e punto 5	Idraulico	300 per sinistro elevato a 800 per annualità
98 punto 6 e punto 7	Personale specializzato in tecniche di asciugatura	500 per sinistro elevato a 1.000 per annualità
98 punto 8	Sorvegliante	350 per sinistro elevato a 500 per annualità
98 punto 9	Termoidraulico	300 per sinistro elevato a 800 per annualità
99 punto 1	Spese d'Albergo	150 al giorno con il massimo di 600 per annualità
99 punto 2	Spese per rientro anticipato	500 per annualità elevato a 1.000 se il residente deve rientrare dall'estero
99 punto 3 e 4	Spese per l'eventuale invio di riparatori	300 per sinistro elevato a 800 per annualità
100	Spese di trasloco	1.000 per sinistro elevato a 2.000 per annualità
101	Prestazioni per gli animali domestici	fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia e annualità

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 109 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'immobile assicurato deve essere ubicato entro i confini della Repubblica italiana e dello Stato Città del Vaticano.

SEZIONE ASSISTENZA WEB

COSA È SEMPRE ASSICURATO

ART. 110 - GESTIONE DELLA GARANZIA ASSISTENZA WEB – A CHI RIVOLGERSI

In caso di ***sinistro***, le prestazioni della Garanzia Assistenza, descritte negli articoli di questa sezione delle Condizioni di ***Assicurazione***, sono fornite da BLUE ASSISTANCE – Via Santa Maria, n. 11 - 10122 Torino. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011, in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa ***BLUE ASSISTANCE S.p.A***. (di seguito denominata ***Blue Assistance***) e ***BCC ASSICURAZIONI*** S.p.A.

ART. 111 - COSA È COPERTO

Eventi garantiti

Bcc Assicurazioni indennizza i danni patrimoniali dovuti a comportamento doloso di terzi se derivano da:

1 Acquisto on line di un bene a uso privato
2 Vendita on line di un bene a uso privato - Inganno sull'identità
3 Danneggiamento/distruzione di dati e/o di file

Prestazioni e servizi

In caso di ***sinistro*** indennizzabile viene fornita una consulenza psicologica anche in caso di Cyber-bullismo/Mobbing da ***Blue Assistance.***

Bcc Assicurazioni, lasciando invariati la portata e i limiti della prestazione, può affidare questi servizi a un'altra società autorizzata. In questo caso sarà comunicata al ***Contraente*** la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione di contratto.

Il ***Contraente*** e l'***Assicurato*** riconoscono espressamente che ***Blue Assistance*** non ha alcuna responsabilità per le prestazioni fornite; pertanto, prendono atto che per qualsiasi controversia relativa alle prestazioni professionali dovranno rivolgersi esclusivamente ai professionisti che hanno prestato i servizi richiesti.

Blue Assistance è comunque a completa disposizione del ***Contraente*** e dell'***Assicurato*** per qualsiasi informazione che riguarda la prestazione dei servizi.

ART. 112 - BENI E SOGGETTI ASSICURABILI

Bcc Assicurazioni assicura:

gli apparecchi tecnologici (***device***) fino ad un massimo di 10, abilitati alla navigazione su Internet, esclusivamente ad uso privato, di proprietà:

1 del ***Contraente/Assicurato*** (Copertura Singola);
2 di uno dei componenti del Nucleo Familiare del ***Contraente/Assicurato*** (Copertura Nucleo Familiare).

Per componenti del Nucleo Familiare si intendono:

a) il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle, gli affini e gli adottivi conviventi e risultanti dal certificato anagrafico di Stato di Famiglia
b) il convivente e i figli minori non conviventi in quanto in stato di affidamento congiunto/condiviso al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio, anche se non risultanti dal certificato anagrafico di Stato di Famiglia.

La garanzia assicurativa può essere acquistata in base ad una delle seguenti opzioni indicate in polizza:

- Copertura singola: l'***Assicurato*** e il ***Contraente*** coincidono;
- Copertura del Nucleo Familiare: oltre all'***Assicurato***/***Contraente*** sono comprese le persone di cui ai punti a) e b).

ART. 113 - DANNI ASSICURATI – EVENTI GARANTITI

Bcc Assicurazioni indennizza i danni patrimoniali subiti dall'***Assicurato*** e dai suoi ***familiari*** a seguito di comportamento doloso di ***terzi*** per i seguenti eventi:

1 **Acquisto on line di un bene ad uso privato**. La garanzia vale, esclusivamente in caso di ***acquisto on line*** di un bene da parte dell'***Assicurato***, quando:
a) il bene non è stato ricevuto secondo le date di consegna previste dal contratto di acquisto con il massimo di 30 giorni di ritardo rispetto ai tempi previsti dal venditore, aumentato fino a 60 giorni in caso di tempi di consegna non specificati dal venditore;

oppure

b) il bene, al momento del suo ricevimento, è considerevolmente diverso dalla descrizione fornita dal venditore e non è adatto per l'utilizzo a cui è destinato ed è stato acquistato.

Bcc Assicurazioni rimborsa il prezzo di acquisto del bene.

2 **Vendita on line di un bene ad uso privato - Inganno sull'identità**. La garanzia vale esclusivamente in caso di ***vendita on line*** di un bene da parte dell'***Assicurato*** a un falso acquirente che utilizzi l'identità di un ***terzo*** (presunto acquirente) per accedere al portale on line ed effettuare l'acquisto.
Bcc Assicurazioni, in questo caso, rimborsa il prezzo di acquisto che l'***Assicurato*** è tenuto a restituire, in base alla normativa vigente, al presunto acquirente ignaro della transazione.

3 **Danneggiamento/distruzione di dati e/o di file.** La garanzia vale esclusivamente se un ***terzo*** introduce un malware (software creato per danneggiare) in uno degli apparecchi/dispositivi dell'***Assicurato*** o dei suoi ***familiari***, causando il danneggiamento di dati e/o di file presenti al loro interno. ***Bcc Assicurazioni*** rimborsa, entro il limite previsto, il costo sostenuto dall'***Assicurato*** per il recupero (totale/parziale) o il ripristino dei dati e dei file danneggiati. ***Bcc Assicurazioni*** non risponde in caso di mancato successo delle attività di recupero e/o di ripristino degli apparecchi/dispositivi.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 114 - DANNI ASSICURATI – PRESTAZIONI E SERVIZI

Bcc Assicurazioni offre all'***Assicurato***, tramite ***Blue Assistance,*** a seguito di ***sinistro*** indennizzabile consulenza psicologica telefonica a cura di uno psicologo o psicoterapeuta anche in caso di Cyber-bullismo/Mobbing;

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 115 - COSA NON È ASSICURATO

Non sono assicurabili:

1 gli apparecchi tecnologici (device) che non sono di proprietà:
- del ***Contraente/Assicurato***
- di uno dei componenti del Nucleo Familiare del ***Contraente/Assicurato***

2 gli apparecchi tecnologici (device) non destinati ad uso privato.

ART. 116 - DANNI NON ASSICURATI

Bcc Assicurazioni non indennizza i danni:

3 di cui sono tenuti al risarcimento, a qualunque titolo, altri fornitori di servizi coinvolti nella dinamica del ***sinistro*** (es. fornitori di sistemi di pagamento on line - fiduciari on line)

4 commessi e/o causati dal ***Contraente/Assicurato*** o dai suoi ***familiari*** individuati all'Art. 112 Beni e soggetti assicurabili

5 relativi a dati e/o file di cui non è consentito l'uso (es. file pirata, software di cui l'***Assicurato*** non ha l'autorizzazione all'uso)

6 relativi alla vendita di un bene spedito prima del ricevimento del corrispettivo pattuito

7 che derivano da contratto di acquisto/vendita illegale

8 quando è possibile chiederne il risarcimento in base ad altro contratto assicurativo

9 che derivano, sono conseguenti o connessi all'esercizio di attività professionali e/o commerciali da parte del Contraente/Assicurato o dei suoi familiari individuati all'Art. 112 Beni e soggetti assicurabili

LIMITI DI COPERTURA

ART. 117 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Bcc Assicurazioni pagherà l'***indennizzo*** con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE ASSISTENZA WEB		
Art.	**Garanzia**	**Limite di indennizzo**
111 punto 1	Eventi garantiti: Acquisto on line	€ 3.000,00 per sinistro e € 10.000,00 per anno
111 punto 2	Eventi garantiti: vendita on line	€ 3.000,00 per sinistro e € 10.000,00 per anno
111 punto 3	Eventi garantiti: Danneggiamento/distruzione di dati e/o di file	€ 500,00 per sinistro e € 1.000,00 per anno

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE ASSISTENZA WEB		
Art.	**Garanzia**	**Limite di indennizzo**
111	Prestazioni e servizi: Consulenza psicologica telefonica	Massimo 3 ore per anno assicurativo

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 118 - VALIDITÀ TERRITORIALE

1 Per l'***acquisto*** o la ***vendita*** di ***beni on line*** (--> art. 111 punti 1 e 2) la copertura è valida:

- **a)** all'interno dei confini dello Spazio economico europeo (SEE) se la controparte contrattuale ha sede o residenza nello Spazio economico europeo (SEE)
- **b)** al di fuori dei confini dello Spazio economico europeo (SEE) esclusivamente se il sito ha certificato di sicurezza TRUST, VERIFIED o VeriSign Trusted

2 Per la garanzia Danneggiamento/distruzione di dati e/o di file (--> art. 111 punto 3) la copertura è valida per comportamenti fraudolenti di ***terzi*** in tutto il mondo.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

PARTE COMUNE

ART. 119 - A CHI SPETTANO I DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

In caso di sinistro

Gli atti e i diritti necessari per accertare e liquidare i danni spettano solo al Contraente, che però può chiedere il subentro dell'Assicurato.

L'accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti per l'Assicurato (se diverso dal Contrante) e per i terzi.
È quindi esclusa la possibilità di impugnativa.

Indennizzo

Può essere pagato solo ai titolari dell'interesse assicurato o con il loro consenso.

ART. 120 - VALUTAZIONE DEL DANNO

Il valore del danno può essere concordato in due diversi modi:

1. da Bcc Assicurazioni o persona incaricata, con il Contraente o persona da lui designata
2. a richiesta di una delle parti, fra due Periti, nominati con atto unico uno da Bcc Assicurazioni e uno dal Contraente.

I due Periti ne nominano un terzo su richiesta di uno di essi o quando sono in disaccordo.

Ruolo dei Periti

Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Ogni Perito può farsi assistere da altre persone, che non hanno diritto di voto.

Se una delle parti non nomina il proprio Perito o se i Periti non si accordano sul terzo, le nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, spettano al Presidente del Tribunale competente nel luogo del Sinistro.

Spese dei Periti

Ogni parte sostiene le spese del proprio perito e metà del terzo.

ART. 121 - COMPITI DEI PERITI

I Periti:

1. indagano su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro
2. verificano:
   - se le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali sono esatte
   - se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio
   - se il Contraente e/o l'Assicurato hanno rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro
3. verificano l'esistenza, la qualità e la quantità di beni assicurati e ne determinano il valore al momento del Sinistro
4. stimano e liquidano il danno, comprese le spese di salvataggio.

Se le operazioni sono svolte in contraddittorio tra le Parti, i risultati sono raccolti in un verbale, che contiene le stime dettagliate, in due copie, una per Bcc Assicurazioni e una per il Contraente.

I risultati delle valutazioni dei punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione del contratto.
Rimangono possibili azioni o eccezioni sull'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere dichiarato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti non sono tenuti a osservare formalità giudiziarie.

Valida per le sezioni Incendio e altri danni ai beni e Furto e rapina.

ART. 122 - COMPENSI DEI PERITI

Entro la somma assicurata, in caso di Sinistro, Bcc Assicurazioni rimborsa:

- le spese e i compensi del perito nominato dal Contraente
- la parte a carico del Contraente, in caso di nomina del terzo perito

Limite: fino al 10% del danno indennizzabile, massimo 5.000 euro.
Il Contraente deve dare prova delle spese per i periti.

Valida per le sezioni Incendio e altri danni ai beni e Furto e Rapina.

ART. 123 - VERIFICA DEI BENI ASSICURATI

Bcc Assicurazioni può sempre visitare i beni assicurati; il Contraente o l'Assicurato deve fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

L'Assicurato deve inoltre rendere disponibili, presso l'ubicazione assicurata, i residui dei beni danneggiati e/o riparati, compresi i beni danneggiati da fenomeno elettrico per consentire l'eventuale ispezione da parte del perito incaricato da Bcc Assicurazioni.

Se non si rispetta questa richiesta, si perde il diritto all'Indennizzo.

Valida per le sezioni Incendio e altri danni ai beni e Furto e rapina.

ART. 124 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Se l'Assicurato dichiara in modo consapevole e volontario un danno superiore alla realtà (esagerazione dolosa), perde il diritto all'Indennizzo.

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

ART. 125 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Bcc Assicurazioni indennizza i danni solo fino alla somma assicurata, escluso il caso delle spese per obbligo di salvataggio[13].

Valida per le sezioni Incendio e altri danni ai beni e Furto e rapina.

ART. 126 - ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro e su richiesta dell'Assicurato presentata almeno 60 giorni dopo la denuncia, Bcc Assicurazioni anticipa fino al 50% dell'indennizzo presumibile sulla base delle stime preliminari.

Condizioni

L'anticipo è possibile solo se si verificano tutte queste condizioni:

1. il danno indennizzabile è superiore al 20% della somma assicurata
2. non esistono ragionevoli e giustificabili dubbi sull'indennizzabilità del sinistro
3. il Contraente/Assicurato ha rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro
4. sull'immobile assicurato non esistono vincoli, interessi di terzi o ipoteche
5. l'Assicurato non si trova in stato fallimentare.

Valida per le sezioni Incendio e altri danni ai beni e Furto e rapina.

ART. 127 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Offerta

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, Bcc Assicurazioni comunica all'Assicurato l'offerta d'Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia

[13] Art. 1914 del Codice civile.

stata fatta opposizione.

Pagamento
Nei successivi 30 giorni Bcc Assicurazioni indennizza il danno accertato o concordato.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostra che non ha commesso o agevolato il danno con dolo.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

ART. 128 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Assicurato o Contraente devono:

1. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Bcc Assicurazioni
2. avvisare per iscritto l'Intermediario o Bcc Assicurazioni entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza
3. entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza:
   - fare denuncia all'autorità competente, indicando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno
   - inviarne copia a Bcc Assicurazioni
4. conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto all'indennizzo indennità
5. preparare:
   - un elenco dettagliato dei danni subiti, indicando qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché
   - a richiesta, anche uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, indicando il valore di ciascuna e mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Bcc Assicurazioni o dai periti per indagini e verifiche

Se non si rispetta una di queste richieste, si può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

ART. 129 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
Salvo il caso di dolo, Bcc Assicurazioni rinuncia alla rivalsa verso:

1. le persone che in qualità di ospiti dell'Assicurato, sono presenti nell'abitazione assicurata
2. il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti e gli affini dell'Assicurato
3. i collaboratori domestici e le altre persone delle quali l'Assicurato deve rispondere

se l'Assicurato a sua volta rinuncia a rivalersi sui responsabili.

Il diritto di rivalsa consente a Bcc Assicurazioni di agire nei confronti del responsabile del sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato.

ART. 130 - CALCOLO DEL DANNO
Il danno al fabbricato e al contenuto è calcolato secondo la forma Valore a nuovo, e quindi Bcc Assicurazioni paga:

- **per i Fabbricati**: la spesa per ricostruire a nuovo l'intero Fabbricato, escluso il valore dell'area.

Se l'Assicurato ricostruisce il fabbricato entro 12 mesi dalla data del sinistro, nell'indennizzo sono compresi gli oneri documentati:

a) di progettisti e consulenti per la ricostruzione, il ripristino e la direzione lavori
b) di urbanizzazione

Limite massimo di indennizzo di 10.000 euro per le spese e gli onorari indicati alle lettere a) e b).

La liquidazione sarà effettuata in conformità e nel rispetto della normativa vigente in ambito di edilizia quale a titolo esemplificativo: la materia ambientale, l'efficienza energetica e la sicurezza al momento del sinistro. Qualora ciò non avvenisse Bcc Assicurazioni liquiderà il danno sulla base del valore del bene al momento del sinistro ai sensi della normativa vigente.

- **per il contenuto**: il costo per rimpiazzare i beni assicurati con altri nuovi uguali o equivalenti

per rendimento, funzionalità, ed estetica, comprese le spese di trasporto e montaggio.

Per i titoli di credito:

1. Bcc Assicurazioni paga l'importo previsto dopo la loro scadenza (se prevista), a meno che non si stabilisca in modo diverso
2. se prevista la procedura di ammortamento, l'Assicurato deve restituire l'Indennizzo appena gli stessi sono diventati inefficaci
3. il valore è quello indicato sugli stessi.

Per gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale solo se è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

VALORE A NUOVO:
È una formula assicurativa che prevede che l'indennizzo sia pari alla spesa per la completa riparazione o per il nuovo acquisto del bene assicurato, senza tener conto del livello di degrado, del rendimento economico o dell'uso.

Esempio
Incendio Fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.
Costo di ripristino del pavimento: 5.000 euro Indennizzo: 5.000 euro.

Costo di rimpiazzo di un nuovo televisore 55 pollici (Smart TV, 4K UHD, HDR, Android TV) di pari marca e caratteristiche: 800 euro
Indennizzo: 800 euro.

ART. 131 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SECONDO IL CRITERIO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

Bcc Assicurazioni indennizza anche il costo per adeguamento tecnologico dei beni danneggiati da eventi indennizzabili secondo la Sezione Incendio, Eventi naturali ed Altri Danni ai Beni.
Se la riparazione non è economicamente conveniente o non è possibile indennizzare il valore a nuovo al momento del sinistro delle apparecchiature danneggiate perché i beni non sono più in commercio e/o in produzione, Bcc Assicurazioni prende in considerazione il costo base di rimpiazzo (entry level):

- riportato nel listino prezzi dell'azienda produttrice dell'apparecchiatura se la marca originaria è ancora disponibile sul mercato
- per apparecchiatura analoga o corrispondente di altra marca in commercio al momento del sinistro se la marca originaria non è più disponibile sul mercato.

ART. 132 - SOSTITUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI CON PRODOTTI RIGENERATI/RICONDIZIONATI

Bcc Assicurazioni, in collaborazione con il Partner di riferimento, s'impegna a sostituire i beni danneggiati da eventi indennizzabili secondo la Sezione Incendio, Eventi naturali ed Altri Danni ai Beni e non riparabili con beni rigenerati /ricondizionati se Il contraente/assicurato sceglie questa soluzione.

Cosa fare
Il contraente/assicurato deve denunciare il sinistro entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza:
per iscritto all'Intermediario o a Bcc Assicurazioni
oppure
tramite l'Area Clienti se ha aderito:

areaclienti@bccassicurazioni.bcc.it

Cosa si considera
Per la sostituzione si tiene conto:

- delle specifiche tecniche e caratteristiche del bene danneggiato (ad esempio marca e modello)
- della vetustà e delle condizioni del dispositivo originale al momento del sinistro
- del colore del dispositivo originale se disponibile.

Come viene sostituito
Il fiduciario fornisce un prodotto pari o equivalente al bene danneggiato.

La consegna e installazione dei beni rigenerati/ricondizionati (elettrodomestici) avviene su tutto il territorio nazionale entro 7 giorni lavorativi dalla data della chiusura della perizia.

L'eventuale ritiro del bene RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) dismesso è a carico del Partner di riferimento.

La responsabilità dei beni forniti resta in carico al Partner per un periodo di 24 mesi.

Bcc assicurazioni può in qualsiasi momento, con semplice comunicazione preventiva, porre fine all'accordo di collaborazione in essere e modificare il contenuto dell'accordo e/o il Partner.

Per questa forma di indennizzo non sono previste franchigie e/o scoperti.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE FURTO E RAPINA

ART. 133 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Assicurato o Contraente devono:

1 entro 24 ore da quando ne sono venuti a conoscenza:
- **a)** scrivere all'Intermediario e a Bcc Assicurazioni, indicando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno
- **b)** fare denuncia all'autorità competente

2 entro i 5 giorni successivi, fornire a Bcc Assicurazioni o all'Intermediario:
- **a)** elenco dettagliato dei beni rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore
- **b)** una copia della denuncia fatta all'autorità competente

3 per i titoli:
- **a)** denunciare subito la sottrazione di titoli di credito anche al debitore
- **b)** mettere in atto la procedura di ammortamento

4 adoperarsi subito nel modo più efficace per recuperare i beni rubati e per conservare e custodire quelli rimasti, anche se danneggiati.

Se non si rispetta anche uno solo di questi obblighi, si può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Bcc Assicurazioni paga le spese per rispettare gli obblighi di cui ai punti 3 e 4:
- in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i beni avevano al momento del Sinistro
- anche se il totale di spese e danno supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo

salvo che Bcc Assicurazioni provi che le spese sono state fatte in modo sconsiderato.

Il Contraente/Assicurato deve anche:

1 tenere a disposizione fino alla liquidazione del danno i beni non rubati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza per questo avere diritto all' indennizzo

2 agire per
- **a)** dimostrare qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del sinistro oltre a realtà ed entità del danno
- **b)** tenere a disposizione di Bcc Assicurazioni e dei Periti ogni documento e ogni altro elemento di prova
- **c)** facilitare le indagini e gli accertamenti che Bcc Assicurazioni e i Periti ritengono necessari anche presso terzi.

ART. 134 - CALCOLO DEL DANNO
Il danno è calcolato in base:
- al valore dei beni sottratti al momento del sinistro
- al costo di riparazione dei beni danneggiati, che non può superare il valore dei beni al momento del sinistro.

ART. 135 - RECUPERO DEI BENI RUBATI
L'Assicurato deve avvisare Bcc Assicurazioni appena viene a sapere se i beni rubati sono stati recuperati in tutto o in parte.

I beni recuperati:

a) se il danno è stato completamente indennizzato, diventano di proprietà di Bcc Assicurazioni, a meno che l'Assicurato rimborsi a Bcc Assicurazioni l'intero importo

b) se il danno è stato indennizzato solo in parte, l'Assicurato può
- conservarne la proprietà dopo aver restituito l'indennizzo
- farle vendere. In questo caso si procede a una nuova valutazione del danno, togliendo dall'ammontare del danno accertato in origine il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto è ricalcolato l'indennizzo e si effettuano i relativi conguagli

Se i beni sono recuperati:

a) l'Assicurato può trattenere i beni recuperati rimborsando a Bcc Assicurazioni l'indennizzo ricevuto

b) dopo 4 mesi dalla data di avviso del Sinistro, anche se non è stato ancora indennizzato, l'Assicurato può lasciarle a Bcc Assicurazioni.

ART. 136 - TITOLI DI CREDITO

Per i titoli di credito:

1 Bcc Assicurazioni paga l'importo previsto dopo la loro scadenza (se prevista), a meno che non si stabilisca in modo diverso

2 se prevista la procedura di ammortamento, l'Assicurato deve restituire l'Indennizzo appena gli stessi sono diventati inefficaci

3 il valore è quello indicato sugli stessi.

Per gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale solo se è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE ENERGIE RNNOVABILI

ART. 137 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO INCENDIO

Assicurato o Contraente devono:

1 fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Bcc Assicurazioni

2 avvisare per iscritto l'Intermediario o Bcc Assicurazioni entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza

3 entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza:
- fare denuncia all'autorità competente, indicando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno
- inviarne copia a Bcc Assicurazioni

4 conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto all'indennizzo

5 preparare:
- un elenco dettagliato dei danni subiti, indicando qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché
- a richiesta, anche uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, indicando il valore di ciascuna e mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Bcc Assicurazioni o dai periti per indagini e verifiche

Se non si rispetta anche uno solo di questi obblighi, si può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

ART. 138 - DETERMINAZIONE DEL DANNO INCENDIO

Per gli impianti di energia rinnovabile e per le stazioni di ricarica domestica il danno è calcolato secondo la forma Valore a nuovo.
L'indennizzo si determina stimando la spesa necessaria (comprese le spese di installazione e di trasporto ed escluso il valore dell'area in caso di impianti di energia rinnovabile) per rimpiazzare a nuovo con beni equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da questo risultato il valore degli eventuali residui.

Per le batterie di accumulo l'indennizzo si determina applicando alla somma assicurata alla specifica partita un degrado:
- del 10% per ogni anno dall'installazione successivo al secondo

- del 50% a partire dal quinto anno

Bcc Assicurazioni liquida il costo di acquisto a nuovo del bene danneggiato se è inferiore al massimo indennizzo.

ART. 139 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO FURTO PANNELLI SOLARI O IMPIANTI FOTOVOLTAICI O BATTERIE DI ACCUMULO

Assicurato o Contraente devono:

1 entro 24 ore da quando ne sono venuti a conoscenza
- **a)** scrivere all'Intermediario e a Bcc Assicurazioni, indicando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno
- **b)** fare denuncia all'autorità competente

2 entro i 5 giorni successivi fornire Bcc Assicurazioni o all'Intermediario:
- **a)** elenco dettagliato dei beni rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore
- **b)** una copia della denuncia fatta all'autorità competente

3 adoperarsi subito nel modo più efficace per recuperare i beni rubati e per conservare e custodire quelli rimasti, anche se danneggiati.

Se non si rispetta anche uno solo di questi obblighi, si può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Bcc Assicurazioni indennizza le spese per rispettare gli obblighi indicati al punto 3:
- in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i beni avevano al momento del sinistro
- anche se il totale di spese e danno supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo

salvo che Bcc Assicurazioni provi che le spese sono state fatte in modo sconsiderato.

Il Contraente/Assicurato deve anche:

1 tenere a disposizione fino alla liquidazione del danno i beni non rubati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza per questo avere diritto all' indennizzo

2 agire per
- **a)** dimostrare qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del sinistro oltre a realtà ed entità del danno
- **b)** tenere a disposizione di Bcc Assicurazioni e dei Periti ogni documento e ogni altro elemento di prova
- **c)** facilitare le indagini e gli accertamenti che Bcc Assicurazioni e i Periti ritengono necessari anche presso terzi.

ART. 140 - DETERMINAZIONE DEL DANNO FURTO

Per gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari termici l'indennizzo si determina in base:
- al valore dei beni sottratti al momento del sinistro
- al costo di riparazione dei beni danneggiati, che non può superare il valore dei beni al momento del sinistro.

Per le batterie di accumulo l'indennizzo si determina applicando alla somma assicurata alla specifica partita un degrado:
- del 10% per ogni anno dall'installazione successivo al primo
- del 70% a partire dal settimo anno.

Bcc Assicurazioni liquida il costo di acquisto a nuovo del bene danneggiato se è inferiore al massimo indennizzo.

ART. 141 - RECUPERO DEI BENI RUBATI

L'Assicurato deve avvisare Bcc Assicurazioni appena viene a sapere se i beni rubati sono stati recuperati in tutto o in parte.

I beni recuperati:

a) se il danno è stato completamente indennizzato, diventano di proprietà di Bcc Assicurazioni, a meno che l'Assicurato rimborsi a Bcc Assicurazioni l'intero importo

b) se il danno è stato indennizzato solo in parte, l'Assicurato può
- conservarne la proprietà dopo aver restituito l'Indennizzo

- farle vendere. In questo caso si procede a una nuova valutazione del danno, togliendo dall'ammontare del danno accertato in origine il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto è ricalcolato l'Indennizzo e si effettuano i relativi conguagli

Se i beni sono recuperati:

c) l'Assicurato può trattenere i beni recuperati rimborsando a Bcc Assicurazioni l'indennizzo ricevuto
d) dopo 4 mesi dalla data di avviso del Sinistro, anche se non è stato ancora indennizzato, l'Assicurato può lasciarle a Bcc Assicurazioni.

ART. 142 - COSA DEVE FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA MOBILITÀ

L'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:

dall'Italia al numero:
800.257.114
dall'estero al numero:
+39.02.26962.499

e comunicare:

1 Il tipo di assistenza di cui necessita
2 Cognome e Nome
3 Numero di polizza
4 Indirizzo del luogo in cui si trova
5 Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa dovrà richiamarlo nel corso dell'assistenza.

L'Assicurato deve fornire in originale tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute delle spese, ecc.) che la Struttura Organizzativa gli richiederà per concludere l'assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interviene direttamente o ne autorizza esplicitamente l'effettuazione.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 143 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure a Bcc Assicurazioni entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente da lui ricevuti.
Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, Bcc Assicurazioni ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 144 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Bcc Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Bcc Assicurazioni ha il diritto di rivalersi sull' Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Bcc Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Bcc Assicurazioni e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Bcc Assicurazioni non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 145 - DENUNCIA TELEFONICA CONSULENZA LEGALE

Per richiedere la consulenza legale telefonica l'assicurato contatta D.A.S. al numero verde

800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE PET

ART. 146 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di ***sinistro*** l'Assicurato deve effettuare la denuncia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, inviando una mail all'indirizzo: sinistripet@bccassicurazioni.bcc.it

La mail dovrà contenere i documenti e le informazioni di seguito elencate:
- copia del modulo di polizza
- documentazione Veterinaria e fiscale
- Iban
- numero di telefono per eventuale ricontatto.

Dal momento che la garanzia prevede un rimborso spese mediche, è fondamentale allegare tutti i documenti rilasciati dal veterinario (referto medico, impegnative ed eventuale documentazione veterinaria già in possesso), la fattura della spesa sostenuta e comunicare qualsiasi altra informazione necessaria per la gestione del ***sinistro***.

Nell'erogazione delle prestazioni, ***Bcc Assicurazioni*** si impegna a pagare l'***indennizzo*** all'***Assicurato*** entro 30 giorni dal momento in cui ha raccolto tutta la documentazione necessaria per liquidare il ***sinistro***.

ART. 147 - DIRITTO DI VISITA DELL'ANIMALE

Nel corso del ***contratto***, ***Blue Assistance*** ha il diritto di sottoporre l'animale assicurato ad ***accertamenti*** e controlli, e l'***Assicurato*** ha l'obbligo di consentirli, agevolarli e di fornire ogni eventuale informazione richiesta. L'inosservanza di questo obbligo comporta la perdita del diritto all'***indennizzo***.

ART. 148 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, ***Blue Assistance*** procede alla liquidazione del ***danno*** e al relativo pagamento.

ART. 149 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per le ***prestazioni*** della ***garanzia*** Rimborso spese Veterinarie sono previsti limiti di ***indennizzo*** e ***scoperti***; pertanto, l'ammontare della liquidazione del ***danno*** è determinato da ***Blue Assistance*** tenendo in considerazione il limite massimo di ***indennizzo***, la percentuale di ***scoperto*** e il minimo previsto, come riportato nel Riepilogo dei Limiti delle Garanzie (-->art. 82).

ART. 150 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA – GARANZIE BASE E TOP

In caso di ***sinistro,*** se non sussistono situazioni di oggettiva e comprovata impossibilità, l'***Assicurato*** deve prontamente contattare la ***Struttura Organizzativa***, oppure contattarla non appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L'inadempimento di questi obblighi può comportare la decadenza del diritto alle *prestazioni* di assistenza, in base a quanto previsto dell'Art. 1915 Codice Civile.

1 - Numeri di contatto:	**2 - Informazioni da fornire alla Struttura Organizzativa**
• dall'Italia, 800.257114 • dall'Italia e dall'estero, 02.26962499	• Tipo di intervento richiesto • Nome e cognome • Numero di ***contratto*** • Indirizzo del luogo in cui ci si trova • Recapito telefonico. **Per la prestazione "Rimborso spese di ritrovamento dell'*animale domestico*":** • nome e cognome • numero di polizza • giorno, ora e luogo del sinistro • denuncia di scomparsa alla Pubblica Autorità.

Con particolare riferimento alla ***prestazione*** prevista dall'Art. 71 - "Second Opinion veterinaria", in caso di richiesta l'***Assicurato*** deve compilare il modulo allegato alle presenti Condizioni di ***Assicurazione*** ed inviarlo tramite e-mail all'indirizzo assistenza@blueassistance.it, allegando:
- la documentazione medica necessaria per la valutazione del caso;
- la copia del ***modulo di polizza***;

- copia del ***libretto sanitario*** aggiornato;
- copia del documento di registrazione ***anagrafe*** animali d'affezione/***anagrafe*** nazionale felina.

La Second Opinion verrà rilasciata entro 7 giorni lavorativi.

Blue Assistance, per poter erogare le ***prestazioni*** previste nel ***contratto***, effettua il trattamento dei dati dell'***Assicurato*** e a tal fine necessita, in base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Quindi, contattando o facendo contattare ***Blue Assistance***, l'***Assicurato*** fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali relativi alla salute, ai reati e alle condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

ART. 151 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO RIMBORSO SPESE MEDICHE ASSICURATO

In caso di ***sinistro*** l'***Assicurato*** deve avvisare l'Intermediario al quale è assegnato il ***contratto*** oppure ***Bcc Assicurazioni*****,** entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza**.** L**'*Assicurato***, inoltre, deve fornire indicazioni sulle modalità di accadimento, sul luogo ed orario del ***sinistro***, e trasmettere i documenti e gli atti giudiziari relativi al ***sinistro*** da lui ricevuti successivamente.

Se l'***Assicurato*** omette o ritarda la presentazione della denuncia di ***sinistro***, ***Bcc Assicurazioni*** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del ***danno*** in ragione del pregiudizio sofferto.
Bcc Assicurazioni comunica all'***Assicurato***, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la ***documentazione*** richiesta, la sua offerta d'***indennizzo*** o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. ***Bcc Assicurazioni*** pagherà l'***indennizzo*** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'***Assicurato***. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del ***sinistro***, il pagamento avverrà quando l'***Assicurato*** dimostri che non ha commesso o agevolato il ***danno*** con ***dolo***, così come previsto dalle ***Condizioni di*** Assicurazione.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 152 - DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO

Per richiedere le prestazioni previste dall'assicurazione l'Assicurato deve segnalare tempestivamente l'accaduto a:

D.A.S. chiamando il numero verde 800.84.90.90

D.A.S. raccoglie la richiesta (denuncia di sinistro), indica i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

L'Assicurato deve pagare gli oneri fiscali, di bollo e di registro secondo la normativa vigente per rendere validi i documenti necessari alla valutazione del caso.

L'Assicurato deve inviare appena possibile a ***D.A.S.*** copia di ogni ulteriore atto o documento ricevuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni informazione utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

In caso di Danno extracontrattuale richiesto da terzi, quando denuncia il Sinistro l'Assicurato deve dichiarare a ***D.A.S.*** se possiede una Polizza di responsabilità civile valida e presentarne copia se D.A.S. lo richiede

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'***Assicurato*** deve chiamare il numero verde **800.84.90.90** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, e fornire il numero di polizza e un recapito telefonico.

ART. 153 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a ***D.A.S.,*** secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del **sinistro**, ***D.A.S.*** svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). Se

D.A.S. lo richiede, l'Assicurato deve dare la procura per la gestione della controversia.
b) per la risoluzione della controversia, ***D.A.S.*** valuta se ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) In questa fase le spese per le attività svolte da professionisti incaricati dall'Assicurato e non autorizzati da D.A.S. non sono coperte. Se si verifica un conflitto di interessi con ***D.A.S.*** o con ***BCC Assicurazioni***, l'Assicurato può invece scegliere un legale di propria fiducia fin da questa fase.

D.A.S. autorizza l'eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a ***D.A.S.*** le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la difesa in giudizio in modo che ***D.A.S.*** possa valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale ***D.A.S.*** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l'Assicurato può indicare a ***D.A.S.*** un legale di propria fiducia;
b) se l'***Assicurato*** non fornisce tale indicazione, ***D.A.S.*** può individuare direttamente il legale;
c) l'***Assicurato*** deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.
d)se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale a un legale e di incaricarne un altro, ***D.A.S.*** non rimborsa le spese del nuovo legale per attività già svolte dal primo. Ciò non vale se è il legale a rinunciare all'incarico.

D.A.S. gestisce a tutti gli effetti un unico **sinistro:**
a)in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b)in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c)se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.

ART. 154 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
Per avere diritto alle prestazioni previste dall'assicurazione, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il **sinistro** tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione;
b) deve aggiornare tempestivamente ***D.A.S.*** su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) deve avvisare ***D.A.S.*** e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito;
d) deve ottenere conferma a procedere da parte di ***D.A.S.*** prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato. Anche quando l'Assicurato ha ottenuto la conferma a procedere, ***D.A.S.*** non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte.
e) deve richiedere l'autorizzazione preventiva di ***D.A.S.*** per concordare con la controparte qualsiasi Transazione o accordo per definire la controversia che comporti per ***D.A.S.*** spese legali o peritali ulteriori rispetto all'onorario del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, ***D.A.S.*** rimborserà gli oneri a carico dell'Assicurato solo dopo aver verificato che ci fosse effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se questa è conveniente.

ART. 155 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE
D.A.S. liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti del **massimale**, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

ART. 156 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ
La **Compagnia** e ***D.A.S.*** non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La **Compagnia** e ***D.A.S.*** non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**Assicurato**.

ART. 157 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra **l'*Assicurato* e *D.A.S.*** sulla gestione delle prestazioni, sia l'***Assicurato*** sia ***D.A.S.*** possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L'Assicurato e ***D.A.S.*** contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'***Assicurato***, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'***Assicurato*** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da ***D.A.S.,*** in linea di fatto o di diritto, può richiedere a ***D.A.S.*** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del ***massimale*** previsto dalla ***polizza***.
Se l'Assicurato intende, in alternativa, adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE ASSISTENZA CASA

ART. 158 - OBBLIGO DI PREVENTIVA RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA CASA

In caso di sinistro il ***Contraente*** o uno dei residenti nell'immobile assicurato deve telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24

- **dall'Italia al numero: 800 257 114 (numero verde)**
- **dall'estero o dall'Italia al numero: +39 02 26 962 499 (numero a pagamento)**

e comunicare:

1. il tipo di prestazione di cui necessita
2. l'indirizzo dell'immobile assicurato
3. il suo nome e cognome
4. il numero di ***polizza*** preceduto dalla sigla: ASSF
5. l'indirizzo del luogo in cui si trova
6. il numero telefonico al quale ***Blue Assistance*** lo richiamerà.

Il Contraente e/o i residenti nell'immobile assicurato devono richiedere telefonicamente a ***Blue Assistance*** le prestazioni garantite subito dopo il sinistro, altrimenti perdono il diritto al rimborso o all'indennizzo, salvo il caso in cui non possano mettersi in contatto con ***Blue Assistance*** per causa di forza maggiore (ad esempio, l'intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza). Il Contraente e/o i residenti nell'immobile assicurato devono documentare in maniera esaustiva la causa di forza maggiore (tramite l'invio del verbale delle forze dell'ordine e/o del certificato del pronto soccorso). A parziale deroga dell'Art. 169 – "Altre assicurazioni", se l'Assicurato ha stipulato più assicurazioni per il medesimo rischio è obbligato a dare avviso del sinistro a Bcc Assicurazioni nel termine di tre giorni a pena di decadenza della garanzia Nel caso in cui Il Contraente abbia già attivato la garanzia con altra o altre Compagnie Assicuratrici, le prestazioni, fermi i limiti previsti, sono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dallo stesso e non corrisposti dalle altre Compagnie Assicuratrici.

ART. 159 - OBBLIGO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DI RIMBORSARE PRESTAZIONI NON DOVUTE

Il Contraente e/o i residenti nell'immobile assicurato devono fornire in originale tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute delle spese, ecc.) che la Struttura Organizzativa richiederà per l'erogazione delle prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza.

Il ***Contraente*** deve rimborsare a Bcc ***Assicurazioni*** le spese da questa sostenute per l'erogazione di prestazioni di assistenza che dovessero rivelarsi contrattualmente non dovute.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE ASSISTENZA WEB

ART. 160 - REQUISITI INFORMATICI DEI DEVICE - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Per la piena operatività dell'assicurazione, alla data di accadimento del ***sinistro*** il ***Contraente*** deve aver installato sui propri ***device*** di accesso ad Internet un software antivirus aggiornato con riconoscimento di spyware; il software deve essere sempre mantenuto aggiornato all'ultima versione e deve essere dotato anche di protezioni contro le intrusioni non autorizzate da Internet (ad esempio firewall).

ART. 161 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di ***sinistro*** il ***Contraente*** o l'***Assicurato*** devono:

1 entro 24 ore da quando ne hanno avuto conoscenza:
- **a)** avvisare l'Intermediario o Bcc Assicurazioni indicando le circostanze darne avviso a Bcc Assicurazioni o all'Intermediario che ha rilasciato il contratto, specificando indicando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché
- **b)** fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nei casi in cui è previsto:

2 ***entro i 5 giorni successivi*** fornire a ***Bcc Assicurazioni*** o all'Intermediario, tutte le informazioni - in forma scritta - necessarie a definire l'evento assicurato e/o la portata della prestazione assicurativa,
- **a)** nonché a fornire qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria da Bcc Assicurazioni per la definizione del sinistro
- **b)** inclusa una copia della denuncia fatta all'autorità competente all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nei casi previsti dall'art. 113 – Danni assicurati, punti da 1 a 2

3 adoperarsi subito nel modo più efficace, per ridurre/attenuare il ***sinistro***. Nel caso di evento garantito all'Art. 113 – Danni assicurati- eventi garantiti punto 3, l'***Assicurato*** deve mettersi a disposizione di ***Bcc Assicurazioni*** e/o della società incaricata del recupero dei programmi e dei dati disponibili per il recupero su dispositivi di ripristino e installazione.

Se non si rispetta anche uno solo di questi obblighi, si può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Il ***Contraente*** o l'***Assicurato*** devono anche:

1 tenere a disposizione fino alla liquidazione del danno tutte le informazioni, la documentazione, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza per questo avere diritto a indennizzo

2 dimostrare il reale valore/entità del ***sinistro***

3 tenere a disposizione di ***Bcc Assicurazioni*** e dei Periti ogni documento ~~ed~~ ogni altro elemento di prova, facilitare le indagini e gli accertamenti che ***Bcc Assicurazioni*** ~~ed~~ i periti ritengono necessario anche presso ***terzi***.

ART. 162 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO PER ATTIVARE LE GARANZIE DI ASSISTENZA – PROTEZIONE WEB

L'***Assicurato*** o qualsiasi altra persona che agisce in sua vece, deve contattare la Centrale Operativa di ***Blue Assistance,*** telefonando ai numeri:

DALL'ITALIA: 800194900
DALL'ESTERO: +39 02 84109446

ART. 163 - REQUISITI DA SODDISFARE PER RICEVERE IL RISARCIMENTO – PROTEZIONE WEB

Per la liquidazione degli indennizzi devono essere soddisfatti questi requisiti:

1 il ***sinistro*** si deve verificare durante il periodo di validità del contratto

2 nel caso di ***acquisto*** on line di un bene a uso privato, il ***Contraente/Assicurato*** deve aver esercitato nei confronti del venditore i diritti che gli spettano in base dal contratto o ~~d~~alla legge (per esempio, esercitare il diritto di ripensamento, richiedere il corretto adempimento o la restituzione di quanto pagato, o il risarcimento)

3 nel caso di cui all'Art. 113 – Danni assicurati - eventi garantiti punto 3 "Danneggiamento/distruzione di dati e/o di file" deve essere incaricata una società, abilitata al ripristino o riparazione dell'hardware, affinché provveda al recupero e ripristino dei dati e programmi ed alla conferma della presenza sul ***device*** di un antivirus aggiornato. ***Bcc Assicurazioni*** può inviare un perito per gli accertamenti sui dispositivi assicurati.

Se le cose acquistate sono ricevute oltre i termini previsti dall'Art. 113 – Danni assicurati - eventi garantiti punto 1, l'***Assicurato*** deve avvisare ***Bcc Assicurazioni*** appena ne ha avuto notizia. Le cose acquistate e ricevute oltre i limiti divengono diventano di proprietà di ***Bcc Assicurazioni***, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'***Assicurato*** rimborsi a ***Bcc Assicurazioni*** l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se Bcc Assicurazioni ha indennizzato integralmente il danno le cose acquistate e ricevute oltre i limiti diventano di sua proprietà, salvo che l'Assicurato rimborsi a Bcc Assicurazioni l'intero importo ricevuto come indennizzo.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO

ART. 164 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONI VERITIERE

Il Contraente e l'Assicurato devono sempre fare dichiarazioni precise e complete su tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.
Se non lo fanno possono perdere del tutto o in parte il diritto al rimborso o all'indennizzo e l'assicurazione può cessare[14].

ART. 165 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se nel corso del contratto il rischio:

- diminuisce: Il Contraente o l'Assicurato lo comunica a Bcc Assicurazioni, che riduce il premio o le rate di premio successivi e rinuncia al diritto di recesso.
- aumenta: Il Contraente o l'Assicurato deve comunicarlo a Bcc Assicurazioni con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Bcc Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la cessazione dell'assicurazione.

Se il Contraente o l'Assicurato non comunica gli aggravamenti di rischio in buona fede, mantiene il diritto all'indennizzo integrale dei danni.
In questo caso Bcc Assicurazioni ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ESEMPIO:
Aggravamento del rischio: nel fabbricato assicurato (villa) viene installata una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. In questo caso il rischio deve essere rivalutato, considerando il possibile aumento del rischio di incendio.

ART. 166 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le modifiche all'assicurazione devono essere scritte.

ART. 167 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni che riguardano l'***assicurazione***, fatto salvo quanto previsto per le denunce di ***sinistro*** devono essere fatte:

a) con lettera raccomandata indirizzata a:
BCC Assicurazioni S.p.A.
Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)
b) inviando pec a:
bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it

Tutte le richieste di informazioni relative alle coperture offerte possono essere fatte:

c) telefonando a:
numero verde: 800.316233
d) inviando mail a:
infore@bccassicurazioni.bcc.it

Bcc Assicurazioni effettua le comunicazioni che riguardano l'***assicurazione*** secondo le modalità scelte dal ***Contraente*** e utilizza i recapiti forniti al momento della sottoscrizione della ***polizza***.
Il ***Contraente*** si impegna a comunicare subito a ***Bcc Assicurazioni*** eventuali variazioni dei dati di

[14] artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

contatto forniti, anche attraverso l'Area Clienti o attraverso l'***intermediario*.**

ART. 168 - ALTRE ASSICURAZIONI

Se esistono o sono state sottoscritte in seguito altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato devono comunicarlo a Bcc Assicurazioni.
In caso di sinistro:
- devono avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri
- possono chiedere a ciascuno l'indennizzo dovuto in base al singolo contratto, ma l'indennizzo totale non deve superare l'ammontare del danno.

Se non lo comunica dolosamente, Bcc Assicurazioni non è obbligata a pagare l'indennizzo.

ART. 169 - ONERI FISCALI DELL'ASSICURAZIONE

Sono a carico del Contraente.

Queste le aliquote:
- 22,25% per le sezioni Incendio e Altri Danni ai Beni, Furto e Rapina, Energie rinnovabili, Responsabilità Civile, Assistenza (Web – eventi garantiti)
- 21,25% per la Sezione Tutela Legale (compresa la garanzia Consulenza Legale Telefonica) e la Sezione Pet (Rimborso spese veterinarie)
- 10,00% per le sezioni Energie Rinnovabili (Assistenza Mobilità), sezione Pet (prestazioni di assistenza) e sezione Assistenza (Casa e prestazioni Assistenza)
- 2,5% per la Sezione Pet (Rimborso spese mediche proprietario assicurato)

ART. 170 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dell'Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

ART. 171 - OBBLIGHI DI BCC ASSICURAZIONI IN CASO DI MUTUO IPOTECARIO O FINANZIAMENTO

Se l'***Assicurazione*** è emessa in abbinamento a un mutuo o a un finanziamento e ***Bcc Assicurazioni*** si avvale della facoltà di recesso (--> art. 183 Recesso in caso di ***sinistro,*** --> Art. 182 Disdetta dell'assicurazione), ***BCC Assicurazioni***:

1 mantiene la copertura sino alla scadenza del mutuo o finanziamento, solo per:
- **a)** incendio
- **b)** fulmine
- **c)** esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- **d)** implosione
- **e)** caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti; velivoli spaziali loro parti o cose trasportate
- **f)** urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente in transito sulla pubblica via
- **g)** onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica

2 emette un'appendice che annulla le parti non più valide o un nuovo contratto, con effetto dalla data del recesso comunicato all'Assicurato

3 rimborsa il premio (al netto delle imposte) pagato e non goduto.

ART. 172 - DOLO E COLPA GRAVE

Bcc Assicurazioni:

a) non indennizza i danni causati con dolo dal Contraente o dall'Assicurato.

b) indennizza i danni:
- anche se causati con colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato o dalle persone di cui devono rispondere per legge.
- causati con dolo dalle persone di cui l'Assicurato deve rispondere per legge.

ART. 173 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 174 - SANZIONI INTERNAZIONALI: ASSICURAZIONE NON OPERATIVA

La Polizza non opera se garantire la copertura, pagare un sinistro o fornire qualsiasi prestazione può esporre Bcc Assicurazioni anche solo al rischio di:

- sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni dell'ONU
- disposizioni economiche o commerciali previste da leggi o regolamenti non italiani e che Bcc Assicurazioni deve rispettare.

ART. 175 - SCONTI

Condizioni

1 Classe Energetica

Se alla data di stipula della polizza il Contraente/Assicurato dichiara che l'abitazione è in classe energetica A1, A2, A3, A4, B ha diritto a uno sconto del 5%.

2 Domotica

Se alla data di stipula della polizza il Contraente/Assicurato ha dichiarato di avere un impianto di domotica certificato di livello 3 a norma CEI che preveda le seguenti funzioni:

- antintrusione
- rilevazione incendio (UNI 9795) se non è prevista gestione separata
- sistema antiallagamento e/o rilevazione gas
- controllo carichi oppure controllo remoto

ha diritto a uno sconto del 5%.

3 Convenzione Socio/Dipendente

Variazione delle condizioni

In caso di variazioni delle condizioni di cui ai punti precedenti, il Contraente/Assicurato lo deve comunicare a BCC Assicurazioni che adegua il premio di polizza alla prima scadenza.
Se il Contraente/Assicurato non accetta l'aumento del Premio, il contratto è annullato.

Se al momento del sinistro le condizioni di cui ai punti 1 e/o 2 sono cessate senza comunicazione, l'indennizzo è ridotto del 10%.

ART. 176 - MISURE DI ADATTAMENTO

Se l'Assicurato adotta, una o più delle misure di protezione e prevenzione per l'abitazione assicurata riportata in tabella, beneficia della riduzione dello scoperto/franchigia del 50% in caso di sinistro.

Garanzia	Misura di adattamento
Eventi atmosferici (art. 9):	rinforzi e protezione delle aperture (ad esempio infissi anti-tempesta e vetri antimpatto)
Eventi atmosferici: grandine (art. 9)	tende e tapparelle antigrandine e tegole resistenti agli impatti e vetri antimpatto
Inondazione/alluvione (art.16)	sistemi di pompaggio; grondaie esterne ad alta portata
Fenomeno elettrico (art. 8)	parafulmini
Sovraccarico neve (art. 10)	grondaie esterne ad alta portata

Se al momento del sinistro Bcc Assicurazioni verifica che le misure sopra indicate non sono conformi a quanto dichiarato o non sono istallate a regola d'arte, vanificandone il funzionamento, si applica lo scoperto e/o franchigia di polizza come se le misure di adattamento non fossero esistite.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

ART. 177 - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO E/O DEL PREMIO

In occasione del tacito rinnovo della polizza Bcc Assicurazioni può:

1 applicare le nuove condizioni tariffarie e contrattuali se ha modificato le condizioni (per esempio: limiti, scoperti, franchigie, testo contrattuale) o la tariffa dei rischi oggetto della copertura assicurativa, oppure

2 rivedere le condizioni (per esempio: massimali, limiti, scoperti, franchigie) o il premio della polizza in rinnovo, se Il suo rapporto tra le spese e i premi imponibili (Combined Ratio) ha un andamento tecnico non più sostenibile.

Comunicazione
60 giorni prima della scadenza contrattuale, Bcc Assicurazioni comunica tramite lettera al Contraente le nuove condizioni tariffarie e contrattuali e informa l'Intermediario.

Se accetta le nuove condizioni
Il Contraente, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo premio le accetta pagando il premio entro le ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (--> 178 - Pagamento del premio).
Il pagamento del premio costituisce dichiarazione espressa di accettazione delle nuove condizioni di polizza e/o del nuovo premio.

Se non accetta le nuove condizioni
Il Contraente, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo premio non accetta, non paga il nuovo premio.
Il mancato pagamento del nuovo premio entro il 15° giorno dalla scadenza comporta l'annullamento del contratto. Non serve inviare disdetta da parte del Contraente (--> 181 - Disdetta dell'assicurazione).
Quando la Polizza prevede il pagamento mensilizzato e/o il pagamento con addebito automatico è fondamentale contattare l'intermediario (Banca o Agenzia) entro la data di scadenza della Polizza e chiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Polizza.

NOTA BENE:
Quali spese rientrano Combined Ratio?
Le spese di cui tiene conto Bcc Assicurazioni sono i costi sinistri, le spese di acquisizione e di amministrazione.

ART. 178 - PAGAMENTO DEL PREMIO

A chi si paga
Il premio deve essere pagato all'Intermediario oppure a Bcc Assicurazioni.

Come e quando si paga
Il pagamento del premio può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità intestato a Bcc Assicurazioni o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato a Bcc Assicurazioni o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- bancomat o carta di credito/debito
- addebito automatico sul conto corrente con utilizzo della procedura SEPA
- denaro contante nei limiti consentiti dalla legge e altri mezzi di pagamento attivati presso l'intermediario.

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla firma del contratto. I premi o le rate di premio successivi devono essere pagati alle scadenze stabilite.
Il premio può essere pagato, senza costi aggiuntivi, in rate mensili. In questo caso il primo premio corrisponde a due mensilità

Cosa succede se non si pagano i premi o le rate successivi
l'Assicurazione è sospesa:
1. in caso di pagamento tramite SEPA, dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza
2. in caso di pagamento mensile, dalle 24 del giorno di scadenza della rata successiva alla prima rata non pagata
3. in caso di pagamento in altri modi, dalle 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento

in tutti e 3 i casi riprende dalle 24 del giorno del pagamento.

I premi successivi e quelli scaduti devono comunque essere pagati[15]

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE

ART. 179 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Quando inizia

L'Assicurazione inizia:

- dalle 24 del giorno indicato in polizza, se si è pagato (premio intero o prima rata), altrimenti dalle 24 del giorno di pagamento.
- in caso di pagamento mensile, dalle 24 del giorno indicato in polizza se la procedura Sepa ha buon esito, altrimenti dalle 24 del giorno indicato nel contratto purché il pagamento sia effettuato entro 15 giorni.

Quanto dura

L'Assicurazione dura minimo un anno ed è prorogata in automatico di anno in anno.
Può avere durata poliennale.

Quando Termina

L'Assicurazione termina:

- in caso di durata annuale, o poliennale senza riduzione del premio: inviando disdetta (--> Art. 181 - Disdetta dell'assicurazione)
- in caso di durata poliennale compresa tra due e cinque anni e con riduzione del premio: automaticamente alla scadenza indicata senza facoltà di disdetta
- in caso di durata poliennale superiore a cinque anni e con riduzione del premio: inviando disdetta (-->Art. 181 - Disdetta dell'assicurazione).

COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE

ART. 180 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Quando è possibile

1 in caso di finanziamento espressamente indicato in polizza, entro 60 giorni dal momento in cui è stata sottoscritta la polizza;
2 in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni della data di conclusione dello stesso, a condizione che non siano stati denunciati sinistri.
3 in caso di acquisto delle garanzie terremoto, inondazione e alluvione forma completa in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni, a partire dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Come

- con raccomandata: Bcc Assicurazioni S.p.A. Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)
- PEC: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it

Effetti

- Bcc Assicurazioni e Contraente non hanno più obblighi contrattuali dalle 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata (timbro postale) o di consegna della PEC (ricevuta del gestore della PEC)
- il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato al netto delle imposte per il periodo di assicurazione non goduto (cioè tra la comunicazione di recesso e la scadenza del Contratto).

[15] Art. 1901 del Codice civile.

premio da rimborsare = ***premio*** imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati)
ESEMPIO:
premio imponibile di ***polizza*** 100 euro
Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)
polizza annuale con 360 gg di copertura
€ 100 x (gg 320 / gg 360) = 88,88 euro da rimborsare

ART. 181 - DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Come e quando è possibile

Con raccomandata o PEC spedite almeno 30 giorni:

- prima della scadenza per assicurazioni di durata annuale
- prima della scadenza del quinto anno per assicurazioni con durata poliennale superiore a cinque anni e con riduzione di premio
- prima della scadenza di ogni singola annualità per assicurazioni con durata poliennale senza riduzione di premio.
  In caso di disdetta di polizza poliennale con pagamento a premio unico, Bcc Assicurazioni rimborsa la parte di premio pagato (al netto delle imposte) per le annualità rimanenti.

premio da rimborsare = ***premio*** imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti / gg copertura pagati)
ESEMPIO:
premio imponibile di ***polizza***: 1.000 euro (pagato in unica soluzione)
Disdetta spedita 30 gg prima della fine della terza annualità (= 2550 gg di copertura non goduta)
polizza decennale con 3.600 gg di copertura
€ 1.000 x (gg 2.550 / gg 3.600) = 708,33 euro da rimborsare

Se la disdetta non è spedita nei tempi

- l'assicurazione si rinnova per un altro anno
- la disdetta sarà valida per l'anno successivo senza che il Contraente mandi altre comunicazioni.

ART. 182 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Bcc Assicurazioni può recedere dall'Assicurazione:

- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno da quando l'indennizzo è stato pagato o rifiutato
- scrivendo al Contraente con raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione.

Bcc Assicurazioni inoltre:

- entro 15 giorni dall'efficacia del recesso rimborsa la parte di premio per il periodo di assicurazione non goduto (al netto delle imposte)

e

- può recedere dall'assicurazione anche se incassa i premi che sono scaduti dopo la denuncia del sinistro.
- revoca l'addebito in caso di pagamento tramite Sepa. Se il pagamento è mensile il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata di *premio* successiva al preavviso di 30 giorni.

ESEMPIO:
Bcc Assicurazioni a seguito di *sinistro* ti ha comunicato il 31 marzo il rifiuto dell'***indennizzo***; se non sei soddisfatto entro il 30 maggio (cioè entro il 60° giorno) puoi comunicare il recesso a ***Bcc Assicurazioni***. La tua ***assicurazione*** cessa il 30 giugno (cioè il 30° giorno successivo). ***Bcc Assicurazioni*** ti restituisce il ***premio*** pagato e non goduto entro il 15 luglio (cioè dopo il 15° giorno successivo).

ART. 183 - ESTINZIONE ANTICIPATA (ANCHE PARZIALE) O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O FINANZIAMENTO

Se l'***Assicurazione*** è emessa insieme a un ***mutuo ipotecario*** che viene estinto (anche parzialmente) prima della scadenza o è trasferito in un altro Istituto di Credito, il ***Contraente*** può chiedere a BCC Assicurazioni di annullare questa ***Assicurazione***.

Il ***Contraente***:

- comunica per iscritto BCC Assicurazioni la data dell'estinzione o del trasferimento
- ha diritto al rimborso del ***premio*** pagato (al netto delle imposte) dalla data di estinzione/trasferimento e fino alla data di scadenza
- può chiedere BCC Assicurazioni:

1 di proseguire il contratto alle stesse condizioni, oppure

2 di proseguire il contratto fino alla sua scadenza, ma alle diverse condizioni stabilite con il nuovo Istituto di Credito, che vanno comunicate BCC Assicurazioni.

MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO	
Esempio di calcolo ***premio*** annuale	
Durata copertura assicurativa in giorni	365
Durata copertura del premio	365
Giorni trascorsi dall'effetto	170
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 250,00
Imposte	€ 45,50
Premio versato netto	€ 204,50
Premio di ***rischio*** da rimborsare	€ 45,89
Caricamenti da rimborsare	€ 63,36
Importo totale rimborsato	€ 109,25

Esempio di calcolo ***premio*** unico	
Durata copertura assicurativa in giorni	3650
Durata copertura del premio	3650
Giorni trascorsi dall'effetto	1700
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 2.500,00
Imposte	€ 455,01
Premio versato netto	€ 2044,99
Premio di ***rischio*** da rimborsare	€ 458,86
Caricamenti da rimborsare	€ 633,67
Importo totale rimborsato	€ 1092,53

ART. 184 - MUTUO O FINANZIAMENTO RINEGOZIATO

Se il mutuo o il finanziamento sono rinegoziati:

- la polizza continua alle condizioni stabilite in origine, oppure
- le condizioni possono essere modificate con una nuova polizza.

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Codice civile Art. 1341)
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Codice civile Art.1342)
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Prova del contratto (Codice civile Art. 1888)
Il contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la Polizza di Assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Codice civile Art. 1891)
Se l'Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1892)
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'Assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1893)
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato

se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Codice civile Art. 1894)
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio , si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Codice civile Art. 1897)
Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del Rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un Premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Codice civile Art. 1898)
Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Durata dell'assicurazione (Codice civile Art. 1899)
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.
In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 del Codice Civile)
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il Sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Mancato Pagamento del Premio (Codice civile Art. 1901)
Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore,

nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)
Se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Codice civile Art. 1910)
Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro (Codice civile Art.1913)
L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Codice civile Art. 1914)
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Codice civile Art. 1915)
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Codice civile Art.1916)
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali

Prescrizione in materia di assicurazione (Codice civile Art. 2952)
Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione e dal contratto di riassicurazione si

prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

GLOSSARIO

Il glossario fa parte integrante delle condizioni di assicurazione. Alle parole qui elencate è attribuito il significato di seguito descritto

ABITAZIONE	L'insieme dei locali destinati a civile ***abitazione*** facenti parte del ***fabbricato*** indicato in ***polizza d***ove l'***Assicurato*** e i suoi ***familiari*** conviventi (compreso il convivente more uxorio) risiedono. Può essere principale se abitata per la maggior parte dell'anno o secondaria se abitata saltuariamente.
ALLAGAMENTO	Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto, a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, causata da eventi diversi da ***terremoto***, ***inondazioni***, ***alluvioni,*** eruzioni vulcaniche, mareggiate, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine, ***cedimento***, ***franamento***, crollo, collasso strutturale, e non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché da infiltrazioni di acqua dal terreno.
ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.
ANTISISMICO	Abitazione conforme ai principi definiti nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni o fabbricati su cui sono stati effettuati interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013) per la messa in sicurezza dei fabbricati quindi lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. La certificazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche deve essere messa a disposizione di Bcc Assicurazioni a semplice richiesta.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, ***conduttori esterni***, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pese e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router. Il tutto ad uso esclusivo dell'***Azienda***, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.
APPARTAMENTO	Parte di ***fabbricato*** destinato ad ***abitazioni*** tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del ***fabbricato.***
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'***Assicurazione***
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BCC ASSICURAZIONI	BCC Assicurazioni S.p.A., con Sede Legale in Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI).
BENI PREGIATI	Quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, arazzi, statue, oggetti e/o servizi di argenteria, raccolte e/o collezioni d'antichità, numismatiche, filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio o valore artistico. Il tutto non costituente merce dell'attività dichiarata e non destinata alla vendita.

BIOEDILIZIA	Abitazione costruita con prodotti edili che hanno un ridotto impatto ambientale, rispettando i requisiti per i materiali da costruzione previsti nell'ambito dei più importanti sistemi di certificazione e valutazione degli edifici, quali ITACA, LEED, SB100, Green Building e che forniscono la garanzia del rispetto della salute e della sicurezza degli utenti finali e dei lavoratori.
BOMBA D'ACQUA	Le bombe d'acqua (o flash flood) sono una tipologia specifica di alluvioni di origine pluviale caratterizzate da piogge molto brevi ma di elevatissima intensità, la durata va da pochi a minuti a qualche ora. Caratterizzate da acqua che raggiunge velocità elevate e detriti (terreno, alberi, altri oggetti) che vengono portati via dalla corrente.
BRADISISMO	Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.
CEMENTO ARMATO	Fabbricato con strutture portanti verticali costituite essenzialmente da un conglomerato o calcestruzzo di cemento, sabbia e ghiaia in opportune proporzioni e da un'armatura metallica in esso immersa. Le pareti esterne ed i muri interni possono essere costruiti anche in muratura.
CONTENUTO	Mobilio ed arredamento in genere per ***abitazione*** e per eventuale ufficio privato, comprese macchine ed attrezzature d'ufficio, cancelleria, archivi, documenti, tende e tendoni parasole, tutto quanto serve per uso domestico o personale, compresi: gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura) carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, denaro, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria nonché enti ed oggetti riguardanti l'***abitazione*** e/o di uso privato posti nelle ***dipendenze*** e/o ***pertinenze***. Sono comunque esclusi autoveicoli, motocicli e veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. Qualora il ***fabbricato*** non sia assicurato si intendono comprese le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al ***fabbricato*** dall'***assicurato*** locatario od installate dallo stesso per la propria utilità. Sono compresi i depositi di carburante fino ad un limite di: a) 500 lt. di gasolio; b) 200 lt di benzina; sempreché stoccati in appositi serbatoi o cisterne, interrate o no, ubicati all'esterno del fabbricato assicurato o nelle dipendenze/pertinenze.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'***Assicurazione*** sottoscrivendo la ***Polizza***. Il ***Contraente*** e l'***Assicurato*** possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
COSE PARTICOLARI	Documenti anche d'archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
DANNI CORPORALI	Morte o lesioni personali.
DANNI MATERIALI	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
DESTINAZIONE D'USO	***Fabbricato*** destinato a civile ***abitazione*** (***appartamento*** o ***villa***), comprensivo di eventuale ufficio o studio professionale privato al suo interno: **a**) ad uso abitazione principale o secondaria; **b)** in locazione, usufrutto o comodato d'uso; **c)** anche se in attesa di destinazione definitiva in quanto in corso di costruzione/ristrutturazione o vuoto e/o inoccupato, ma non abbandonato.
DIPENDENZE E/O PERTINENZE	Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al ***fabbricato*** o, se non adiacenti, al servizio dello stesso quali a titolo esemplificativo e non limitativo: box, garage, cantine, soffitte, centrale termica, depositi per attrezzi.

ESPLODENTI	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: - a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad ***Esplosione***; - per azione meccanica o termica esplodono.
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
ESTORSIONE	Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 629 Codice Penale).
EVENTO CATASTROFALE	Evento naturale disastroso che determina il passaggio da una condizione di benessere ad una di rovina e di miseria. Ai fini della presente polizza, gli eventi catastrofali assicurati sono l'***inondazione***, l'***alluvione*** e il ***terremoto***.
FABBRICATO	L'intera costruzione edile compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione o interrate; ascensori e montacarichi; impianti fissi elettrici ed elettronici; impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento comprese caldaie autonome e impianti geotermici; impianti di prevenzione e allarme, citofoni e videocitofoni; affreschi e statue non aventi valore artistico; antenne e parabole; tappezzerie, tinteggiature, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse; serbatoi o cisterne per stoccaggio del combustibile al servizio degli impianti del ***fabbricato***; il collettore, impianto per mezzo del quale viene distribuito calore nel ***fabbricato***; recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta; box o ***dipendenze***, ***pertinenze***; piscine; campi e attrezzature sportive e da gioco. È compreso tutto quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie con funzione di finitura ad esclusione degli impianti di energia rinnovabile.
FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE	***Fabbricato*** in corso di costruzione o in cui vengono eseguite ristrutturazioni architettoniche e/o distributive e/o manutenzioni che interessino le strutture portanti e nel caso in cui tali modifiche interessino il ***tetto***, i fissi e/o gli infissi o gli impianti al servizio del ***fabbricato*** stesso. Nel caso vengano effettuati lavori di ultimazione all'interno del ***fabbricato***, lo stesso non è da intendersi in corso di costruzione o ristrutturazione.
FABBRICATO IN LOCAZIONE A TERZI/COMODATO D'USO/USUFRUTTO	***Fabbricato*** per cui il proprietario trasferisce la facoltà di possesso e godimento ad un terzo in forza di contratto di locazione/comodato d'uso/usufrutto a titolo oneroso e/o gratuito.
FAMILIARI	Il coniuge o convivente more uxorio dell'***Assicurato***/***Contraente***; gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli adottivi, gli affiliati, gli affini dell'***Assicurato***/***Contraente*** purché conviventi e risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di Famiglia"; i minori in affido, nonché i figli dell'***Assicurato*** fiscalmente a carico dello stesso anche se non conviventi/residenti stabilmente nel Nucleo Famigliare assicurato.
FENOMENO ELETTRICO	Sono manifestazioni di ***fenomeno elettrico***: 1 **corto circuito**: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; 2 **variazione di corrente**: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; 3 **sovratensione**: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; **arco voltaico**: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FRANA/FRANAMENTO	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
FRANCHIGIA	La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'***Assicurato***.
FURTO	Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE	Comprende **gli impianti fotovoltaici, i Pannelli solari termici e gli impianti eolici ad uso domestico**. **Gli Impianti fotovoltaici** sono un sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica. Tale sistema è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori. Esistono i pannelli fotovoltaici da balcone che non possono avere sistemi di accumulo e superare la potenza di 1kwp. **I Pannelli solari termici** sono impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore (il collettore, simile ad un radiatore, attraverso il quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio), il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici. **Gli Impianti eolici ad uso domestico** sono apparecchiature che convertono l'energia meccanica del vento in energia elettrica e che comprendono gli aerogeneratori, le strutture che supportano i rotori, pale, motori, apparecchiature di controllo o rilevazione, la cabina-stazione di consegna, le linee di connessione o trasmissione di energia tra i componenti dell'impianto e sino al punto di allacciamento alla rete elettrica nazionale. Esistono gli impianti eolici ad uso domestico cosiddetti: - micro - eolico che non superano la potenza di 1kwp - mini - eolico che non superano la potenza di 20kwp.
INCENDIO	Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	La somma dovuta da ***Bcc Assicurazioni*** in caso di ***Sinistro***.
INFIAMMABILI	Sostanze e prodotti non classificabili ***Esplodenti*** ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
INTERMEDIARIO	Le persone fisiche o le società che hanno in carico il contratto di assicurazione, iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del Codice delle assicurazioni private, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.
LASTRE	Vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nella loro installazione o scorrevoli su guide.

LIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO	L'importo massimo che ***Bcc Assicurazioni*** si impegna a corrispondere in caso di ***Sinistro***.
MASSIMALE	Importo massimo dell'***indennizzo*** erogabile da ***Bcc Assicurazioni*** per ***sinistro***.
MISURE DI ADATTAMENTO	Le misure di adattamento ai cambiamenti climatici e agli eventi estremi sono interventi adottati, installati e mantenuti dagli assicurati per ridurre il rischio derivante da eventi climatici estremi.
POLIZZA	Il certificato di assicurazione che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.
PREMIO	Somma dovuta dal ***Contraente*** a Bcc Assicurazione a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita
PREZIOSI	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di Assicurazione per la quale Bcc Assicurazioni, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della regola proporzionale
REGOLA PROPORZIONALE	Nelle assicurazioni a ***Valore intero*** o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in ***Polizza*** deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto all'Art. 1907 del C.C., qualora dalle stime fatte al momento del ***Sinistro*** risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'***Indennizzo*** viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il ***Sinistro***.
SCOPERTO	La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'***Assicurato***.
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a ***Esplosione***. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati Scoppio.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'***Assicurazione***.
SOLAIO	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
TERREMOTO	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
TERRORISMO	Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.
TETTO	L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il ***Fabbricato*** dagli agenti atmosferici.

TRATTAMENTO	Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
VALORE A NUOVO	Per ***Fabbricato*** la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il ***Fabbricato*** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; Per ***Macchinario, Attrezzature ed arredamento***: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
VALORE INTERO	Forma di ***Assicurazione*** che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del ***Sinistro*** viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, ***Bcc Assicurazioni*** risponde del danno in proporzione, così come previsto all'Art. 1907 del C.C.
VALORI	Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.
VELOCIPEDE	Si intende: la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
VILLA	***Abitazione*** unifamiliare oppure ***appartamento*** facente parte di ***fabbricato*** destinato ad ***abitazioni*** tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno.

Glossario PET

ANAGRAFE (ANIMALI D'AFFEZIONE)	L'***anagrafe*** degli animali d'affezione è un sistema informatizzato a disposizione degli operatori sanitari per la gestione degli animali da compagnia (cani, gatti, furetti).
ANALISI (CLINICHE)	Esami effettuati in laboratorio allo scopo di ricavare informazioni sul contenuto del sangue e che possono fornire un'indicazione sulla salute in generale.
ANIMALE DOMESTICO	Si intende il cane e il gatto i cui dati sono riportati sul ***contratto***, di proprietà dell'***Assicurato*** e dei suoi ***familiari.***
ATTIVITÀ VENATORIA	Qualsiasi attività che prevede la cattura l'uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività podromica o preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale fine.
CARENZA	Il periodo successivo alla data di effetto del ***contratto*** durante il quale l'assicurazione non è efficace. Nel caso in cui l'evento coperto dall'assicurazione avvenga in tale periodo la Società non corrisponderà nessun ***indennizzo***.
ESAMI/ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	Indagini mirate che hanno l'obiettivo di valutare la salute dell'***animale domestico*** attraverso l'impiego di specifici strumenti o apparecchiature che permettono di studiare le funzioni di singoli organi oppure di apparati o distretti.

NFORTUNIO	Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili e che abbia come conseguenza il decesso, una invalidità permanente o una delle altre garanzie previste nel ***contratto.***
INTERVENTO CHIRURGICO	Intervento o procedura definiti nell'ambito della classificazione degli "interventi chirurgici e procedure diagnostiche terapeutiche" in base a quanto previsto ed indicato dalla classificazione internazionale delle malattie (ICD-9-CM), ed utilizzata dai protocolli sanitari emanati dal Ministero della Salute, che vengono eseguiti in sala operatoria, con la presenza di un medico anestesista e l'assistenza di una equipe operatoria, per i quali sia necessario un ricovero.
LIBRETTO SANITARIO	Documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell'Animale identificato sul ***contratto.***
MICROCHIP	Il ***microchip*** è un circuito integrato applicato nel tessuto sottocutaneo di un cane, gatto, o di un altro animale.
PROBLEMI COMPORTAMENTALI	Atteggiamenti ed espressioni che rendono difficile la gestione del cane e le relazioni con il mondo esterno.
TRATTAMENTO TERAPEUTICO	Trattamento sistematico di una ***malattia***, insieme dei provvedimenti, delle medicine atti a migliorare lo stato di salute.
TRAUMI	Lesione dell'organismo causata dall'azione, dannosa e improvvisa, di agenti esterni (incidenti, violenze, ecc.).
VETERINARIO	Medico autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
VISITE	L'insieme di comportamenti e procedure messi in atto dal ***veterinario*** nel corso dell'incontro con l'***animale domestico*** per cui è richiesta la consulenza.

Glossario Tutela Legale

CONTRAVVENZIONE	È un reato (vedi alla voce Reato). Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
DELITTO	È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. - Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
DIRITTO CIVILE	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
PROCEDIMENTO PENALE	È una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del Giudice.
REATO	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
SPESE PERITALI	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

VERTENZA CONTRATTUALE	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Glossario Assistenza Casa

ASSICURATO (ASSISTENZA CASA)	Il Contraente e i componenti del nucleo familiare conviventi, come risultano dal certificato di stato di famiglia.
BLUE ASSISTANCE	Blue Assistance S.p.A., società di servizi, provvede, per conto di Bcc Assicurazioni, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
EFFETTO/DURATA (ASSISTENZA CASA)	La Data Effetto della Polizza è la data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. La Durata della Polizza è il periodo compreso tra la decorrenza e la scadenza del contratto.
ESTENSIONE TERRITORIALE	Italia.
PRESTAZIONI (ASSISTENZA CASA)	L'assistenza da erogarsi in natura da parte di Bcc Assicurazioni tramite Blue Assistance S.p.A., nel momento del bisogno.
SINISTRO (ASSISTENZA CASA)	Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Glossario Assistenza Web

ACQUISTO/VENDITA ON LINE (ASSISTENZA WEB)	Transazione commerciale, e conseguente accordo conclusivo, avente ad oggetto beni (vedi definizione) che vengono scambiati su una piattaforma virtuale organizzata e gestita da un professionista.
ASSICURATO (ASSISTENZA WEB)	La persona fisica il cui interesse è tutelato dal contratto di assicurazione. Nel caso di Copertura Singola l'Assicurato coincide con il Contraente. Nel caso di Copertura del Nucleo Familiare gli Assicurati sono rappresentati dal Contraente e dal suo nucleo familiare.
BENI (ASSISTENZA WEB)	I beni ai sensi delle presenti prescrizioni sono oggetti fisici che possono essere inviati. Si escludono quelli che incarnano solamente un valore, come ad esempio metodi di pagamento, titoli, francobolli, buoni o biglietti d'ingresso.
DANNO PATRIMONIALE (ASSISTENZA WEB)	Un danno patrimoniale si verifica quando il valore effettivo del patrimonio del danneggiato, misurabile in denaro, è inferiore rispetto a prima che si verificasse l'evento dannoso, esclusi quindi i danni a cose o persone.
DEVICE (ASSISTENZA WEB)	Ogni apparecchio tecnologico abilitato al collegamento ed alla navigazione su Internet. A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, sono compresi: personal computer, pc portatili, tablet, smartphone, ecc.
FURTO DI IDENTITÀ (DIGITALE) (ASSISTENZA WEB)	Un furto di identità si verifica quando il terzo benché sprovvisto di specifica autorizzazione o delega necessaria, si appropria, con raggiro implementato per mezzo di internet, ed utilizza i dati personali del Contraente/Assicurato.
LIMITE DI INDENNIZZO (ASSISTENZA WEB)	La somma o la quantità di ore stabilite nel contratto fino alla concorrenza delle quali Bcc Assicurazioni presta la copertura.
PHARMING (ASSISTENZA WEB)	Si tratta di una pratica affine al Phishing finalizzata all'ottenimento di dati confidenziali su Internet. L'attacco viene effettuato mediante manipolazione del sistema utilizzato dalla vittima per la navigazione in Internet, senza necessità di suo coinvolgimento diretto.
PHISHING (ASSISTENZA WEB)	Si tratta di un processo con il quale gli autori del reato cercano, con l'aiuto di e-mail falsificate, di ottenere i dati riservati di accesso ed identificazione da terzi ignari, sfruttando tipicamente un rapporto di fiducia instaurato con l'inganno circa la loro vera identità. Lo scopo di questi attacchi è quello di compiere atti illeciti con i dati ottenuti sfruttando l'identità del titolare del traffico online.
SITO INTERNET (ASSISTENZA WEB)	Una o più pagine web, collegate tra loro, fruibili con accesso per mezzo di web browser.
TERZO (ASSISTENZA WEB)	Qualunque persona diversa dai soggetti assicurabili.

Mod. B77 – Ed. 07/2025

BCC Assicurazioni S.p.A.
Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) – Italia – Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 – Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. – C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* – REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 – Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco – Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 – G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
www.bccassicurazioni.com